

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

MXCIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	46590	Proposte di legge:	
Disegni di legge:		(<i>Annunzio</i>)	46590
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	46590	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	46590
(<i>Presentazione</i>)	46619	Proposte di legge (Svolgimento):	
Disegno di legge (Discussione):		PRESIDENTE	46590
Approvazione ed esecuzione dell'Ac-		CARIGNANI	46590
cordo fra il Governo italiano ed il		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
Comitato intergovernativo provvi-		<i>pubblica istruzione</i>	46592
sorio per i movimenti migratori dal-		SULLO	46592
l'Europa, concluso a Roma il 16 aprì-		DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
le 1952. (3030)	46594	<i>gli affari esteri</i>	46593
PRESIDENTE	46594, 46599	Proposta di legge (Seguito della discus-	
LUPIS	46594	sione):	
AMBROSINI, <i>Relatore</i>	46596	BONOMI ed altri: Estensione dell'assi-	
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		stenza malattia ai coltivatori diretti.	
<i>gli affari esteri</i>	46597, 46599	(143)	46600
AUDISIO	46598, 46599	PRESIDENTE	46600, 46607, 46610, 46611
MORO ALDO	46598	AUDISIO	46600, 46608, 46609, 46611, 46612
CERRETI	46599	MARTUSCELLI	46601, 46607, 46610, 46617
Disegno di legge (Seguito della discussione):		REPOSSI, <i>Relatore</i>	46604, 46609, 46611
Norme sulla costituzione e sul funzio-		RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della</i>	
namento della Corte costituzionale.		<i>previdenza sociale</i>	46605, 46609, 46611
(469-B)	46619	GRIFONE	46606, 46609, 46610, 46611
PRESIDENTE	46619, 46641, 46642, 46645	CORBI	46611, 46616
MARTUSCELLI	46619, 46620, 46623	BONOMI	46612
TESAURO, <i>Relatore</i>	46619, 46620, 46628	BERTOLA	46615
	46635, 46645	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	46648
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46620	Risposte scritte ad interrogazioni (An-	
	46628, 46635	nunzio):	46590
SAILIS	46620, 46633	Votazione segreta per la elezione di	
FIETTA	46628	un rappresentante nell'Assemblea	
TARGETTI	46631	della Comunità europea del car-	
CLERICI	46636, 46646	bone e dell'acciaio	46599, 46608, 46614
AMENDOLA PIETRO	46641		
LACONI	46641, 46642		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Lizzadri, e, per motivi di salute, il deputato Bovetti.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni sottoindicate, in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3198);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3199) (*Con parere della IX Commissione*);

« Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi » (3202) (*Con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le seguenti proposte di legge sono, invece, deferite alla I Commissione (Affari interni), in sede referente:

CAPPUGI ed altri: « Istituzione delle matricole transitorie per la sistemazione del personale salariato non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (3130) (*Con parere della IV Commissione*);

CAPPUGI e MORELLI: « Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato » (3131) (*Con parere della IV Commissione*);

PESENTI ed altri: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente disci-

plina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (3203) (*Con parere della IV Commissione*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Di Leo e Ambrico:

« Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » (3210);

dal deputato Mannironi:

« Ulteriore modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, al fine di estendere anche al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa previdenza enti locali, i benefici concessi al personale non iscritto colla legge 22 dicembre 1952, n. 3595 » (3212).

Saranno stampate e distribuite. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Carignani, Giordani, Stuardi, Vigorelli, Tanasco, Marazza, Russo Perez, Maglietta, Viola, Colasanto, Ghislandi, Carron, Riva, Lupis e Borellini Gina:

« Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra ». (3185).

L'onorevole Carignani ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CARIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei anche risparmiarmi di illustrare questa proposta di legge, che è di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

una evidenza — direi — morale e letterale lapalissiana. Ma è la nostra prassi [parlamentare] ad esigere che almeno un preliminare intervento si debba fare per informare la Camera delle intenzioni dei promotori. Dico subito che questa proposta di legge porta la firma di colleghi di tutti i settori della Camera, in una concordia veramente ammirevole che dimostra quanto sia sentito il problema da risolvere attraverso questi brevi articoli che sottopongo alla vostra attenzione.

La proposta di legge tende a stabilire un equilibrio di giustizia, che era stato in qualche modo turbato, a proposito degli insegnanti elementari e di scuole medie appartenenti alla gloriosa categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra. Arriva soltanto oggi dinanzi alla Camera perché per lunghi mesi, anzi per lunghi anni, ci siamo illusi che si potessero trovare rimedi di altra natura che non proprio quelli legislativi per appagare giuste esigenze di questi valorosi che, nel fiore della loro gioventù, dettero il tributo purpureo dei loro sacrifici alla patria. Ma, visto che tutte le premure fatte non portavano ad alcun risultato concreto, sono stati i mutilati e gli invalidi di guerra appartenenti a questo Consesso che hanno dovuto prendere l'iniziativa affinché si colmasse una lacuna che era veramente penosa, direi, più dal lato morale che non dal lato puramente giuridico.

Con un provvedimento del 16 aprile 1948 fu stabilito (ed è bene leggerlo senz'altro come è riportato nella relazione) che le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi fra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 (è da sottolineare specialmente questa seconda parte per dimostrare quali erano i sentimenti del legislatore nel 1948) potessero essere assunte a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età, purché avessero tre anni di servizio in una scuola governativa. Provvedimento certamente ispirato a elevatissimi principi di comprensione della nobilissima categoria delle vedove di guerra, di tutte quelle buone e povere donne a cui la raffica della guerra aveva strappato l'olmo a cui erano appoggiate. Giusto provvedimento; ma, appunto perché giusto, abbiamo sempre pensato che un trattamento di eccezione dovesse essere fatto anche per quegli altri che alla guerra avevano dato parte di se stessi attraverso sacrifici inauditi.

È vero che da alcuni anni il Ministero della pubblica istruzione ha lanciato lo *slogan* « nessuna cattedra senza concorso », cioè nessuna cattedra da ricoprirsi da chicchessia senza che si sia fatta una valutazione tecnica e scientifica della sua preparazione. Ed è bellissimo questo concetto, lo approvo e sottoscrivo pienamente; senonché, ogni eccezione ha la sua regola, anzi, secondo il vecchio adagio, l'eccezione conferma la regola.

A noi, dunque, sembra in maniera concreta che questa eccezione fatta già alle vedove di guerra, per le quali si ebbero nobili sensi di comprensione, debba essere estesa anche a tutti quegli insegnanti elementari e medi che si siano esattamente trovati nella condizione di non aver potuto ancora, volendolo molte volte, sottoporsi alla « naia » delle eliminatorie, che si chiamano concorsi.

Il concetto « nessuna cattedra senza concorso » è giusto, ma risponde non solo ad elementi di carattere didattico e scientifico; direi che più che altro risponde alla necessità di eliminare la massa enorme dei concorrenti alla pressione che si fa per accedere alla pubblica scuola.

Se voi pensate soltanto per un momento che per 4 mila cattedre attualmente in concorso esistono la bellezza di 190 mila (se non erro: il sottosegretario mi può correggere) concorrenti, è perfettamente logico che lo Stato nell'esercizio di questa sua funzione di scelta non possa avere altro criterio che quello di ricorrere ad una eliminatoria in profondità; basata su una valutazione dei soggetti che si presentano al concorso per trarre fuori da essi i migliori, i veramente meritevoli di quei 4 mila posti.

Tutto questo nella regola; ma l'eccezione vi deve essere. Pensate ad un mutilato di guerra che ha dato il fiore della sua gioventù spesso dopo lunghi anni di servizio militare; pensate ad un uomo ormai stanco, stremato di forze, turbato da mille elementi, e sfiduciato; pensate a tutto questo e ditemi se un uomo in quelle condizioni possa sottoporsi a uno studio indefesso in vista di quei tali principi di eliminatoria di cui vi ho parlato.

È evidente, pertanto, che lo Stato deve intervenire con provvedimenti di eccezione; e tanto è vero questo, onorevoli colleghi, che la nostra legislazione ha dei precedenti di grande rilievo, dal 1919 ai giorni nostri, nel senso di assicurare l'occupazione dei mutilati di guerra, cioè per garantire attraverso norme legislative l'assunzione presso aziende e presso imprese pubbliche di coloro che si son venuti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

a trovare in una condizione fisica di minorità per aver servito la patria in guerra.

Analoghi fini ispirano la nostra proposta di legge. La legge del 1950, che fa obbligo a tutte le pubbliche e private aziende di occupare aliquote di mutilati, è la premessa di giustizia su cui continua a camminare questa nostra proposta di legge. Infatti i mutilati ed invalidi che hanno pensato alla via dell'insegnamento come alla via maestra per risolvere il problema della loro vita, evidentemente vengono oggi a trovarsi in una dolorosa situazione di inferiorità.

Questi mutilati e invalidi non costituiscono un numero eccessivo, perché si valutano a circa 300 in tutta Italia. Ve ne sono alcuni che hanno potuto sostenere l'esame di abilitazione e quindi sono abilitati all'insegnamento. Le difficoltà burocratiche del meccanismo attualmente in essere presso il Ministero della pubblica istruzione impediscono però loro di ricoprire una cattedra: essi sono posti alla pari con tutti gli altri che sono nelle identiche condizioni, in modo che si crea una situazione di tutto sfavore ad essi. Vi sono altri che, per aver prestato l'insegnamento nella scuola, hanno avuto la possibilità di concorrere ai così detti ruoli straordinari, ma anch'essi sono sempre in posizione di minorità, non essendosi tenuto alcun conto dei loro diritti e delle benemeritenze acquisite verso il paese. Con l'articolo 1 proponiamo che queste due categorie, avendone i requisiti, vengano ammesse nei ruoli ordinari della scuola in cui esercitano l'insegnamento in questo momento.

Un'altra categoria comprende coloro che, più sfortunati per le loro condizioni fisiche, e, se volete, anche intellettuali, in conseguenza della guerra, non hanno potuto sostenere l'esame di abilitazione, o lo hanno sostenuto e non sono riusciti. Però costoro, secondo una prassi che è ormai invalsa in tutta Italia, sono nell'insegnamento da parecchi anni, sia pure in funzione di incaricati o di supplenti. Ora, sembra che si debba poter avere una maggiore comprensione per le condizioni in cui costoro sono venuti a trovarsi. Per cui, tenendo conto di quello che si è fatto per le vedove di guerra, cioè il computo di tre anni di insegnamento, dovrebbe essere sufficiente la valutazione di questo triennio di insegnamento senza demeriti per trasferire anche costoro nei ruoli ordinari della scuola.

Altre osservazioni sono state fatte circa la carriera e le condizioni di questi insegnanti. Le parti sostanziali sono quelle cui ho accennato. Pertanto noi, di tutti i settori, con una unanimità che veramente commuove e deve

fare impressione alla Camera, chiediamo al Parlamento italiano di voler provvedere una volta per sempre a lenire angosce che turbano profondamente lo spirito di questi fratelli, i quali hanno dei diritti immensamente superiori ad ogni altro e nei cui confronti quindi deve valere una considerazione particolare.

È per questi motivi e con questo spirito che noi chiediamo il vostro voto, augurandoci che da parte del Ministero competente non vi siano opposizioni alla presa in considerazione. Svolgeremo poi in sede opportuna questi ed altri argomenti che militano a favore della proposta stessa.

Chiedo perciò all'onorevole Presidente che, o venon ostino difficoltà da parte del Ministero, deferisca l'esame di questa proposta di legge alla Commissione competente in sede legislativa. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Carignani ed altri.

(È approvata).

L'onorevole Carignani ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Sullo:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919. » (3201).

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SULLO. All'origine di questa proposta di legge che ho l'onore di svolgere v'è un piccolo fatto personale. La vedova di un lavoratore infortunato in Germania, poi deceduto, mi ha scritto recentemente chiedendomi di intervenire perché riceve un assegno mensile di poco più di 900 lire al mese, nonostante abbia tre figli. Mi sono rivolto all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, il quale ha immediatamente erogato un assegno di 15 mila lire, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

ho inviato alla famiglia. Ma la vedova, rispondendomi con una lettera scritta in dialetto, mi ha detto che non di un sussidio aveva bisogno, ma di una pensione. Cosicché ho studiato un po' il caso di questi lavoratori morti nel periodo 1940-43 (cioè nella prima fase della guerra) in Germania, dove si erano recati per motivi di lavoro in seguito a regolare convenzione.

Si tratta di oltre mille persone: di questi lavoratori, 750 non sono più tornati a 360 circa sono rimasti invalidi. Essi oggi non hanno diritto a pensione da parte dell'« Inail » perché l'assicurazione fu stipulata con gli istituti assicuratori tedeschi, i quali oggi non esistono più (la vecchia Germania è infatti divisa: da un lato vi sono l'Austria e la Germania di Bonn, dall'altro vi è la Germania orientale). Intanto si è in attesa che lo Stato italiano sistemi le questioni pendenti, soprattutto con la Germania occidentale ed orientale; non vi è di positivo che la convenzione con l'Austria, la quale, peraltro, non è stata neppure ratificata dal nostro Parlamento. I lavoratori invalidi e le famiglie dei deceduti non possono ricevere nulla, nonostante che — secondo il diritto internazionale ed una norma morale indiscutibile — abbiano diritto ad una pensione commisurata all'infortunio subito sul lavoro.

Nel 1947 il Governo italiano ha creduto di risolvere, almeno in parte, la situazione, emanando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, con cui si è stabilito che, in attesa che siano emanate delle norme specifiche dopo la stipula delle convenzioni con la Germania orientale ed occidentale e con l'Austria, lo Stato italiano cominci ad erogare una piccola pensione quale anticipo,

Sapete di quali pensioni si tratta? Si tratta di pensioni che raggiungono in totale una cifra media di 11.710 lire all'anno, cioè meno di mille lire al mese; e per oltre 1.100 persone vengono pagati 13 milioni di lire. Domando con quale coraggio si possa lasciare la famiglia della vedova (con figli a carico) di un lavoratore infortunato sul lavoro su terra straniera con 900 lire al mese! Sarebbe stato, secondo me, più giusto che non si fosse fatta neppure questa legge, e si fosse detto: attendete che le convenzioni internazionali regolino tutta la materia.

Non si è tenuto conto della svalutazione monetaria, e il decreto legislativo del 1947 è rimasto fermo, nonostante che nel frattempo l'« Inail » abbia adeguato le rendite al diminuito valore della moneta ed abbia stabilito,

per i lavoratori infortunati in Italia, un minimo garantito, sul quale calcolare la pensione, di 135 mila lire all'anno.

La proposta che sto svolgendo non si propone altro che di stabilire lo stesso limite minimo anche per queste pensioni: non il minimo di 24 mila lire che è statuito dal decreto legislativo del 1947, ma almeno il minimo di salario convenzionale di lire 135 mila annue. Si tratterà di un onere che viene a raggiungere un massimo di 89 milioni, da cui bisogna sottrarre i 13 milioni che vengono già corrisposti e di cui ho parlato. Un onere non alto, quindi; per l'« Inail » e che può essere anticipato da questo istituto, salvo poi ad averne la restituzione, come prevede il decreto legislativo del 1947, dal Tesoro nel momento in cui saranno stipulate le convenzioni internazionali, e comunque non oltre una certa data.

Non domando molto. Per la verità dovrei chiedere di più, perché anche con l'approvazione di questa proposta di legge la famiglia di un lavoratore deceduto in Germania nel periodo dal 1940 al 1943 non riceverà che 6 o 7 mila lire. Tale cifra indubbiamente non è alta, ma è qualcosa rispetto alle 900 lire che oggi essa percepisce.

Se la Commissione riterrà di adeguare di più la situazione alla svalutazione della moneta, tanto di guadagnato. Mi sono mantenuto nei limiti di una pura modifica ad una legge vigente, proprio perché la procedura di urgenza che ho richiesto alla Presidenza possa avere un fine positivo e la proposta di legge stessa possa essere approvata al più presto.

Prima di presentare questo provvedimento l'ho studiato, l'ho fatto studiare, ho preso gli accordi del caso. Ho fiducia che i colleghi di questo ramo del Parlamento e dell'altro vorranno rendere giustizia a queste famiglie, che certamente non possono vivere con 900 lire al mese. Sono famiglie di onesti lavoratori italiani che nel primo periodo della guerra si sono sacrificati sul suolo straniero, di niente altro desiderosi che di portare un tozzo di pane a casa propria! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sullo ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952. (3030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 21 novembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Lupis. Ne ha facoltà.

LUPIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio tediare la Camera con un lungo discorso sulla nostra adesione al C.I.P.M.M.E.; vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sulla importanza del provvedimento in esame; e come, nella seduta del 15 febbraio 1949, avanzai delle riserve sull'adesione del Governo italiano all'I.R.O., così intendo ripetere queste mie riserve anche in sede di discussione della nostra adesione al C.I.P.M.M.E. che cosa era l'I.R.O. e che cosa è il C.I.P.M.M.E.?

Alla fine della guerra, i governi vincitori si sono trovati nella necessità di provvedere a circa 1 milione e mezzo di profughi, che non potevano ritornare nei loro paesi o perché i territori d'origine avevano cambiato di sovranità o per ragioni politiche. Fu così che alla fine del 1945, o ai primi del 1946, fu istituita a Washington la *International Refugees Organization*, cioè l'organizzazione che doveva provvedere non solo al mantenimento e alla assistenza di questa imponente massa di rifugiati, ma anche alla maniera di trasferirla dall'Europa nell'altro emisfero.

Tale organizzazione assolvse al suo compito in maniera ammirevole, perché in circostanze assolutamente difficili (sia per la situazione dei trasporti marittimi, sia per quanto riguardava la possibilità di trovare nuovi sbocchi di occupazione) riuscì, attraverso interventi presso i paesi dell'America latina, presso il Canada, l'Australia e perfino gli Stati Uniti d'America, a trasportare, durante il periodo che va dal

1947 alla fine del 1951, più di 1 milione di rifugiati.

Nel 1949 il Governo italiano decise di aderire all'I.R.O., quando l'I.R.O. per il suo atto costitutivo doveva cessare le sue funzioni il 30 giugno 1950. La Camera discusse il relativo provvedimento, ed io mi trovai in tale occasione in polemica con l'onorevole Montini sull'efficacia della nostra adesione.

Io dissi allora (e queste riserve mi serviranno ancora oggi nella discussione sulla nostra adesione al C. I. P. M. M. E.) che, in fondo, plaudendo alla iniziativa dell'I.R.O. e col conforto del fatto che questo organismo era riuscito a dare una nuova casa e ad assicurare un nuovo avvenire a tanti rifugiati, dovevamo però constatare che questo organismo veniva a rendere impossibile la nostra emigrazione. Perché è evidente, onorevoli colleghi, che, nel momento in cui era trasferito dall'Europa 1 milione di rifugiati, molti dei paesi di emigrazione venivano a colmare la propria possibilità di assorbimento di manodopera. Ed io credo che uno dei motivi per cui non riusciamo ad elevare il numero di emigranti — che si è fermato, su per giù (parlo degli emigranti oltreoceano) sulle 100 mila unità — sia dovuto al fatto di quest'afflusso continuo di rifugiati che sono accolti nei paesi dell'America latina, nel Canada e nell'Australia e persino negli Stati Uniti d'America; i quali ultimi, pur chiudendo le porte alla emigrazione europea, sono riusciti a varare, nel 1948, se non erro, una legge speciale che permetteva l'ingresso di 400 mila rifugiati. È evidente che, fino a quando questo afflusso di rifugiati non avrà termine, noi non riusciremo ad aumentare di molto la nostra emigrazione transoceanica. La nostra adesione all'I.R.O. votata nel 1949, costò all'erario una cifra che si aggira sui 3 o 4 miliardi di lire. Ora, onorevoli colleghi, ciascuno di noi alla fine della legislatura fa delle riflessioni su quelle che sono state le proprie esperienze nel Parlamento della Repubblica. Quanto a me ho potuto constatare che, quando si è trattato di approvare proposte di legge con finalità sociali o di beneficenza, noi ci siamo quasi sempre trovati di fronte all'opposizione del ministro del tesoro o della Commissione finanze e tesoro, che non riusciva a trovare gli stanziamenti opportuni; mentre, quando si è trattato di disegni di legge come quello in discussione, che impone all'erario una spesa iniziale di 1 miliardo e mezzo di lire suscettibile di ulteriori aumenti, questi provvedimenti sono passati fra l'indifferenza della Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Che cosa è costata al Governo italiano la nostra adesione all'I. R. O. ? L'ho già detto, e aggiungo che nessun vantaggio è stato, conseguito, perché noi non abbiamo saputo negoziare la nostra adesione. Non siamo riusciti ad ottenere che fosse modificato l'atto costitutivo dell'I. R. O., il quale prevede che il rifugiato, per poter essere assistito, dimostri di non poter rientrare nel suo paese di origine. Siccome i nostri rifugiati (mi riferisco ai profughi dell'Africa Orientale, della Libia, della Venezia Giulia) sono rientrati nel loro paese di origine, non potevano essere presi in considerazione dall'I. R. O. e di conseguenza non potevano essere assistiti. In conclusione, noi abbiamo dato un considerevole contributo finanziario all'I. R. O. senza trarre alcun beneficio nei confronti della nostra emigrazione, e senza portare alcun sollievo neppure ai nostri profughi.

L'I. R. O. avrebbe dovuto terminare la sua attività il 30 giugno 1950; successivamente questo termine fu ancora prorogato e l'I. R. O. cessò definitivamente ogni funzione il 31 dicembre 1951. Alla fine della gestione fu pubblicata una magnifica relazione, che i colleghi interessati al problema della nostra emigrazione dovrebbero leggere, nella quale è documentato come veramente si fosse riusciti a creare un organismo, un'attrezzatura, una tale rete di attività in tutte le parti del mondo da servire di esempio ad organismi futuri atti ad incrementare la nostra emigrazione.

Cessato l'I. R. O., si cercò di trovare la soluzione al problema dell'emigrazione e al problema della sovrappopolazione attraverso accordi internazionali. Fu l'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra che prese l'iniziativa di una conferenza per l'emigrazione a Napoli. L'onorevole Ambrosini, relatore di questo disegno di legge, che partecipò con me all'inaugurazione di quella conferenza, ricorderà quali e quante fossero le nostre aspettative sui risultati che avrebbe dovuto conseguire la conferenza di Napoli nei confronti della nostra emigrazione. Vi era in discussione un piano Morse, dal nome del direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro, il quale prevedeva l'esodo di 1 milione di emigranti europei durante il periodo di quattro anni. Ma, purtroppo, questo progetto non trovò consenzienti gli Stati Uniti d'America; quindi la conferenza di Napoli chiuse i suoi lavori senza alcun risultato.

Alcuni mesi dopo gli Stati Uniti d'America presero l'iniziativa di una conferenza internazionale a Ginevra. E nel dicembre del

1951 si costituì il comitato intergovernativo europeo per l'emigrazione, a titolo però provvisorio, cioè per la durata di un anno.

Oggi stiamo appunto discutendo l'adesione del Governo italiano al comitato provvisorio per l'emigrazione, che durante questo periodo si è trasformato in definitivo, al meno nella speranza dei suoi dirigenti.

L'Italia, aderendo a questo comitato, si assume l'obbligo del versamento per le spese amministrative della somma di circa 200 mila dollari e, per quel che riguarda invece le spese di esercizio, una somma che viene valutata fra 1 milione e mezzo e 2 milioni di dollari. Questa cifra è in proporzione al numero di emigranti italiani che attraverso il C.I.P.M.M.E. avrebbero dovuto emigrare durante il primo anno.

È avvenuto invece che, nel momento in cui l'Italia aderiva al C. I. P. M. M. E., a seguito di uno scambio di lettere fra il Ministero degli affari esteri italiano ed il direttore dell'ufficio internazionale, il comitato si è impegnato a far emigrare durante il periodo di un anno, dal febbraio 1951 — epoca in cui il comitato entrò in funzione — una aliquota di 35 mila emigranti italiani, che poteva essere aumentata fino a 50 mila.

A conclusione del primo anno di attività del C. I. P. M. M. E., abbiamo visto che la cifra si è ridotta di molto: durante questo periodo, infatti, il numero di emigranti italiani che sono riusciti ad avere assistenza dal C. I. P. M. M. E. si aggira intorno ad 11 mila unità.

E dove è andato il maggior numero di questi 11 mila emigranti? Questo è il problema da esaminare; perché, a mio giudizio, la cosa che ci deve preoccupare enormemente è che gli emigranti non sono andati nel Canada, in Australia o negli Stati Uniti d'America, ma sono andati quasi tutti nel Brasile.

Ora, col Brasile il Governo italiano ha un accordo bilaterale di emigrazione, il cui articolo 13 stabilisce quanto segue: « Il Brasile finanzia il trasporto marittimo. Il costo del passaggio marittimo preventivamente concordato non dovrà essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle autorità italiane. Sarà addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, ecc.. ».

Quindi, in base a questo accordo, il governo brasiliano è impegnato a contribuire alle spese di trasporto degli emigranti italiani.

È avvenuto invece che, avendo noi mandato attraverso il C. I. P. M. M. E. questi emigranti nel Brasile, l'onere del trasporto che, in base all'accordo bilaterale, doveva

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

essere sostenuto dal Brasile, è stato in fondo sostenuto dal Governo italiano; perché, ripeto, oltre al contributo di 200 mila dollari per quanto riguarda il piano amministrativo dell'organizzazione, vi è un contributo che riguarda il piano operativo, per cui il Governo italiano contribuisce, per il trasporto di ogni emigrante, con una somma che si aggira sulle 70 mila lire.

Noi, in fondo, annulliamo gli accordi bilaterali che abbiamo stipulato con i vari paesi di immigrazione, e facciamo in modo che questi accordi siano coperti da parte del C. I. P. M. M. E..

Su ciò voglio richiamare l'attenzione del Governo, perché è evidente che lo scopo del C. I. P. M. M. E. dovrebbe essere quello di una emigrazione supplementare, come è detto nell'atto costitutivo. Ora, se il C. I. P. M. M. E. riesce, attraverso la sua organizzazione, a trovare nuovi sbocchi di emigrazione, questo evidentemente può aiutare il nostro flusso migratorio. Ma, se l'attività del C. I. P. M. M. E. dovesse essere quella di una agenzia di viaggi (con la speculazione sui noli), servendosi dei piroscafi della vecchia organizzazione dell'I. R. O., allora io mi domando a che cosa può servire la nostra adesione ad un organismo che viene a costare oggi una somma che si aggira su 1 miliardo e duecento milioni. Nel giro di parecchi anni noi raggiungeremmo una cifra che, utilizzata per incrementare la nostra emigrazione libera, sarebbe molto meglio spesa e darebbe più utili risultati.

Questo io dico senza fermarmi a discutere quella che è la situazione attuale dell'emigrazione.

Nè io voglio approfittare della discussione del presente disegno di legge per denunziare la dolorosa situazione dei nostri emigranti in Australia, il ritorno di numerose famiglie coloniche dal Brasile, le nuove restrizioni delle rimesse in Argentina: tutti problemi che devono preoccuparci e devono preoccupare il Governo, che dovrà trovare la maniera di arginare lo sconcerto che sta per paralizzare il nostro flusso migratorio.

Io comprendo che è bene inserirsi in questo organismo di carattere internazionale; direi, anzi, che l'Italia non può fare a meno di aderire a organismi del genere. Ma dico che quando i nostri rappresentanti partecipano alle riunioni di tale organismo — e vi partecipano anche in numero, me lo consenta l'onorevole sottosegretario, molte volte eccessivo, tanto è vero che partecipavano all'ultima conferenza di Ginevra del C. I. P. M. M. E. ben nove nostri rappresentanti — devono

preoccuparsi di fare in modo che il C. I. P. M. M. E. rappresenti un aiuto supplementare alla nostra emigrazione e non diventi invece un organismo che intralcia il nostro flusso migratorio.

Perché quel che mi preoccupa è questo: il problema dei rifugiati non è, purtroppo, un problema esaurito. Ricordo che nella discussione sulla nostra adesione all'I. R. O. il collega Montini, relatore del disegno di legge, si illudeva che il problema delle *displaced persons* si sarebbe esaurito con il 31 dicembre 1951. E l'onorevole Montini, giustamente dal suo punto di vista, diceva che era bene che ci inserissimo in quell'organismo per poterne prendere l'eredità. Purtroppo, l'eredità l'hanno presa i nuovi rifugiati.

Ora, tutti noi sappiamo dell'afflusso quotidiano di rifugiati nella Berlino occidentale. Il mese scorso, se non ricordo male, fu battuto un *record*, perché ne sono arrivati 23.250 rispetto ai 21 mila e poco più del mese precedente. Il che significa che ancora oggi in un anno v'è un afflusso di circa mezzo milione di rifugiati. È evidente che questo dei rifugiati è un problema di carattere sociale ed anche di carattere politico; molte volte esso ha il sopravvento sul problema della sovrappopolazione e della disoccupazione degli altri paesi europei, ragion per cui il C. I. P. M. M. E. è trascinato ad occuparsi prevalentemente di questo problema.

La mia raccomandazione è che i nostri rappresentanti in seno al comitato si preoccupino di richiamare il C. I. P. M. M. E. al motivo principale della sua costituzione: trovare sbocchi supplementari alla nostra emigrazione. In questo senso dovrebbero essere indirizzati i nostri sforzi e utilizzati i mezzi che il Tesoro italiano mette a disposizione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMBROSINI, *Relatore*. Noi stiamo trattando uno degli argomenti più interessanti per la vita dell'Italia nel campo interno e in quello internazionale: quello della emigrazione in funzione della disoccupazione che affligge il nostro paese. Il problema è tanto serio che la Camera ha nominato una Commissione di inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, la quale è ormai prossima alla conclusione dei suoi lavori. Intanto, con l'accordo internazionale in esame, qualcosa si è cominciato a fare. Non quanto noi avremmo desiderato e desideriamo, e cioè quanto occorre all'Italia; ma il fatto che non si sia realizzato quello che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

a noi necessita, né quello che, forse, avrebbe potuto farsi, non può costituire un ostacolo all'approvazione dell'accordo.

Nella mia relazione scritta ho illustrato i punti fondamentali dell'accordo, sottolineando come in campo internazionale le nostre esigenze siano state ancora una volta riconosciute.

Questa convenzione rappresenta un notevole passo in avanti compiuto in tale senso, in quanto per questa emigrazione supplementare l'Italia viene a pagare soltanto un terzo delle spese di trasferimento per ogni singolo emigrante.

L'onorevole Lupis ha voluto ricordare le benemeritenze dell'Italia nell'I. R. O. Contribuendo, come ha fatto, all'assistenza dei profughi, l'Italia ha compiuto un atto di generosità che un grande paese come il nostro doveva e deve fare. E anche questo atto ci dà il diritto di chiedere agli altri paesi che siano non dico generosi ma giusti e vengano incontro alle nostre esigenze, non tanto per il tornaconto immediato (perché il tornaconto lo hanno: i paesi di immigrazione possono valorizzarsi soltanto approfittando dell'emigrazione dei paesi sovrappopolati come l'Italia), ma anche per una ragione umana e di convenienza politica più generale: perché sarebbe cieco chi non vedesse che un paese sovrappopolato dove domina la miseria alla lunga non può essere un paese stabile negli ordinamenti economici, sociali e politici.

Onorevoli colleghi, in questi giorni noi abbiamo vissuto ore di angoscia, abbiamo assistito a manifestazioni preoccupanti della gioventù, alla quale non può sicuramente — tutti ormai lo riconoscono — farsi alcuna colpa. Il grave problema della gioventù in Italia è dipendente dal disagio economico e dall'incertezza dell'avvenire; onde se ne impone la soluzione anche sul campo dell'emigrazione, giacché molti disoccupati o sottoccupati, manuali ed intellettuali, potrebbero trovare impiego in quei paesi stranieri che sono sottopopolati in rapporto alle loro risorse. Ma anche i paesi che necessitano di lavoro hanno un interesse diretto all'emigrazione, sia per la loro valorizzazione sia per contribuire alla stabilizzazione e al mantenimento della pace: allora, se nel mondo si è chiaroveggenti bisogna che questa riaffermazione che nel Parlamento noi facciamo sia tenuta nel debito conto. Perché la verità è questa: nel campo internazionale formalmente si sono riconosciute le nostre esigenze e sul terreno pratico si è fatto qualche cosa; ma per la verità le esigenze dei paesi sovrappopolati, come l'Italia, non sono state

sodisfatte in correlazione alle loro aspettative.

Mentre raccomando alla Camera l'approvazione di questa convenzione, formulo ancora una volta il voto che il problema angoscioso — non esagero — della sovrappopolazione italiana e della emigrazione sia portato effettivamente alla soluzione concreta. Occorre che la solidarietà internazionale si dimostri operante anche in questo settore particolarmente importante per l'Italia. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Con questo accordo si è costituito per la prima volta un organismo internazionale avente il compito di curare i problemi della emigrazione europea. Quindi io ritengo che giustamente l'onorevole Lupis e il relatore abbiano sottolineato l'importanza e il significato del voto che la Camera sta per dare. In questi tempi, in cui muoviamo verso una crescente solidarietà internazionale, questo atto è tanto più significativo in quanto stringe in un solo vincolo tre categorie di paesi: quelli europei di emigrazione, quelli di immigrazione (dall'Australia al Canada e alle repubbliche dell'America latina), e, infine, i cosiddetti terzi paesi. Anche questi sono interessati, sia pure in maniera mediata, alla soluzione dei problemi sociali della maggiore occupazione, ossia della stabilità interna dei popoli. In altre parole l'accordo considera un interesse comune, anche se non per tutti diretto ed immediato: quello dell'ordine e della tranquillità, sociale e politica.

Io non mi soffermerò a rifare la storia degli incontri che hanno portato a realizzare questo accordo, che interessava in un primo momento 18 paesi, oggi aumentati a 22. Mi limiterò a sottolineare che la partecipazione negli oneri — suddivisi tra tutti i paesi firmatari dell'accordo, compresi i terzi — è per l'Italia, per quanto si riferisce al fondo amministrativo, del 9,06 per cento, cioè esattamente di 194.518 dollari sul totale di 2.147.000, percentuale indubbiamente inferiore ai potenziali vantaggi che il nostro paese potrà conseguire, come emerge dalla cifra che io mi riprometto di esporre.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione alle spese operative, cioè al fondo per il movimento migratorio dall'Europa, la convenienza per l'Italia è innegabile, come appare se si consideri che l'onere gravante su di noi è computato *pro capite*. Naturalmente non è possibile fare un computo com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

plessivo dell'onere, onorevole Lupis, perché ciò dipende, come ella stesso del resto ha sottolineato, dal movimento complessivo, dal flusso totale che noi avremo nell'anno: possiamo parlare di onere a testa, e precisamente nella misura di 60 dollari in contanti su un totale di 285 di spesa. È quindi chiaro, col linguaggio delle cifre, il vantaggio che si ha con il trasferimento di ogni unità.

E passo all'attuazione dell'accordo. In un primo tempo, forse perché pesava l'eredità I. R. O. (ossia dell'organizzazione internazionale per il trasporto e la sistemazione dei rifugiati, che ha ultimato la propria attività nell'anno decorso), è vero che si è reso necessario dare la precedenza a tali operazioni stralcio, e precisamente nei riguardi dei rifugiati tedeschi, i *Volksdeutsche*, per cui non solo era assicurato il trasporto ma anche la sistemazione: ed infatti noi non possiamo muovere unità lavorative o familiari, cioè uomini, se oltre il trasporto non è assicurata, nei limiti in cui ciò è umanamente possibile, la sistemazione.

Sgomberato il campo, diciamo, da questo intoppo preliminare nascente dalle operazioni stralcio I. R. O., la macchina si è messa in moto. Darò delle cifre. Nel 1952 abbiamo avuto, a tutto dicembre, un movimento supplementare rispetto al flusso normale della nostra emigrazione (che l'altri'anno ha toccato in totale le 200 mila partenze), di 11.589 unità: movimento supplementare che non ferisce in nulla l'impegno e per l'emigrazione spontanea e per l'emigrazione bilaterale a seguito di appositi accordi. Sino al 15 febbraio 1953, aggiungendo 1.224 unità, noi abbiamo toccato le 12.813 unità supplementari, trasferite alle condizioni di vantaggio che ho testé ricordato.

REPOSSI. Il 50 per cento del previsto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non significa, perché ella si riferisce a un programma massimo, e io ho detto le ragioni per cui l'anno scorso hanno pesato le operazioni di stralcio, adempiute le quali la macchina si è potuta mettere in moto a pieno regime.

Il flusso, quindi, di questa attività supplementare svolta da un organismo internazionale cooperativo è a ritmo crescente. Tale ritmo si è svolto per ora verso il Brasile, il Venezuela, il Cile, il Canada, l'Australia, e si conta di poterlo estendere verso ulteriori paesi.

Debbo sottolineare che per quanto riguarda la tutela dell'interesse nazionale, agli effetti di dare la prevalenza alla marina mer-

cantile nazionale, questa è stata assicurata nell'accordo e la priorità è stata rispettata nei fatti.

Io ho così fornito alla Camera gli elementi essenziali sul significato dell'organismo internazionale e sulle possibilità concrete del suo funzionamento, ormai già pienamente in atto. Credo pertanto di poter in piena coscienza chiedere l'approvazione del disegno di legge, il quale starà a significare che noi compiamo in tutte le possibili direzioni, guardando sia il flusso migratorio spontaneo, sia il flusso mediante accordi bilaterali, sia il flusso mediante migrazioni supplementari dell'organismo internazionale, quanto è in noi, allo scopo ultimo, sociale e politico, di mirare all'occupazione anche esterna del popolo italiano. (*Applausi al centro e a destra*).

AUDISIO. Chiedo di parlare per proporre un rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Devo confessare che ieri sera, per disattenzione o per altro, non abbiamo ascoltato bene la lettura dell'ordine del giorno odierno, cosicché ci siamo trovati oggi alla sprovvista di fronte a questo importantissimo disegno di legge; e dico importantissimo perché condivido la valutazione fattane dall'onorevole Ambrosini. Dopo quanto ha detto l'onorevole Dominedò, essere cioè la prima volta che si fa un accordo internazionale in questo campo (poiché il grande problema della tranquillità sociale e politica è direttamente investito dal contenuto del disegno di legge per il fatto che si regola l'emigrazione non solo nel momento del trasporto ma anche in quello della sistemazione), vorrei pregare il Governo e la Camera di voler concedere che l'esame degli articoli di questo disegno di legge venga sospeso e rinviato a domani, in modo che si abbia la possibilità di studiare anche noi il problema e di intervenire portando il nostro contributo, che auspico fattivo e degno di considerazione.

MORO ALDO. Chiedo di parlare contro la proposta Audisio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Mi pare che con l'imminente scadere della legislatura un rinvio in questa materia sarebbe inconcepibile.

AUDISIO. È un rinvio fino a domani.

MORO ALDO. È materia di ratifica. Non si tratta di discutere di emendamenti. È una posizione politica che si deve assumere. Anche un rinvio a domani non sarebbe possibile, perché domani è venerdì e praticamente si finirebbe per rinviare alla prossima setti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

mana. Pregherei quindi l'onorevole Audisio di non insistere.

CERRETI. Chiedo di parlare a favore della proposta Audisio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Sono spiacente di non potere accettare la tesi dell'onorevole Moro; devo invece appoggiare quella del collega Audisio, perché da qualche settimana si ha un po' l'abitudine (capisco che siamo in fine di legislatura e molti provvedimenti vengono a galla) di portare al giudizio della Camera improvvisamente problemi che meriterebbero la massima ponderazione. Abbiamo ascoltato un diffuso discorso dell'onorevole sottosegretario ma avremmo da dire qualcosa anche noi, magari in sede di dichiarazione di voto, anche se si tratterà di qualcosa in parte sgradevole. Pur trattandosi di una semplice ratifica, vi sono sul merito delle questioni da sollevare, dato che tutto non è così liscio e idilliaco come apparisce dal linguaggio forbito del sottosegretario.

Noi sappiamo anche quali cose sgradevoli sono avvenute, un po' per la nostra sete di emigrazione ma anche per la cattiva ricezione di emigranti da parte di diverse nazioni. Quindi, mi sembra utile che si passi agli articoli in altra seduta, per dar modo ai colleghi che vi sono interessati di portare sul provvedimento un attento e serio esame; e io per primo, rappresentando una organizzazione che ha sempre difeso un tipo particolare di emigrazione, quando vi sia cioè il controllo e l'intervento delle organizzazioni dei lavoratori, ma non un tipo di emigrazione che possa sembrare coercizione, coazione o comunque assenza di controlli sufficienti nei paesi dove l'invio di emigranti avviene, come si è visto per l'Australia.

Per questi motivi io appoggio la proposta del collega Audisio.

PRESIDENTE. Onorevole Cerreti, sono convinto che ella non abbia inteso muovere appunto alla Presidenza della Camera con le sue parole.

CERRETI. No, signor Presidente: la Presidenza della Camera non era in questione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. Il disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno nei termini dovuti, discusso in Commissione, accompagnato dalla relazione scritta, senza procedura di urgenza, e analogamente trattato, e approfondito presso l'altro ramo del Parlamento nella Commissione e in aula, è

stato oggi trattato qui con la possibilità di iscrizione da parte di tutti. L'idea che, all'ultimo momento, cioè dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, il disegno di legge debba essere esposto a questo inconsapevole, direi, e non motivato rinvio, non in conformità alla procedura e al rigore parlamentare, mi trova assolutamente non consentiente.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, insiste sulla sua proposta?

AUDISIO. L'altro giorno il Governo ha chiesto una sospensiva sulla proposta di legge Bonomi.

Comunque, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato provvisorio intergovernativo per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in milioni 1.560, si provvederà mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Votazione segreta per la elezione di un rappresentante nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la elezione di un rappresentante nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Larussa, Simoni, Repossi, Moranino, Vallone, Palmieri, Giammarco, Zaccagnini, Casalnuovo, Marzarotto, Sullo e Calcagno.

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione della proposta di legge
Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza
malattia ai coltivatori diretti. (143).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri abbiamo esaurita la trattazione degli emendamenti all'articolo 13.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor ministro, io ricordo che, quando ella chiese alla Camera di sospendere la discussione di questo disegno di legge, addusse dei motivi che senz'altro ci convinsero circa l'opportunità della richiesta, e cioè essere la questione abbastanza delicata — come ella si espresse — da richiedere una seria meditazione.

Ora, pare a me che giunti a questo punto, dopo il tentativo rientrato della formulazione di un nuovo testo dell'articolo 13 da parte della Commissione, dopo che l'onorevole Sullo ha ritirato il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 13, la questione sia esattamente ritornata al punto di partenza, e cioè al punto preciso a cui eravamo pervenuti due settimane fa.

Detto questo, rendiamoci conto della gravità di quanto contiene questo articolo 13, ed affrontiamolo con la più serena obiettività possibile. Perché, che cosa significa stabilire l'obbligatorietà del contributo, quando poi questo contributo dovrà essere determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto legge 28 novembre 1938? Vuol dire esattamente che ritorniamo nel periodo fascista, quando la misura dei contributi veniva decisa con regio decreto, cui oggi si contrapporrebbe un

decreto del Governo, ma pur sempre un decreto del potere esecutivo.

Pare a me che questa sia l'osservazione più grave che scaturisca dal primo esame, anche il più superficiale che si possa fare. Ma è mai possibile lasciare alla determinazione del Governo lo stabilire, con suo decreto, non soltanto la misura, ma l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti per l'applicazione concreta del disegno di legge che stiamo discutendo?

Io speravo che il tempo delle deleghe, il tempo dei decreti-catenaccio, fosse superato; e invece vedo che oggi si vuol riprendere una prassi legislativa di questo genere. Ma bisogna stare attenti! Qui non si tratta di vedere fino a che punto giunga l'iniziativa del Governo in questa materia. L'osservazione fondamentale che c'è da fare è quella che riguarda la misura del contributo. « La misura del contributo — si dice nell'articolo 13 — è desunta dal fabbisogno annuale della gestione ». Qui, non si fa altro che una affermazione di principio del tutto vaga, assolutamente generica che apre la strada a dubbi e a sospetti.

Io avevo sperato che proprio in seguito alla richiesta di sospensiva avanzata dal rappresentante del Governo si fossero presentati degli emendamenti alla legge che per lo meno avessero chiarito sufficientemente questo fondamentale aspetto del provvedimento. È stato appunto questa dizione che ha fatto in me sorgere dei dubbi. E, si dice ancora nell'articolo 13: « Il fabbisogno di cui al comma precedente, per ogni esercizio, è determinato in relazione agli indici di specialità, ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione, tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti ».

Ora, non si possono fare delle leggi che rispecchino la struttura politica attuale, perché una legge di questo tipo dovrebbe sempre essere ispirata all'obiettività e alla generalità. Quando parlate delle spese di gestione che saranno amministrate da una cassa autonoma, nella quale saranno rappresentate soltanto le forze politiche che sostengono il Governo, allora non potete impedire che sorgano dei sospetti. Perché, ad esempio, nell'« Inps », signor ministro, è stabilito il *quid* che deve andare alle spese di gestione?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La percentuale la ricaviamo dal consuntivo.

AUDISIO. Comunque, non superate ma tendete a dimbuire questa percentuale! Ripeto, una percentuale di riferimento, come

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

termine di paragone, esiste per l'« Inps », e mi pare che di anno in anno vi sia la tendenza a diminuire questa percentuale. Ora, ripeto, si sarebbe dovuto stabilire attraverso l'esperienza una percentuale adeguata anche per la bonomiana cassa autonoma: invece, nella legge si fa una approssimazione, e si ricorre ad una indicazione del tutto generica e vaga.

Ammetta, signor ministro, che, quando questa cassa autonoma potrà entrare in funzione, vi siano delle persone, ad esempio, che contrariamente a quanto faremmo noi non intendono amministrare restrittivamente i fondi di questa cassa. Potrà accadere che molte spese, che potrebbero essere contenute in limiti ristretti, invece aumentino per indennità o altre voci, concorrendo ad aggravare il bilancio della cassa stessa. Certamente, io non ho diritto di fare delle presunzioni che non siano lecite; comunque, un termine di paragone vi può essere per le spese di gestione di questa cassa, legalmente e legittimamente accertate. Noi con questo articolo 13 ci allontaniamo molto dai metodi tradizionali con i quali si deve amministrare il denaro degli altri.

Ripeto, non si poteva fissare una percentuale, qualcosa di più preciso, di più indicativo? Gli indici di spenalità come saranno calcolati? In base all'esperienza? All'esperienza delle esistenti casse mutue o, soprattutto, in base all'esperienza dell'« Inam », dato che volete utilizzare le attrezzature di questo istituto?

Siamo nel vago, siamo in un campo, dove veramente deve preoccupare questa attribuzione al Governo del compito di stabilire con suo decreto questioni così delicate, che interessano la categoria dei coltivatori diretti.

Io credo che l'egregio conterraneo onorevole Bellato non mi vorrà contraddire oggi, se affermo che, nelle riunioni, tenute domenica scorsa in alcuni centri agricoli della nostra provincia, abbiamo avuto manifestazioni apertamente ostili da parte di elementi senza qualifica politica, da parte di autentici rappresentanti dei coltivatori diretti. E mi risulta che in due centri agricoli della nostra provincia lo stesso rappresentante della cassa mutua bonomiana — chiamiamola ormai così — è stato letteralmente cacciato da quei comuni dagli stessi contadini, i quali non volevano nemmeno più sentirlo parlare. (*Commenti al centro e a destra*). Non ho parlato con voi che non conoscete la nostra provincia, ma con l'onorevole Bellato. Voi, che siete di altre regioni d'Italia, non potete essere informati delle cose di Gamaleo, Borgoratto o Frascaro. Il vostro amico è stato cacciato con fischi;

quei contadini sono abbastanza educati, per non cacciarlo via con le forche. (*Commenti al centro e a destra*). Non volete sentire queste cose? Pazienza!

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni.

AUDISIO. Non sono interruzioni, sono manifestazioni di malessere democristiano! (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Comunque, non le raccolga.

AUDISIO. Nostro dovere era quello di fare presenti non soltanto i pericoli derivanti dall'articolo 13, ma soprattutto le fiere opposizioni da parte degli interessati. È evidente che noi non abbiamo dormito; siamo andati nelle campagne a dire: « Guardate cosa si vuol fare: siete d'accordo? ». I contadini ci hanno risposto: « No, non siamo d'accordo ».

Se voi, onorevoli colleghi, siete d'accordo, fate la legge come vi piace; e attendete il giudizio degli interessati.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Sull'articolo 13 sorge una questione, sulla quale desidero richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione, in quanto essa mi sembra di carattere costituzionale, e perciò tale da esigere da parte del Governo i necessari chiarimenti; soprattutto, perché non si incorra in deficienze costituzionali, che, come è noto, porterebbero alla disapplicazione della legge. Contributi determinati con una legge incostituzionale potrebbero essere non pagati dagli interessati che, sollevando la questione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, potrebbero ottenere che la legge sia disapplicata.

La questione è la seguente. L'articolo 13, che, come è già stato rilevato da vari settori della Camera, è uno degli articoli fondamentali, uno dei più importanti articoli di questa legge, si occupa della determinazione, dell'accertamento e della riscossione dei contributi. Si tratta di tre atti differenti: determinazione, accertamento, riscossione. Ed il primo comma dell'articolo 13 si occupa di tutti e tre, richiamandosi al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138. Dice il primo comma dell'articolo 13: « Le aziende condotte dai coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della presente legge, debbono corrispondere alla Cassa il contributo che di anno in anno sarà determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei suc-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

cessivi provvedimenti di modifica o di attuazione».

La questione su cui desidero richiamare l'attenzione del Governo e della Camera è quella della determinazione dei contributi. Occorre però premettere un'indagine: la determinazione dei contributi è materia di legge o è materia regolamentare, che è devoluta, nel nostro sistema giuridico, anche al potere esecutivo?

Dallo stesso regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, che è espressamente richiamato dal testo che oggi è al nostro esame, ricaviamo la conferma che noi siamo in una materia di stretto carattere legislativo. E non poteva essere altrimenti, perché si tratta non già dell'accertamento o della riscossione, materie di esecuzione, ma di determinare invece la misura stessa dei contributi. Il carattere legislativo della materia è quindi *in re ipsa*.

Ma, ripeto, noi abbiamo il regio decreto-legge del 1938 (a cui si richiama proprio il testo in discussione) che dice al terzo comma dell'articolo unico: « La misura dei contributi di cui al precedente comma è annualmente determinata con regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto, ecc., ecc. ».

Non vi spaventate del ministro per le corporazioni: è ben altro che deve spaventarvi, e cioè proprio il richiamo alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, a quella legge, cioè, che segnò la più grave abdicazione del periodo fascista da parte del potere legislativo in favore del potere esecutivo. È proprio questo richiamo che attribuisce al potere esecutivo la materia legislativa della determinazione dei contributi.

Infatti, la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, contiene tre articoli; ed è l'articolo 3 — che è richiamato dal regio decreto-legge del 1938, e che quindi è richiamato anche dal testo in discussione, che a sua volta si richiama al regio decreto-legge del 1938 — che contiene delegazione legislativa al potere esecutivo, nei due casi caratteristici della delega legislativa e del decreto-legge. Il n. 1 dell'articolo 3 della legge riguarda difatti la delega legislativa, il n. 2 riguarda i decreti-legge, di cui tanto abuso si è fatto nel periodo del ventennio fascista.

Ma, il richiamo è fatto al n. 1 dell'articolo 3: lo dice espressamente la legge del 1938. In altri termini, nel Parlamento della Repubblica italiana del 1953, noi discutiamo una

legge che si richiama ad altra legge del 1938 la quale, a sua volta, si richiama...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Deve aggiungere che si richiama alla legge del 1938 ed ai successivi provvedimenti di modifica.

MARTUSCELLI. D'accordo. Tuttavia, desidero che ella si renda conto...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma io desidero precisare che il richiamo è fatto alla legge del 1938 così come è stata modificata in seguito a leggi successive!

MARTUSCELLI. E quali sono le leggi successive?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quella del 2 novembre 1949, n. 861, per esempio.

MARTUSCELLI. Ma che cosa fanno queste leggi? Automaticamente rimettono in vigore una delegazione legislativa generica.

Poiché a noi non sembra che la formula del testo in esame rientri nella delega quinquennale della legge del 1949, noi sosteniamo che la mancata determinazione del tempo sia in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Perché è evidente che queste due delegazioni — la delegazione legislativa e la potestà di emanare decreti — previste dai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 della legge del 1926 sono cadute sotto le disposizioni costituzionali degli articoli 76 e 77; e l'articolo 76 della Costituzione italiana stabilisce che in nessun caso il potere legislativo può delegare al potere esecutivo la facoltà di emettere norme aventi efficacia di leggi, se non per un tempo determinato e nelle condizioni previste dalla norma costituzionale.

Per conseguenza, la questione che io propongo all'attenzione dell'onorevole ministro — ed io vorrei che egli si convincesse che la nostra intenzione è di evitare delle nullità costituzionali in una materia così delicata — è questa: abbiamo o non abbiamo, per quanto riguarda la determinazione di contributi, una materia di competenza legislativa? È indiscutibile. Tutte le leggi, quelle del 1938, del 1945, del 1946, tutte le leggi, dicevo, che finora si sono succedute in materia di determinazione di contributi, hanno dato atto e riconoscimento di questo principio: che la determinazione dei contributi obbligatori a carico degli assistiti — siano essi coltivatori diretti o lavoratori di qualsiasi altro genere — è materia di competenza legislativa e quindi di stretta pertinenza del potere legislativo.

Ammesso questo principio fondamentale, noi ricadiamo sotto l'articolo 76 della Costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

tuzione, e poiché siamo in tema di elaborazione di una legge ordinaria, noi potremmo con questa legge stessa concedere al Governo una delegazione legislativa. Ma questa delegazione si può avere in linea generale e per un periodo di tempo indeterminato? Assolutamente no: saremmo al di fuori dell'articolo 76 della Costituzione. Attribuire da oggi in poi al Governo il potere di emanare norme aventi forza di legge in tema di contributi a carico dei coltivatori diretti significa fare qualche cosa che urta contro l'articolo 76 della Costituzione, e quindi emanare una norma di carattere incostituzionale. Quali sarebbero i rimedi? Io vorrei a questo punto accennare anche all'aspetto politico della situazione; cioè dal punto di vista della politica sociale la questione in quali termini si propone? Si propone in questi termini: che una legge per determinare i contributi è tanto più necessaria quanto più le difficoltà, i dubbi, le incertezze di determinazione sono gravi, così come avviene in partenza, quando non vi è ancora una esperienza né un precedente in proposito.

Cioè, se non esiste ancora nulla che sia segnato con la indicazione del fabbisogno cui secondo la legge va commisurato il contributo, come volete che la determinazione di un contributo obbligatorio che interessa una così vasta categoria di lavoratori quali i coltivatori diretti; che pone a loro carico un contributo che rappresenta comunque un sacrificio per ognuno di essi, sia fatta a tavolino dal Governo, senza il controllo del Parlamento, senza la pubblicità della discussione? Onorevoli colleghi, mi pare che anche la prassi in questo campo è contraria a tutto ciò.

Se noi ci vogliamo riportare a quello che è stato fatto per l'« Inam », noi abbiamo avuta una legge proprio per determinare la prima volta i contributi da corrispondere. E sulla discutibile legittimità della delega al Governo il problema si porrebbe solamente per quanto riguarda le modificazioni a questi contributi annuali. Ecco perché, onorevole ministro, io credo che una questione di tal genere potrà essere superata soltanto se si aggiunga — senza bisogno di scendere agli emendamenti 13-bis e ad altri emendamenti che io stesso ho formulato — al testo proposto dalla Commissione per l'articolo 13, dopo le parole « sarà determinato », la specificazione « per legge ».

In altri termini, mentre noi crediamo che la questione costituzionale possa avere un certo rilievo anche per quanto riguarda le modificazioni dei contributi da farsi anno per

anno, noi pensiamo che essa sia più grave riguardo a una determinazione dei contributi rimessa al Governo, addirittura fin dalla prima volta, cioè fin dalla introduzione di un nuovo contributo obbligatorio a carico di una vasta e meritevole categoria di lavoratori quale è quella dei coltivatori diretti. La determinazione di questi contributi, come dicevo, si presenta anche piuttosto complessa e non certamente di facile risoluzione.

Si può obiettare che, secondo la mia proposta, ogni anno vi sarebbe bisogno di una legge di determinazione dei contributi, ma io ripeto che la pubblicità della discussione parlamentare può essere riservata alla prima determinazione, salvo stabilire, se del caso, nella stessa occasione di questa prima discussione, una delega per il Governo relativamente a un certo numero di anni successivi.

Io credo, onorevoli colleghi, che la gravità della questione non sfugga a nessuno. Essa non era, del resto, sfuggita nemmeno ai membri della maggioranza, se l'onorevole Sullo ebbe a proporre un emendamento per attribuire espressamente la determinazione dei contributi a carico dei coltivatori diretti alla competenza del Governo, cioè del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con tale proposta, l'onorevole Sullo volle evitare la irregolarità di un richiamo indiretto alla legge del 1926, che non è più in vigore né sostanzialmente né formalmente; ma, se otteneva tale scopo dal punto di vista formale, non evitava certo la questione sostanziale, essendo evidente che, nell'attuale regime costituzionale del nostro paese, non è possibile fare una delega permanente al Governo, che contrasterebbe senza alcun dubbio con l'articolo 76 della nostra Costituzione.

Senonché l'onorevole Sullo ebbe, ad un certo momento, a ritirare il suo emendamento, con ciò inducendoci a riproporre il problema in sede di discussione generale sull'articolo 13. Questa legge, ripetiamo nel concludere, sarà tanto più accetta agli interessati quanto più attentamente e scrupolosamente noi esamineremo quella parte di essa che riguarda i sacrifici da richiedersi ai coltivatori diretti e quanto più tali sacrifici noi cercheremo di mitigare, a parte l'interesse giuridico della questione che mi sono permesso di sollevare.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che, attendendo i necessari chiarimenti dall'onorevole ministro, ci auguriamo che le modifiche da noi suggerite vengano accolte, rendendo così superfluo l'esame del successivo articolo 13-bis.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

REPOSSI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI, *Relatore*. Gli interventi dei colleghi Audisio e Martuscelli hanno riguardato per lo più la contribuzione. L'onorevole Martuscelli dice: è anticostituzionale il sistema proposto. È bene ricordare che il sistema richiamato in questa legge non fa altro che riagganciarsi al sistema che abbiamo in vigore per tutto il campo dei lavoratori dell'agricoltura, cioè alla legge del 1938 e successive modificazioni (leggeremo poi anche quella del 1949, sfuggita probabilmente all'onorevole Martuscelli, che è una delega regolare al Capo dello Stato).

E si dice che, continuando questo sistema, perpetuiamo un sistema fascista che demanda all'esecutivo facoltà di questa natura. Ciò è inesatto. È il campo dell'applicazione stessa che porta all'obbligo di scegliere questo sistema; e chi parla ha dovuto fare le prime esperienze. Si è visto infatti che l'altro sistema contributivo, quello delle marche da applicarsi su tessera, che è normale per tutti i lavoratori dell'industria e del commercio, non risponde alle esigenze di controllo e a quella sicurezza di contribuzione per il troppo facile sfuggire ai controlli, e le conseguenti troppe frodi dei contribuenti.

Fu per questo che si preferì che la contribuzione dovesse avvenire in base all'ettaro coltivo. E quando ci riferiamo alle giornate-uomo, praticamente ci riferiamo anche noi all'ettaro coltivo, in base alle giornate-uomo. Nessuna innovazione quindi; noi chiediamo praticamente lo stesso sistema che è nell'applicazione della legge del 1938 e che ci lascia decidere anno per anno la misura del contributo, nel senso che essa deve essere rispondente alla copertura assicurativa delle unità che devono essere assicurate, tanto è vero che l'assicurazione non avviene come normalmente per qualsiasi altro lavoro attraverso la tessera assicurativa, non si paga un contributo *pro capite* come negli altri sistemi di lavoro, ma attraverso gli elenchi anagrafici dell'agricoltura; e si paga un contributo forfetario stabilito anno per anno; il che viene esattamente richiesto anche da questa legge, cioè il sistema normale che già troviamo applicato in tutti i settori dell'agricoltura.

D'altra parte, riagganciandoci a questo sistema, che cosa diciamo noi? Diciamo che viene data facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di sottoporre al Capo dello Stato, sentito il Servizio speciale per i contributi unificati in agricoltura, studiato quali siano le risultanze, cioè se la copertura

assicurativa dell'anno precedente sia in difetto o in eccesso, di venire, nel caso dell'eccesso, a coprire quel bisogno meno l'eccesso e, nel caso del difetto, di venire a stabilire un contributo che risponda presuntivamente alla necessità di copertura.

Con questo sistema dunque noi diamo la garanzia di copertura, ci premuniamo delle necessità di copertura matematica e soprattutto diamo ai lavoratori la garanzia che nessuno sfugge alla contribuzione, perché questa è la grande necessità relativamente all'obbligo contributivo. Diamo inoltre la garanzia che ogni lavoratore sia sicuramente coperto nel rischio. Del resto, è il Capo dello Stato che decide in base alla legge del 1938, che vige da 15 anni, che non ha dato alcun disturbo, ma anzi ha dato un esito così positivo (a parte la questione di un ettaro coltivo, coltivato magari a grano, rispetto a un ettaro coltivo, poniamo, di un'altra provincia con la stessa coltivazione e di differente rendimento; questa è un'altra questione), ma il sistema in sé ha dato un esito così positivo da darci piena garanzia della copertura agli effetti della contribuzione e, soprattutto, la garanzia della copertura del rischio assicurativo per i lavoratori.

A confortarci poi eventualmente che non si esca dalla formula e dalla prescrizione dell'articolo 76 della Costituzione, possiamo ricordare qui la legge 22 novembre 1949, n. 861, il cui articolo 2 dice che « per 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonché gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione (e qui vi è un inciso « compreso quello agricolo »), sarà modificata o determinata con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi ».

In questa legge indichiamo il modo e la formula prevista. Quindi, siamo perfettamente nell'ambito della Costituzione.

Si è detto da parte dell'onorevole Audisio che ieri si è fatto un tentativo rientrato di un nuovo testo della Commissione. Non ritengo di ritornare sulla discussione fatta ieri per dimostrare che non si trattava propriamente di un testo nuovo della Commissione, ma di rielaborazione in termini più tecnici dell'articolo sottoposto alla nostra attenzione. E a proposito della formulazione proposta ieri e che è stata ritirata (e non è un tentativo rientrato, perché non volevamo che sorgesse

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

sero dubbi di carattere politico o di altra strana natura!), dissi ieri: badate che l'unica aggiunta è quella che chiederete (e l'avete chiesta ed è strano che chiediate oggi quello che ripudiaste ieri), e cioè: là dove l'articolo 13 dice «tenendo conto del risultato degli esercizi precedenti», potremmo aggiungere, dato che è il primo anno di applicazione e non abbiamo perciò esercizi precedenti, che «per il primo anno di applicazione della presente legge la misura del contributo è stabilita tenendo conto degli indici di spedalità rilevati per la categoria dei coloni e mezzadri».

Io ritengo che, tutt'al più, a questo articolo 13 potremmo proporre, come ultimo comma aggiunto, proprio questa dizione. In tal modo avremmo risposto anche a questo interrogativo. Se ci atteniamo alla realtà e alla esperienza vissuta, vediamo che, senza fare di una cosa semplice e naturale e costituzionale un elefante, possiamo tranquillamente approvare l'articolo così proposto e, *ad abundantiam*, eventualmente, il comma aggiuntivo da me proposto agli effetti del riferimento per le spese di spedalità.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli onorevoli Audisio e Martuscelli sono stati presi da uno scrupolo di regolarità costituzionale. È chiaro che, se questa loro impostazione rispondesse alla verità, dovremmo essere tutti preoccupati. Ma mi pare che il loro scrupolo dipenda da una informazione non completa che essi hanno della materia, perché in effetti qui non si tratta né di richiamare la legge del 1926 sui poteri del Governo di emanare norme giuridiche, estranee ormai al nostro ordinamento giuridico, né tanto meno di richiamarsi alla legge del 1938 così come fu formulata nel 1938. Noi non possiamo dimenticare che vi è stato un fatto nuovo. Venuta la Costituzione della Repubblica, introdotto in questa Costituzione l'articolo 76, è intervenuta una legge speciale, quella che è stata ricordata poco fa dall'onorevole relatore, la legge del 22 novembre 1949, n. 861, che, fissando il termine di 5 anni dal 1949 e fissando i criteri, cioè il riferimento al fabbisogno delle singole gestioni, ha concesso al Governo di determinare, con decreti del Presidente della Repubblica, anno per anno i contributi previdenziali in tutti i settori compreso il settore agricolo.

Quindi, qui non vi è alcuna pretesa del Governo di sostituirsi al Parlamento con un

proprio atto puramente amministrativo, né si vuol fare rivivere la legge del 1926; ma si tratta semplicemente, con il richiamo nella legge in esame di quella del 1938 e dei provvedimenti successivi (fra i quali, evidentemente, in prima linea quello del 1949), di fare in modo che la determinazione della misura dei contributi per la Cassa malattie dei coltivatori diretti avvenga in virtù di delega, così come già avviene per tutti gli altri contributi previdenziali.

Di fronte a situazioni molto gravi verificatesi in altri paesi, noi oggi in Italia possiamo vantarci di avere un sistema previdenziale in perfetto equilibrio, proprio per questa possibilità che è stata offerta al Governo, e in modo particolare al Ministero del lavoro, di adeguare spese ed entrate, a seconda delle possibilità, ogni anno. È quello che si farà anche in materia di contributi per la Cassa malattie dei coltivatori diretti. Non tema l'onorevole Audisio che vi siano sperperi. Credo che il Ministero del lavoro abbia dato la prova (e ha avuto anche l'apprezzamento del Parlamento in sede di discussione del bilancio) di seguire criteri amministrativi rigorosi per gli enti che sono sotto la vigilanza del Ministero stesso.

La cassa sarà amministrata dai coltivatori diretti. Mi pare che sia una categoria la quale abbia una certa tendenza a spendere bene il suo denaro: lo guadagna con qualche difficoltà e quindi non credo che sia proprio la categoria che possa darsi alle spese pazzesche. Comunque, l'ente sarà sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, e sarà certamente il Ministero del lavoro a vigilare che le spese di gestione siano contenute nei limiti del giusto.

In sostanza, quindi, sia dal punto di vista costituzionale sia dal punto di vista dell'opportunità, mi pare che la disposizione dell'articolo 13 possa essere accolta dalla Camera: dal punto di vista della Costituzione, perché il richiamo alle leggi successive a quella del 1938 implica il richiamo alla delega di cui alla legge del 1949, che ha un termine prefissato, mentre nello stesso articolo 13, che è al vostro esame, sono fissati i criteri che pure sono necessari in base all'articolo 76 della Costituzione; dal punto di vista dell'opportunità si tratta di seguire la prassi vigente in materia di contributi previdenziali, una prassi che permetterà di adeguare la misura dei contributi ogni anno a quelle che sono le risultanze della gestione, ai fabbisogni secondo i criteri che sono suggeriti dallo stesso articolo 13.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953.

Quindi, credo che la Camera possa tranquillamente votare la disposizione così come è stata proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

MARTUSCELLI. Mi pareva che la Commissione intendesse apportare una piccola modifica.

REPOSSI, *Relatore*. Avevo detto che, *ad abundantiam*, si poteva aggiungere un comma.

PRESIDENTE. Comunque, l'emendamento non è stato presentato.

Gli onorevoli Cavallari, Grifone, Sampietro Giovanni, Venegoni, Negri e Miceli hanno proposto il seguente articolo 13-bis:

« Il contributo a carico dello Stato, di cui all'articolo precedente, è fissato nella misura annua di 10 miliardi di lire.

Detta somma verrà iscritta, a partire dall'esercizio provvisorio 1953-54, in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

GRIFONE. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Illustrando un emendamento al terzo comma relativo all'articolo 13 già dissi che nell'articolo 13-bis noi proponiamo una integrazione dello Stato per contribuire con una somma annua a rafforzare il fondo per le assicurazioni sociali ai contadini. Questa nostra proposta si basa essenzialmente sulle nostre proposte precedentemente illustrate, che miravano e mirano ad allargare la sfera di assistenza prevista nella presente proposta di legge.

Noi ci rendevamo e ci rendiamo conto che, volendo assicurare i coltivatori diretti non solo dal rischio della speditività ma a tutti i fini dell'assicurazione malattia, cioè per quanto riguarda le prestazioni sanitarie generiche e specialistiche e le prestazioni farmaceutiche, era necessario, non volendo sovraccaricare tutto l'onere di questa assistenza sui contadini, proporre un intervento statale che noi abbiamo fissato in una misura forfetaria iniziale di 10 miliardi. Ci rendiamo conto che questa misura forfetaria possa non essere sufficiente o anche essere superiore alle necessità del primo bilancio di questa nuova assicurazione.

Appunto per questo forse, molto opportunamente, gli onorevoli Audisio, Cremaschi Olindo ed altri hanno proposto un'aggiunta allo stesso articolo, cioè che il contributo a carico dello Stato, di cui all'articolo prece-

dente, sia fissato per il primo anno di gestione nella somma di 10 miliardi salvo, in sede di discussione del bilancio del lavoro, ad equiparare annualmente questa somma alle necessità che emergessero dai bilanci consuntivi delle singole annate.

Cioè, noi pensiamo che la Camera dovrebbe sostanzialmente deliberare sulla necessità che lo Stato senta il dovere di venire incontro all'assistenza per i contadini nella misura che sarà ritenuta necessaria dalle deliberazioni del Parlamento stesso in relazione all'ampliamento (che noi auspicchiamo) di questa prima assicurazione ad altre forme di assicurazione più sostanziali che completeranno questa prima assistenza che la Camera ha dettato.

Appunto per questo noi pensiamo che il modo migliore di sovvenire a questa integrazione sia quello di istituire un nuovo capitolo sul bilancio ordinario del lavoro e della previdenza sociale. Proponendo questo articolo 13-bis noi ci dichiariamo in anticipo assolutamente contrari, per le ragioni che diremo in seguito, a nuove imposizioni, adombrate appunto negli emendamenti degli onorevoli Bonomi ed altri. Noi partiamo dal concetto che non sia assolutamente il caso, nel considerare la necessità di assicurare i contadini, di introdurre in questa sede, tutt'altro che opportuna, nuovi oneri alla già esausta agricoltura italiana e specialmente alle economie povere dei contadini. Perciò pensiamo che il modo migliore e il più consono ai precetti costituzionali sia quello di introdurre un capitolo speciale sul bilancio del Ministero del lavoro che preveda lo stanziamento di una somma annualmente da stabilirsi, tenuto conto dei consuntivi precedenti di questo ramo assicurativo, per andare incontro nel modo più confacente alle necessità di questa gestione.

Questo è un punto essenziale su cui richiamo l'attenzione della Camera, questo è uno dei punti in cui maggiormente diverge la nostra posizione da quella di almeno una parte della maggioranza, la quale invece, pur avendo visto la necessità di un fondo integrativo, pur avendo consacrato l'ingiustizia estrema di voler far pesare sui contadini tutto l'onere di questa assicurazione, d'altra parte non sa a quale santo votarsi ed ha successivamente fatto una serie di proposte, in parte contraddittorie e strane, che stanno a dimostrare l'incertezza ed anche l'impreparazione tecnica con la quale il gruppo che propone questi emendamenti si presenta alla nostra attenzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

La nostra proposta è formalmente ineccepibile dal punto di vista finanziario, dal punto di vista del bilancio. Evidentemente presuppone, se questa somma di 10 miliardi si dovesse ritenere eccessiva o comunque gravosa per l'onere del bilancio, un riesame del bilancio del Ministero del lavoro e di altri bilanci, in modo da impedire, attraverso una decurtazione di altri stanziamenti, che questo nuovo stanziamento possa pesare al fine di far aumentare il *deficit* complessivo del bilancio.

Per parte mia e di coloro che hanno sottoscritto l'articolo 13-bis, dichiaro di accettare le varianti proposte dall'onorevole Audisio che corrispondono meglio al principio secondo il quale noi concepiamo questo stanziamento di 10 miliardi per il primo anno, salvo sempre il diritto del Parlamento, nell'esaminare il bilancio di previsione del Ministero del lavoro, a variare adeguatamente lo stanziamento stesso in relazione sia al consuntivo della gestione dell'anno precedente di questo ramo assicurativo, sia anche alla previsione della estensione dell'assicurazione stessa.

PRESIDENTE. All'articolo 13-bis Cavallari ed altri, primo comma, gli onorevoli Martuscelli, Miceli, Grifone, Audisio, Corbi, Gallico Spano Nadia, Laconi, Natali Ada, Ravera Camilla, Chini Coccoli Irene, Borioni, Saccenti e Borellini Gina propongono di aggiungere: « mentre il residuo contributo a carico dei coltivatori diretti sarà determinato annualmente per legge ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Onorevole Presidente, poiché sia il ministro sia il relatore hanno risposto in merito alla mia proposta relativa all'articolo 13 che si trattava di una questione esclusivamente formale, devo mantenere questo mio emendamento all'emendamento, in quanto che, evidentemente, vi è stata una risposta da parte del ministro e del relatore che non giudico convincente. Comunque io non discuto, la questione è superata dalla votazione e vedremo in pratica quali conseguenze e quali sviluppi potrà avere.

Io avevo fatto una lunga serie di considerazioni per quanto riguarda l'opportunità politica che per lo meno i contributi, nei primi anni della loro determinazione, siano stabiliti con una legge.

Questo mi pare che non sia affatto precluso, perché abbiamo un riferimento generico all'accertamento dei contributi. Quando noi stabiliamo che il contributo a carico dello

Stato deve essere una certa cifra, quando lasciamo la determinazione genericamente prestabilita dall'articolo 13 dell'attuale proposta di legge, evidentemente in sede di articoli successivi possiamo stabilire che quella parte di contributo che grava sui contadini, cioè sui coltivatori diretti, sia fissata con legge.

Ora, io non voglio ripetere quelle considerazioni politiche, di opportunità di carattere sociale, di giustizia, di controllo della categoria, di soddisfazione dei contadini, i quali hanno sempre una certa diffidenza, anche quando si approntano leggi di assistenza sociale, e che quindi, in questi contributi di carattere obbligatorio, debbono poter controllare quello che è il fabbisogno e la distribuzione, per lo meno al momento dell'impianto, così come si è fatto per l'« Inam », che poi aveva un carattere meno mutualistico del provvedimento attuale.

Io penso, per tutte queste ragioni, che l'imposizione obbligatoria di contributi ai contadini debba essere gelosamente riservata alla potestà legislativa, e non affidata al segreto (mi si consenta dire) della determinazione del potere esecutivo.

Io non voglio nemmeno avanzare il sospetto che, in sede di determinazione da parte del Ministero, la cosa possa esser fatta meno accuratamente o più superficialmente di quanto lo sarebbe se venisse fatta con legge. Ma io voglio dir questo; ci troveremo di fronte a un provvedimento che sarà varato senza che nessuno ne sappia niente.

Noi sappiamo che il privato cittadino resiste spesso a certe disposizioni di legge, perché le trova ingiuste; troverà ingiusta la determinazione della sua quota nei confronti di quella di un altro. Noi dobbiamo fare in modo che anche la base di questi accertamenti e della riscossione di queste nuove imposizioni che hanno carattere fiscale non sia sottratta al controllo ed alla discussione dei rappresentanti del popolo, quando è una importante categoria di lavoratori che deve pagare quei contributi.

Io mi auguro che, per evidenti ragioni di opportunità e di giustizia sociale, si voglia per lo meno accogliere questo emendamento parziale, anche se lo si debba limitare al solo primo anno (il che, praticamente, è già nella legge del 1949, qualora fosse applicabile in questo caso).

PRESIDENTE. In sostanza, ella ritiene che il suo emendamento non sia precluso dall'avvenuta votazione dell'articolo 13.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

MARTUSCELLI. Non è precluso, perché esso si riferisce solo a una parte determinata dei contributi.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta per la elezione di un rappresentante nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Invito gli onorevoli scrutatori a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Audisio, Cremaschi Olindo, Natali Ada, Imperiale, Chini Coccoli Irene, Marabini, Bettiol Francesco Giorgio, Gallico Spano Nadia, Marcelino Colombi Nella, Ricci Giuseppe e Bianco hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo che, a parer mio, costituisce un emendamento all'emendamento Cavallari ed altri:

« Il contributo a carico dello Stato, di cui all'articolo precedente, è fissato per il primo anno di gestione nella somma di 10 miliardi di lire.

Detta somma verra iscritta in apposito capitolo del bilancio di previsione 1953-54 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà adeguato in relazione al consuntivo dell'esercizio precedente ».

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Avrò pochissime parole da aggiungere a quanto ha detto il collega Grifone, perché già egli, nell'illustrare il suo emendamento, si è richiamato al nostro.

Ritengo che, essendo riconosciuta da tutti la crisi profonda esistente nell'agricoltura, e soprattutto nella piccola e media conduzione agraria; essendo da tutti riconosciuto che il problema delle cosiddette « forbici » ha inciso notevolmente sul tenore di vita delle famiglie contadine, per cui i prezzi dei prodotti agricoli non sono aumentati nelle stesse proporzioni in cui sono aumentati i prezzi dei prodotti industriali, oltre che per il fatto che le spese generali sono notevolmente aumentate nella conduzione agricola (soprattutto per quanto riguarda i gravami fiscali che incidono notevolmente sul costo dei prodotti agricoli), ritengo che lo Stato debba manifestare tangibilmente non la sua soli-

darietà, ma il suo dovere verso questa benemerita categoria dalla quale lo Stato ricava notevoli fonti di entrata per il bilancio.

E poi, siccome nello stesso disegno di legge si accenna ad una vaga possibilità che l'assistenza ai coltivatori diretti non sia soltanto limitata all'aspetto ospedaliero, ma che potrebbe essere estesa, in seguito, anche nel campo farmaceutico e medico, ritengo sia opportuno fin dal principio dar vita ad alcune provvidenze, che se non sono in definitiva, ancora, l'assistenza sanitaria completa, tuttavia rappresentano l'avvio per raggiungere questo obiettivo, senza trincerarsi dietro la necessità di attendere almeno un anno perché l'esperienza indichi la strada migliore da seguire.

Questa soluzione potrà essere trovata nel regolamento che concorrerà ad attuare questa legge o potrà essere lo stesso ministro del lavoro e della previdenza sociale a intervenire a questo riguardo. Infine, potrà anche essere lo stesso consiglio di amministrazione della cassa autonoma, così come previsto dal provvedimento, ad operare questo allargamento nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie della cassa stessa, riservandosi lo Stato di dare il contributo integrativo necessario alla quadratura dei conti.

Ho voluto fare queste dichiarazioni per sottolineare, soprattutto, la serietà di intenti che ci ha guidato nella presentazione del nostro emendamento e aggiungo che abbiamo chiaramente annunciato che per gli esercizi successivi ci si dovrà regolare sulla base dei consuntivi nella gestione precedente. Ciò significa che se i 10 miliardi saranno stati superiori al fabbisogno potranno essere diminuiti; qualora invece fossero stati inferiori alle necessità, si dovranno integrare con un altro contributo.

Io non credo che a questo riguardo possano sorgere delle difficoltà, perché il nostro emendamento ha tenuto ben presente il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, e noi ci siamo riferiti al prossimo esercizio finanziario lasciando da parte l'esercizio in corso. Occorre, quindi, che il ministro del lavoro e della previdenza sociale si faccia parte diligente e crei un nuovo capitolo di spesa nel suo bilancio. Detto questo, onorevoli colleghi, non mi rimane che invitarvi ad un gesto di solidarietà verso questa benemerita categoria di lavoratori e di pregare il Governo di accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un altro articolo 13-bis dell'onorevole Bonomi al quale sono stati presentati sub-emendamenti. In

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

realtà, questo articolo 13-bis dell'onorevole Bonomi tratta materia diversa in quanto prevede per l'attuazione dei compiti della cassa nazionale di assicurazione la istituzione di un fondo di integrazione. Limitiamo invece il nostro esame, per ora, all'articolo 13-bis dell'onorevole Cavallari e alle modifiche proposte dagli onorevoli Martuscelli ed Audisio.

Quale è il parere della Commissione sull'articolo 13-bis dell'onorevole Cavallari e sulle proposte degli onorevoli Martuscelli e Audisio?

REPOSSI, *Relatore*. Desidero subito replicare a quella che è stata una critica alla preparazione tecnica di questa legge e alle affermazioni da parte dell'opposizione rispondendo che gli emendamenti proposti rispondono ad una esigenza tecnica relativamente ai più vasti compiti cui si vuole risponda la legge. Se per formula perfetta si deve intendere: questa è la spesa, voi trovate il denaro, allora siamo d'accordo. L'importante è arrivare ad una formula la più perfetta possibile.

Qui si chiede, a titolo integrativo o a titolo di alleviamento dell'onere del contributo a carico dei coltivatori diretti, un intervento dello Stato, con la iscrizione in bilancio di 10 miliardi per esercizio — secondo la formula dell'emendamento Cavallari — oppure di 10 miliardi per il primo anno e di una somma adeguata alle risultanze del consuntivo per gli esercizi successivi — secondo la formula dell'emendamento Audisio.

Anzitutto, devo osservare che, quando si propone una spesa, l'articolo 81 della Costituzione esige anche la indicazione della fonte per la copertura della spesa.

Se bastasse chiedere la iscrizione in bilancio per qualsiasi provvedimento, che comportasse un onere per lo Stato, diventerebbe cosa molto facile legiferare.

AUDISIO. È stata aumentata la spesa per il riarmo.

REPOSSI, *Relatore*. Cosa c'entra il riarmo? Siamo sul piano tecnico. Comunque, quando il Governo aumenta le spese di riarmo, esso presenta la nota di variazione ed indica la fonte di ricupero.

Ma, quando si propone un aumento di spesa, da iscrivere in bilancio, senza indicare contemporaneamente la fonte di ricupero per la copertura, evidentemente, non si fa una proposta seria.

Comprendo benissimo la finalità della proposta e ne condivido lo spirito. L'abbiamo già detto anche in sede di discussione generale: se avessimo la certezza di poter disporre di

altri fondi, se fossimo sicuri che altre incombenze ed altri problemi non si presentassero per il Governo, non potremmo che essere tutti d'accordo per un aumento dell'onere a carico dello Stato, e troveremmo d'accordo — se ne avesse le disponibilità — anche il Governo.

Su un punto siamo, però, d'accordo; quello di trovare un mezzo per allargare le prestazioni; e di questo potremo discutere a fondo, quando verrà in discussione il successivo articolo 13-bis proposto dall'onorevole Bonomi; il quale indica anche la fonte per la copertura.

La Commissione non può accogliere i due emendamenti Cavallari ed Audisio, nella formulazione proposta.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sulla questione sollevata dagli emendamenti Cavallari ed Audisio ci siamo molto occupati in sede di discussione generale. In quella sede, io precisai le ragioni per cui non ritenevo possibile assicurare un finanziamento diretto da parte dello Stato per la gestione di questa assicurazione contro le malattie: ragioni di sistematica, in quanto la partecipazione dello Stato al sistema della previdenza sociale deve essere organicamente esaminata ed impostata; ragioni costituzionali, in relazione all'articolo 81 della Costituzione.

Ritengo, quindi, che la Camera debba senz'altro respingere gli emendamenti Cavallari ed Audisio, facendo, per altro, rilevare che, per quanto riguarda il sub-emendamento Martuscelli, la questione è superata dalla votazione sull'articolo 13, in cui si stabilisce anche per il primo anno, evidentemente, come devono essere determinati i contributi, cioè attraverso il decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, mantiene il suo emendamento?

GRIFONE. Ritiro il mio emendamento e appoggio quello dell'onorevole Audisio.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, mantiene il suo emendamento?

AUDISIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Audisio.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Bonomi, Stagno d'Alcontres, Gatto, Calcagno, Stella, Biasutti, Monticelli, Schiratti, Driussi, Fina, Natali Lorenzo, Se-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

meraro Gabriele, De Meo, Sullo e Bolla hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Per l'attuazione dei compiti della Cassa nazionale di assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, è costituito un fondo di integrazione mediante ritenute di lire cinque il chilogrammo sul prezzo dello zucchero e di lire due il chilogrammo sul prezzo del risone.

I fabbricanti, i raffinatori e gli importatori di zucchero, e l'Ente nazionale risi sono obbligati, sotto la loro responsabilità, ad operare le ritenute di cui sopra ed a effettuarne il versamento alla Cassa nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, saranno emanate le norme per la riscossione delle ritenute ».

GRIFONE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. L'emendamento Bonomi propone un aumento notevole di una imposta già esistente — quella di fabbricazione sullo zucchero — e l'introduzione di una nuova imposta di consumo sul risone: a me pare evidente che, a termini di regolamento o, quanto meno, di consuetudine, sarebbe necessario il parere della Commissione finanze e tesoro. Si tratta di una innovazione non lieve nella vigente legislazione, in materia tributaria. A me non risulta che la Commissione finanze e tesoro sia stata interpellata in proposito, e pertanto non mi pare che l'Assemblea possa ritenere infondata la mia richiesta di sentire il parere di detta Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 86 del regolamento dà facoltà alla Commissione finanze e tesoro di chiedere che la discussione sia rinviata quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata. Ma questa è una facoltà della Commissione finanze e tesoro.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Il quarto comma dell'articolo 86 del regolamento dice però che gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

Come vede, signor Presidente, manca quanto meno questa formalità.

PRESIDENTE. Non credo che nel nostro caso debba applicarsi questa norma. Qui si tratta di una proposta che riguarda nuovi tributi: non si tratta di aumento di spesa né di diminuzione di entrata; se mai, qui si tratta di aumento di entrata.

MARTUSCELLI. Noi sosteniamo che la tangente proposta sia una forma particolare di imposta che, invece di far carico all'organismo assistenziale, va a carico di persone che solo in parte possono avere qualche cosa in comune con gli assistiti. Comunque, noi riteniamo che, se non formalmente, essa abbia almeno sostanzialmente il carattere di un tributo e che, quindi, implichi una entrata e una corrispondente spesa: è cioè un mezzo particolare per evitare di porre direttamente a carico dello Stato i 10 miliardi, equivalente tuttavia a un sistema in cui lo Stato li erogasse dopo averli riscossi sotto forma di imposta.

PRESIDENTE. Qui si tratta esattamente dell'imposizione del tributo. Ma il comma quarto dell'articolo 86 del regolamento dice: « Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie ». Poiché questo emendamento non importa aumento di spesa né diminuzione di entrata, non doveva essere nemmeno trasmesso alla Commissione finanze e tesoro. Il che non significa naturalmente che se la Camera non accoglie tale punto di vista non possa deliberare di trasmetterglielo. Dico questo per chiarire che la Presidenza non ha mancato al suo dovere, perché non si tratta qui di uno dei casi contemplati dal comma quarto dell'articolo 86.

MARTUSCELLI. Non facciamo un appunto alla Presidenza per non aver trasmesso l'emendamento alla Commissione finanze e tesoro, perché riconosciamo che apparentemente questo emendamento si presenta come un trasferimento di fondi in favore di questo organismo e a carico di privati consumatori. Ma sostanzialmente non esiste nel nostro ordinamento giuridico un finanziamento di questo genere.

Questo emendamento maschera un tributo, cioè un aumento di spesa ed un corrispondente aumento di entrata. Ora come si può istituire un tributo, sia pure in una forma insolita per il nostro ordinamento giuridico, senza nemmeno informarne il ministro del tesoro, senza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

che la Commissione finanze e tesoro abbia espresso il suo parere? Noi solleviamo formalmente questa obiezione.

REPOSSI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI, *Relatore*. Mi pare che il regolamento sia chiaro. Qui non si tratta di un aumento di spesa: si tratta solamente di una proposta di una certa tangente per la quale la Presidenza non era obbligata a chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro. Forse il parere era piuttosto da richiedere per gli emendamenti degli onorevoli Audisio e Grifone, dove vi era una spesa per lo Stato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Aderisco al punto di vista manifestato dal relatore. In effetti noi ci troviamo di fronte ad una proposta per la quale mi riservo poi di esprimere la mia opinione sul merito, ma che non implica una riduzione di entrata né un aumento di spesa a carico del bilancio dello Stato. Quindi non mi pare che sia il caso di interpellare la Commissione finanze e tesoro, tanto più che essendo stato già da tempo depositato questo emendamento, la Commissione avrebbe potuto avvalersi della disposizione del primo comma dell'articolo 86 e farsi carico di esaminare questo emendamento.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor ministro, non è vero che l'emendamento sia stato depositato da tempo, perché soltanto ieri noi l'abbiamo trovato stampato.

L'emendamento Bonomi è stato formulato in due modi diversi. Cito a memoria, e non credo di sbagliarmi: il primo diceva d'imporre un balzello generico del 3 per cento su alcuni prodotti agricoli; il secondo precisava che i prodotti agricoli sarebbero stati lo zucchero, il tabacco e la canapa. Oggi vorreste imporre un balzello di lire cinque al chilo sullo zucchero e di lire due al chilo sul risone.

REPOSSI, *Relatore*. La sostanza rimane.

AUDISIO. Ma no! Se avete rinunciato alla canapa, vuol dire che vi è stato qualche intervento che vi ha spinti alla rinuncia; e così nei riguardi del tabacco.

Che cosa chiediamo? Di sentire il parere della Commissione finanze e tesoro, e voi non potete opporvi, perché noi ci appelliamo all'articolo 86 del regolamento. Qui viene prevista una nuova spesa. Io voterò a favore

della proposta Grifone, perché essa è giusta, equa, e si attiene ad una norma del regolamento.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Io vorrei pregarla, signor Presidente, di interrogare — se lo ritiene — il presidente della Commissione finanze e tesoro sulla questione in discussione. Io non sono dell'avviso del ministro, perché si tratta di una nuova imposta che interferisce sul bilancio dello Stato. Evidentemente, se si aumenta l'imposta sullo zucchero, tale aumento non può non incidere sull'imposta che il fisco potrà ricavare.

Ora, siccome il presidente della Commissione finanze e tesoro è presente in aula, sarebbe opportuno che egli, prima di passare ai voti, esprimesse la sua opinione, perché diversamente, con il suo silenzio, dovremmo pensare che è contrario (e del resto abbiamo saputo privatamente che una parte notevole della Commissione finanze e tesoro è sorpresa di questa proposta).

Nessun collega potrà dimostrare che queste nuove imposizioni non incideranno sulle finanze dello Stato.

Rivolgo personalmente all'onorevole Scoca l'invito di farci conoscere la sua opinione, altrimenti, in caso di silenzio, dovremmo pensare che egli abdica o è connivente con questa sopraffazione.

PRESIDENTE. Mi pare che ella adoperi a sproposito parole grosse. Ci troviamo di fronte ad un emendamento il quale comporta un tributo nuovo a carico di determinate produzioni, ma non importa, né direttamente né indirettamente, aumento di spesa per l'erario o diminuzione di entrata per l'erario.

A parte ciò, l'emendamento — che non è stato presentato ieri, ma, come risulta dal fascicolo stampato, nella seduta del 24 febbraio — venne trasmesso, secondo quanto mi informano gli uffici, alla Commissione finanze e tesoro, che non ha creduto di doversi valere della facoltà concessale dal regolamento per esprimere un proprio giudizio in merito.

Comunque, se l'onorevole Scoca desidera prendere la parola, gliene darò facoltà.

Voci al centro. Non è in aula.

PRESIDENTE. E dove l'aveva visto l'onorevole Grifone?

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Io non contesto affatto l'esattezza delle sue dichiarazioni, signor Presidente, ma rilevo che, ogni qual volta si è trattato di aggravii fiscali o finanziari, si è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

sempre sentito il parere della Commissione finanze e tesoro. Nel caso presente, non vi è dubbio che, se l'aggravio ora discusso fosse stato previsto nel progetto originario della proposta Bonomi, il parere della Commissione ci sarebbe stato, obbligatoriamente. Ma dal momento che la proposta è venuta nel corso della discussione, a me sembra opportuno, se non altro per ragioni di cautela, che si senta l'autorevole parere della Commissione competente, il che, oltre tutto, non ritarderebbe l'entrata in vigore della legge, perché la Commissione potrebbe essere convocata per domani ed esaminare la questione in una sola seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'emendamento Bonomi alla Commissione finanze e tesoro.

(Non è approvata).

L'onorevole Bonomi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BONOMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione della mia proposta di legge in Commissione, questa fu d'accordo sulla necessità di trovare una forma indiretta di finanziamento per la Cassa. Il mio emendamento traduce appunto la proposta in termini concreti, e cioè prevede un contributo del 3 per cento su determinati prodotti agricoli. È sorto in alcuni colleghi il dubbio che la proposta così formulata fosse contro la Costituzione, che si trattasse, cioè, di una delega in materia finanziaria al Governo. Per questa ragione io e gli altri colleghi ne abbiamo modificato il testo.

È la prima volta che il Parlamento italiano è invitato a discutere una forma di contribuzione di questo genere. Noi chiediamo, praticamente, di riversare sul consumatore una parte delle spese necessarie per dare l'assistenza ospedaliera ai coltivatori. Lo diciamo chiaro, perché nessuno pensi che la ritenuta delle 5 lire e delle 2 lire, rispettivamente per lo zucchero e per il risone, debba ricadere sul produttore: noi riteniamo di farla ricadere sul consumatore. *(Proteste all'estrema sinistra).*

Onorevoli colleghi, vi prego soltanto di un momento di attenzione. Quando il coltivatore va ad acquistare i concimi, il prezzo di questi è la risultante dei vari elementi del costo di produzione, che vanno dalla materia prima alla manodopera, alle spese generali, alle spese per l'assistenza e la previdenza degli operai che producono i concimi. *(Approvazioni al centro e a destra).*

Quando il coltivatore acquista l'attrezzo agricolo, piccolo o grande che sia, viene a pagare un prezzo che è la risultante di vari coefficienti di costo e, fra questi, sono anche le spese per l'assistenza ai lavoratori dell'industria.

Una voce all'estrema sinistra. E i profitti?

BONOMI. Non ho detto che sia soltanto questo. Nessuna meraviglia quindi che anche in agricoltura si adotti una volta tanto il sistema che è regola negli altri settori.

AUDISIO. Chiederò l'appello nominale su questo.

BONOMI. L'appello nominale? D'accordo in pieno: lo chiedo io. *(Commenti).*

Ma, onorevoli colleghi, vorrei a questo punto fare una constatazione di carattere generale e riassumere in un dato sintetico quello che la collettività paga oggi per l'assistenza e la previdenza di coloro che lavorano nell'agricoltura, dai braccianti ai coloni parziari e gli altri: il consumatore italiano — il consumatore di prodotti agricoli — paga su tutti i consumi un onere complessivo di circa 40 miliardi sino al 1952, perché appunto a 40 miliardi ammonta la cifra totale dei contributi unificati che l'agricoltura riversa, in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, sui prezzi dei prodotti agricoli.

Qui non è questione di fare della demagogia e di nascondersi dietro questo o quel paravento. A chi più di me conosce i problemi dell'industria non è certo ignoto quanto paghi il consumatore italiano acquistando i prodotti e i manufatti nazionali: non 40 miliardi, come per il settore agricolo, ma circa 400 miliardi. Questa è la cifra esatta! *(Approvazioni al centro e a destra).* Questa è la cifra esatta che viene riversata sui consumatori. *(Commenti).*

Onorevoli colleghi, parlo anche ai colleghi della mia parte che possano avere qualche preoccupazione. Si tratta di studi precisi. Gli oneri per contributi assistenziali e previdenziali in Italia supereranno nel 1953, e di molto, il mezzo milione, mentre per l'agricoltura siamo a 40 miliardi, che potranno arrivare a 47, con qualche altra piccola maggiorazione, o a 51 miliardi, rispetto a un totale di oltre 500 miliardi che la collettività spende per assicurare gli altri lavoratori. Non dimentichiamo che siamo di fronte ad una contribuzione che non riguarda 10 o 100 mila interessati ma un numero di persone che supera i 7 milioni! È inutile proclamare che l'agricoltura è fatta da gente che ha bisogno per poi, quando chiediamo un sacrificio, opporvisi per ragioni demagogiche e nient'altro che per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

questo! (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, non siamo i primi a battere questa strada. In Francia proprio l'11 agosto scorso quel Parlamento quasi all'unanimità (con soli 5 voti contrari), votava, in aggiunta all'assistenza malattia che già esiste, anche la previdenza, la pensione per i coltivatori diretti, da pagarsi attraverso una cassa autonoma da finanziare con una percentuale su tutte le importazioni ed esportazioni agricole.

Ma passiamo alla due voci prese in esame, anche perché si è parlato della canapa, che poi ad un certo momento è « rientrata ». In un primo tempo, io ed altri colleghi avevamo proposto: zucchero, canapa, tabacco. Poi abbiamo ripiegato su due soli prodotti e ne abbiamo cambiato uno.

Una voce all'estrema sinistra. Perché?

BONOMI. Non c'è niente da nascondere. Se ella volesse riproporre anche la canapa, le darei il mio appoggio immediatamente.

Perché abbiamo proposto lo zucchero? Prima di tutto, bisognava considerare dei prodotti sui quali fosse possibile la ritenuta o l'applicazione del contributo. Infatti, se si prendono in considerazione prodotti non controllati, possiamo stabilire tutte le norme che vogliamo, ma difficilmente si potrebbe reperire quanto è necessario. Invece, come tutti sanno, lo zucchero ha oggi un prezzo che è la sintesi del costo agricolo e del costo industriale ed anche di qualche cosa che va nelle casse dello Stato, che sono le casse di tutti. Trattandosi quindi di un prodotto controllato attraverso la tassa di fabbricazione, si può facilmente procedere alla ritenuta di 5 lire al chilo sul suo prezzo.

Quanto ricaviamo? La produzione annua oscilla fra i 6 o 7 milioni di quintali. Dovremmo arrivare a 3 miliardi e 2, o a 3 miliardi e 3, o a qualcosa di simile.

Qual è l'incidenza sul bilancio familiare? Ognuno di voi può farne il calcolo. Prendendo di base un consumo di 10 o 12 chilogrammi di zucchero a testa, possiamo arrivare alle 50 o alle 60 lire all'anno: 50-60 lire che, attraverso il congegno della contingenza, la massima parte dei lavoratori riversa sulla collettività. Non dimentichiamolo.

Ma dite: siete proprio preoccupati di questo presumibile aumento del costo della vita di 50-60 lire all'anno? La risposta è molto semplice. Lo scorso anno, proprio in questi giorni, è avvenuto semplicemente questo: che a un dato momento i giornali hanno dato notizia di una certa agitazione

sindacale degli operai panificatori. Dopo poco tempo, alla chetichella, il prezzo del pane in Italia, mercé quella agitazione, è aumentato da 6 a 12 lire al chilogrammo senza che la farina fosse maggiorata di un solo centesimo al chilo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, sono fatti, non sono accuse né calunnie.

MARTUSCELLI. Potevate aumentare benissimo i salari senza aumentare il prezzo del pane.

BONOMI. Soltanto perché allora si trattava di una categoria di lavoratori organizzati dalla C. G. I. L. tutto andava bene; oggi perché è in giuoco l'interesse della categoria dei piccoli coltivatori, niente va bene e dite che facciamo della demagogia. (*Applausi al centro e a destra*). Ritengo di essere obiettivo in queste mie affermazioni. Nessuno si è strappato le vesti, nessuno ha gridato. Sono d'avviso che 6 lire al chilo sul prezzo del pane siano qualcosa di ben diverso nel bilancio familiare che non le 5 lire al chilo sul prezzo dello zucchero, perché di pane se ne consuma molto di più.

Ma vi è un altro precedente anche in casa nostra. Se non sbaglio (mi si corregga eventualmente) per la Cassa di previdenza degli avvocati è previsto, che sul frutto del loro lavoro si possa applicare una percentuale per l'assistenza o la previdenza.

AMENDOLA GIORGIO. Che bel paragone!

BONOMI. A questo proposito qualcuno potrà sollevare questa obiezione. La parcella è il frutto del lavoro dell'avvocato; lo zucchero è il frutto del lavoro del coltivatore; però voi riversate questo onere su tutti e date l'assistenza soltanto ad una categoria di agricoltori. Soltanto i coltivatori italiani ad un dato momento potrebbero opporre: poiché riversate, attraverso una ritenuta sullo zucchero, un contributo su tutti i consumatori vogliamo che i benefici siano estesi a noi tutti: invece qui abbiamo adottato un principio sociale che per la prima volta viene applicato. Ieri infatti abbiamo ritirato l'emendamento delle 100 giornate, onorevoli colleghi sindacalisti! Ricordate che anche per l'assicurazione dei braccianti vi è un minimo di giornate lavorative al di sotto delle quali non si corrisponde nessuna assistenza. Noi, invece, abbiamo ormai stabilito di dare l'assistenza a chi pagherà anche 150 lire per persona. Questo significa lavorare per una vera giustizia sociale non per fare della demagogia. Molte volte si parla nelle battaglie elettorali delle benemeritenze della categoria

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

dei coltivatori. Oggi siamo di fronte ad una legge che assicura l'assistenza ospedaliera a questa categoria, e che prevede però inizialmente di farne sostenere il costo alla categoria. Si sarebbe potuto chiedere che fosse lo Stato a pagare. Ma lo Stato avrebbe dovuto prima o poi istituire un'altra imposta, perché lo Stato non crea dal nulla la ricchezza. Lasciamo la demagogia, e una volta tanto dimostriamo concretamente di andare incontro ai coltivatori. Andare incontro ad essi significa semplicemente dare la possibilità, attraverso i 3 miliardi e mezzo che devono venire dallo zucchero e il miliardo e più che verrà dal risone, di poter pagare domani il 50 per cento dell'assistenza ospedaliera. Significa anche, per molte province, rendere possibili altre forme di assicurazione. Questo è l'invito concreto che rivolgo alla Camera. Accettiamo questo emendamento, e compiremo un atto di giustizia nei riguardi dei produttori veramente benemeriti degli interessi della patria. (*Applausi al centro e a destra*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta per la elezione di un rappresentante nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

Votanti 289

Hanno ottenuto voti: il deputato Cavalli, 248.

Voti dispersi 14.

Schede bianche 26.

Schede nulle 1.

Proclamo eletto il deputato Cavalli.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bellato — Bennani — Bernardinetti — Bersani — Bertinelli — Bertola — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bottai — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Cappi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Fila-

delfio — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Cecchini Lina — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cuttitta — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — De Vita — Diecidue — Dominedò — Donatini — Driussi. — Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grazia — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lecciso — Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lucifredi — Lupis.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Meloni Mario — Menotti — Micheli — Mievile — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Montolese — Mussini.

Natali Lorenzo — Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Palenzona — Parente — Pastore — Peco-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

raro — Perlingieri — Perrone Capano — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Sica — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchì — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudi-sco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

Sono in congedo:

per motivi di famiglia:

Adonnino.

Borsellino.

Lizzadri.

Mastino del Rio.

Petrucci.

per motivi di salute:

Alicata.

Berti Giuseppe fu Giovanni — Bontade Margherita — Rovetti.

Russo Perez.

Salvatore.

Turco.

per ufficio pubblico:

Benvenuti.

Gui.

Montini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bertola, Cagnasso, Tomba, Bima, Cremaschi Carlo, Titomanlio Vittoria, Nicotra Maria, Poletto, Menotti e Geuna hanno proposto di sopprimere, nell'articolo aggiuntivo Bonomi al comma primo, le parole: « e di lire 2 al chilogrammo sul prezzo del risone » ed al comma secondo le parole « e l'Ente nazionale risi ».

L'onorevole Bertola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERTOLA. Sembra a me e ad altri colleghi che la proposta Bonomi presenti alcune incongruenze intrinseche che possono dare origine a gravi conseguenze, almeno in uno o due settori dell'agricoltura italiana. L'onorevole Bonomi propone che, per la costituzione di questo fondo di integrazione, si stabilisca una ritenuta di lire 5 al chilogrammo sul prezzo dello zucchero e di lire 2 al chilogrammo sul prezzo del risone.

Ora sembra a me, per una questione di principio, o se si vuole, di giustizia distributiva, che, accettato il principio che per costituire questo fondo di integrazione si debbano applicare delle ritenute sui prodotti agricoli (questione di fondo sulla quale io non discuto, ma posso riconoscerne l'opportunità), sembra a me e ad alcuni colleghi che per una ragione di giustizia distributiva questa ritenuta si sarebbe dovuta applicare a un gruppo piuttosto vasto di generi prodotti su tutta o quasi l'estensione del territorio. Se è vero che il beneficio è a favore di tutta la categoria dei coltivatori diretti, è su tutti o almeno su i più importanti prodotti agricoli che si dovrebbe applicare questa ritenuta. Perché altrimenti verremmo a gravare soltanto sullo zucchero e sul riso, che sono, specialmente il riso, prodotti tipici della produzione (il riso si coltiva quasi esclusivamente in tre province italiane).

Ora è vero quello che ha detto l'onorevole Bonomi, cioè che questa ritenuta non è tanto a carico dei produttori quanto sarà a carico, nella realtà, dei consumatori. Però devo far notare una conseguenza che se non è di oggi può essere, anzi sarà certamente, temo, di domani. Il riso, in queste tre province, ha una produzione, *grosso modo*, che si aggira sugli 8 milioni di quintali; due lire a chilogrammo comporta una ritenuta annua di un miliardo e 600 milioni che grava su un prodotto agricolo che si coltiva in 3 province. Se poi si pensa alla provincia più tipica della produzione del riso, quella di Vercelli, noi abbiamo che su una sola provincia graverebbe una ritenuta che supera, e non di poco, il mezzo miliardo.

L'onorevole Bonomi può dire ancora una volta; ma questa non grava sui produttori, grava sui consumatori; ed è vero. Ma la conseguenza è grave lo stesso, perché siamo in un giuoco economico dove la vendita di un prodotto è determinata in modo particolare dal suo prezzo assoluto e dal prezzo relativo degli altri prodotti concorrenti. Se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

si applica una ritenuta di 200 lire al quintale sul risone, necessariamente il prezzo del risone o del riso verrà ad essere aumentato, e proprio perché graverà sui consumatori.

È vero che oggi attraversiamo un momento di congiuntura favorevole, ma non è affatto detto (e purtroppo la storia ce lo insegna) che fra un anno o due o tre non si abbia una crisi di questo prodotto (anzi, questa è prevedibile stando ai dati ricavabili dall'esperienza del passato), crisi che diventerà particolarmente difficile se si applicherà questa ritenuta di 200 lire al quintale.

Io non protesterei se detto onere gravasse anche su altri prodotti. Il perché è evidente. Perché questa necessità di costituire il fondo graverebbe su una estensione più vasta e perciò con una intensità che sarebbe minore; perché, invece di gravare su un solo prodotto, graverebbe su altri prodotti in concorrenza e perciò se ne risentirebbe meno in un momento difficile.

Queste sono le considerazioni di cui vorrei che l'onorevole Bonomi tenesse conto. Io vorrei ricordare a lui (e il ricordo è inutile perché lo sa meglio di me) che l'Ente nazionale risi, quell'Ente cui ci si richiama nel secondo comma a proposito della ritenuta, fu creato proprio in un periodo di crisi di vendita del riso per un eccessivo prezzo, e che si dovette studiare una particolare combinazione per superare detto periodo di crisi.

Ora, se questo strumento che è nato per favorire la vendita, e perciò la produzione, voi lo trasformate anche in un'ente a carattere fiscale, voi gli fate perdere una caratteristica fondamentale. Necessità fa legge, voi direte. Sta bene, ma ad un patto: che questa necessità sia sostenuta più o meno ugualmente da una vasta categoria, perché altrimenti diventa un'ingiustizia, se non assoluta, distributiva.

È per questo che io ho proposto col mio emendamento di togliere questo gravame sul riso. Sono disposto a ritirarlo, come ho detto qualora mi si dimostri che trattasi di onere che grava non su un unico prodotto bensì su parecchi prodotti. Vorrei dire anche che sarei disposto a ritirarlo qualora mi si dicesse: oggi per il riso è un momento favorevole, per la canapa è sfavorevole.

Si limiti almeno la ritenuta soltanto per un anno. In seguito, l'esperienza ci dirà quali altri prodotti potranno essere assoggettati a questa ritenuta; e se fra questi prodotti vi dovrà essere anche il riso, non sarò certamente io, che pur indegnamente rappresento la provincia più colpita, che protesterò, qua-

lora gli eventi mi porteranno ancora qui, perché sento che vi è non soltanto una responsabilità di ordine provinciale, ma una responsabilità di ordine nazionale.

Lo so, per l'esperienza che ho qui acquisito, che non si deve provvedere in favore di una sola categoria di persone o di una sola zona del territorio nazionale; ma ho anche imparato che le leggi non si debbono fare a danno di una zona del territorio nazionale, quando le esigenze sono di carattere nazionale.

Questi sono i motivi che hanno indotto me ed alcuni colleghi a presentare questo emendamento, che io desidero che la Camera prenda in particolare considerazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Viola, Audisio, Cremaschi Olindo, Bianco, Giolitti, Miceli, Torretta, Venegoni e Dal Pozzo, hanno proposto, nell'articolo aggiuntivo Bonomi, di sostituire, al primo comma, dopo la parola « mediante », le altre parole con le seguenti « il versamento del 50 per cento degli utili della Federazione italiana dei consorzi agrari ».

L'onorevole Corbi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORBI. Nel proporre questo emendamento, sono stato mosso dalla considerazione del fatto che proponente di questa legge è un parlamentare il quale ha l'onore di rappresentare la categoria — o una larga parte — dei coltivatori diretti e nel contempo ha la ventura di essere il sommo dirigente della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Essendo la Federconsorzi istituto che deve proporsi esclusivamente l'interesse dei contadini, mi parrebbe che per la Federazione stessa fosse questa un'occasione preziosa per dimostrare non solo la propria utilità, ma anche come essa si adoperi, con i fatti, ad assicurare ai contadini un'assistenza che non può essere soltanto tecnica e commerciale, ma anche quella così vivamente perorata poco fa, dallo stesso proponente del provvedimento.

Quale migliore occasione, quindi, per un uomo il quale si dice amico tenace e convinto di una delle categorie più bisognose di assistenza, più vaste, più dimenticate?

La Federconsorzi realizza ogni anno utili considerevolissimi, di cui qui non mi è possibile precisare l'ammontare perché, come è noto, sui conti della Federconsorzi non è mai possibile vedere con chiarezza. Credo, tuttavia, che a questa mia giustificata deficienza possa sopperire lo stesso onorevole Paolo Bonomi che certamente conosce a quanto ammontano gli utili della Federconsorzi; e sia detto per inciso, sarebbe bene che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

il Parlamento, il paese, l'opinione pubblica, una buona volta li conoscessero, e non soltanto attraverso le dichiarazioni del presidente della Federconsorzi, ma attraverso le dichiarazioni del ministro dell'agricoltura, il quale ha il dovere e il compito di controllare questo istituto.

La Federconsorzi, non vi è dubbio, realizza considerevoli utili che le provengono non solo dalla sua normale attività prevista dallo statuto; ma le provengono soprattutto dalle gestioni speciali che il Ministero dell'agricoltura, lo Stato le affida. In tal modo, la Federconsorzi riesce a realizzare considerevoli somme non per la sua capacità amministrativa o commerciale, ma unicamente per il fatto che viene a trovarsi in una situazione di monopolio. Da ciò ne consegue, che se voi non volete, come noi abbiamo richiesto, andare incontro ai contadini mediante lo stanziamento in bilancio di 10 miliardi perché secondo voi si graverebbe oltremodo l'onere dello Stato, fate almeno in modo che gli utili realizzati dalla Federconsorzi — non tutti, almeno il 50 per cento — vengano devoluti a questa opera di giustizia tanto caldamente da tutti invocata. Assegnando il 50 per cento degli utili della Federconsorzi a questa cassa, noi non facciamo altro che riversare ai contadini in gran parte quello che essi stessi hanno dato attraverso i concorsi agrari alla Federconsorzi stessa. I contadini non riconoscono l'utilità delle funzioni alle quali si dedica la Federconsorzi; essi vorrebbero vedere in essa un organo di tutela dei loro interessi e non un « carrozzone » che unicamente si preoccupa di realizzare facili e lauti guadagni.

STELLA. Quando era commissario Spezzano, ella non parlava così !

CORBI. Essi sarebbero indotti a meno aspra avversione nei confronti della Federconsorzi se questa restituisse loro qualcosa che loro appartiene.

In questo modo, si darebbe prova di buona volontà e non si verrebbe a gravare le finanze dello Stato, senza nel contempo sottoporre i coltivatori stessi ad un contributo eccessivo, specie se si tiene conto che in alcune regioni d'Italia essi versano nella più profonda miseria, sicché il contadino sarebbe portato a ritenere che, anziché aiutarlo, lo si voglia tassare ancora di più. Soprattutto in considerazione del fatto che si è voluto creare una apposita organizzazione con nuovo consiglio di amministrazione, con nuovi funzionari, che graveranno, in parte considerevole, sul bilancio del nuovo istituto.

Mi auguro che il proponente e la Commissione accolgano questa proposta, nella quale, per altro, mi sono limitato alla federazione dei consorzi agrari, mentre sarebbe stato molto più opportuno riferirsi anche agli utili delle società affiliate alla federazione.

Non credo che il Governo abbia motivo di respingere questo emendamento perché la sua accettazione non porta ad alcun onere per lo Stato.

Il mio emendamento sopperisce ad alcune giuste esigenze e risponde a principi di moralità, più volte invocati in quest'aula — in particolar modo a proposito di questo istituto — ed ai quali sarebbe tempo di dimostrarsi sensibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli propone di sostituire, al primo comma dell'articolo aggiuntivo Bonomi, alle parole « ritenute » e successive le altre: « aumento del 2 per cento della sovrimposta erariale sui terreni aventi l'imponibile annuo superiore alle lire duemila ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, veramente nasce sotto stranissimi auspici questa strana organizzazione, che doveva essere, invece, una normale organizzazione mutualistica, fatta per sopperire ad una esigenza vivamente sentita in una vasta categoria di lavoratori.

Lo Stato — si dice — non può integrare il fondo necessario al funzionamento di questa cassa. E ci vengono così respinti gli emendamenti, proposti per porre a carico dello Stato un contributo di 10 miliardi. Allora ci si aspetterebbe che i fondi necessari al funzionamento dell'assistenza mutualistica di questo istituto venissero posti a carico — come discende dalla legge, dalla Costituzione, dalla logica, dal buon senso, dalla serietà legislativa, consentitemi di dirlo — della categoria, degli assistiti stessi oppure delle categorie, che, magari indirettamente, traggono vantaggio dal lavoro degli assistiti, cioè, in questo caso, dei proprietari di terreni, di coloro che ricavano dai terreni delle rendite di una certa entità.

Invece, noi ci troviamo di fronte ad un emendamento Bonomi, che, onorevoli colleghi, io desidero segnalare alla vostra attenzione e raccomandare per un esame approfondito.

Nientedimeno, per l'attuazione dei compiti della cassa nazionale assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, è costituito un fondo di integrazione mediante ritenuta di « lire 5 il chilogrammo sul prezzo dello zuc-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

chero e di lire 2 il chilogrammo sul prezzo del risone ». Perché sono stati scelti questi due prodotti per incrementare i fondi della costituenda cassa? Nessuno lo saprà mai. Che c'entrano lo zucchero ed il risone per l'assistenza ai coltivatori diretti? Chi deve pagare? « I fabbricanti, i raffinatori e gli importatori di zucchero e l'Ente nazionale risi sono obbligati, sotto la loro responsabilità, ad operare le ritenute di cui sopra ed a effettuarne il versamento alla Cassa nazionale ».

Ecco nella rete una gran cerchia di persone che nulla hanno a che vedere con l'assistenza ai coltivatori diretti. L'impostazione prevista da questo emendamento rappresenta un trasferimento aberrante di un onere a carico di categorie che sono ad esso del tutto estranee. Questo è assolutamente contrario ai principi fondamentali della nostra imposizione fiscale, della nostra Costituzione e di tutto il nostro sistema legislativo.

Permettetemi, però, di mettere in rilievo l'aspetto sociale più grave dell'emendamento Bonomi. L'onorevole Bonomi è riuscito a strappare degli applausi ai colleghi della sua parte, ma non è d'accordo quando si propone di porre un contributo a carico della Federconcorzi. Ed allora, almeno, sia d'accordo nel porre a carico oltretutto degli stessi interessati, dei grossi proprietari che indirettamente si avvantaggiano di questa assistenza sociale. Questo solo è consentito dalla Costituzione.

Né va dimenticato che la proposta equivale all'imposizione di una nuova tassa. Mi dispiace che la Camera abbia votato in senso contrario negando l'evidentissimo carattere di tributo di questa nuova imposizione. Si tratta — si badi bene — di una imposta di consumo, cioè di una di quelle imposte che gravano sempre e soltanto sui ceti popolari. Se poi si riflette sulla funzione energetica fondamentale che hanno nell'alimentazione umana lo zucchero ed il riso, se ne deduce come effettivamente si incide in una materia delicatissima come quella del consumo di generi essenziali all'alimentazione umana, specie dei bambini e dei malati.

Credo che una escogitazione più mostruosa di questa difficilmente si possa concepire. Noi desideriamo sottolineare le responsabilità chiedendo l'appello nominale su questo nuovo balzello aberrante che colpisce categorie non interessate per una funzione, lodevole dal punto di vista sociale, ma che dovrebbe gravare sui ceti più abbienti, e comunque indirettamente o direttamente interessati alla funzione dell'assistenza.

Ecco perché il mio emendamento chiede che il fondo per il funzionamento della Cassa non sia attinto — ed è inutile che, facendo della demagogia, ci accusiate di essere contro i coltivatori diretti — in altre tasche, perché questo rappresenta un atto illegittimo ed aberrante, socialmente inqualificabile e giuridicamente anticostituzionale. Si dice che praticando questi aumenti sul prezzo dello zucchero e del riso non si incide sul costo della vita; invece noi sappiamo che il costo della vita è costituito da una concatenazione di elementi per cui l'aumento di un prodotto si riflette su tutti gli altri prodotti con ripercussioni talvolta assurde e imprevedibili, ed angosciose, quando si tratta di consumi essenziali all'alimentazione umana.

Noi abbiamo chiesto, col nostro emendamento, che il fondo venga costituito aumentando del 2 per cento la sovrimposta erariale sui terreni. In realtà, devo confessare che noi siamo stati un po' sorpresi dall'emendamento Bonomi, che è stato presentato appena 48 ore fa, e mi consentirete di affermare che 48 ore non sono sufficienti per procurarsi tutti i dati necessari a stabilire quale cifra raggiunga l'aumento che io suggerisco sulla maggiore proprietà terriera. Si badi, non sulla piccola proprietà terriera, perché il mio emendamento esclude da questo aumento di sovrimposta tutti i proprietari terrieri che hanno un imponibile annuo inferiore alle lire 2 mila.

Siccome sappiamo che gli imponibili di terreni non revisionati sono piuttosto bassi, questo emendamento viene a colpire proprietari che hanno decine e decine di ettari di ottimo terreno, e che quindi possono ben pagare questo fondo assistenziale.

Però, pur non avendo dati precisi, ho motivo di presumere che il fondo, con quell'aumento di imposta erariale da me suggerito, venga a colmare approssimativamente le esigenze della Cassa. Comunque, in questo senso vi è anche un altro emendamento, che è più aderente a questo concetto, e che svilupperà l'onorevole Grifone.

Io mi auguro che il mio emendamento venga accolto. Ma, se vi fossero ragioni tecniche da opporre al suo accoglimento, io chiederei di respingere sempre l'emendamento Bonomi, e accetterei ogni suggerimento per la determinazione di un sistema diverso, tale però da far gravare sui diretti interessati questa funzione di assistenza sociale, che voi invece volete convertire in un'aberrazione sociale, perché tale assistenza volete farla gravare sui consumi popolari, e su un aumento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

del costo della vita. Spero che l'emendamento venga accolto; in caso contrario, invito comunque la Camera a non approvare l'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un nuovo terminé e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze »;

« Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari »;

« Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Sospendo la seduta fino alle ore 21,20.
(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21,20).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato, il 19 corrente, dopo che era stata respinta una proposta di rinvio alla Commissione per una nuova formulazione dell'articolo 4. Sull'articolo 4 era stato dichiarato dall'onorevole Moro, in un intervento che stava tra la discussione dell'articolo e la dichiarazione di voto, che il suo gruppo accettava il testo del Senato; e l'onorevole Co-

dacci-Pisanelli da parte sua dichiarava di non insistere sull'emendamento all'articolo 4 stesso.

In questa situazione penserei di domandare a coloro che avevano chiesto di parlare sull'articolo se mantengono la loro iscrizione. Onorevole Martuscelli?

MARTUSCELLI. La mantengo.

TESAURO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, Relatore. A nome della Commissione, vorrei sottoporre alla Presidenza l'opportunità di discutere stasera ed eventualmente approvare tutti gli articoli all'infuori del 4, essendo assenti alcuni colleghi che mi risulta avrebbero dovuto parlare su di esso. D'altra parte ho ragione di ritenere che su tali articoli non vi saranno sostanziali contrasti, per cui si giungerà alla loro approvazione con una certa sollecitudine.

PRESIDENTE. Dal momento che non vi sono modificazioni al testo del Senato dell'articolo 4, penso che esso non dovrebbe offrire materia per una lunga discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martuscelli.

MARTUSCELLI. Volevo anzitutto fare una richiesta preliminare. L'onorevole Moro, nell'intervento che fece a nome del gruppo democristiano, dichiarò di accedere al testo del Senato, e, quindi di non aderire alla nuova formulazione della Commissione per quanto riguardava tutti gli articoli, ad eccezione del 7 e del 48. Io penso che sarebbe opportuno che anche la Commissione dichiarasse se è dello stesso avviso, perché, in questo caso, io potrei limitarmi a viluppare alcune osservazioni intorno agli articoli 7 e 48 sui quali si mantengono le modificazioni; mentre, per quanto riguarda l'articolo 4, non accennerei che alle osservazioni di carattere politico fatte dall'onorevole Moro, pur essendo d'accordo con l'onorevole Leone circa l'impossibilità che la Camera interpreti la Costituzione in questa sede.

PRESIDENTE. Così come sempre avviene, non è stato chiesto il parere della Commissione sul complesso delle modificazioni, ma articolo per articolo. È vero però che in questo caso vi sono dichiarazioni di voto che investono le varie modificazioni apportate alla legge e che potrebbe essere utile all'economia della discussione chiedere in una sola volta alla Commissione e al Governo se queste modificazioni sono mantenute o ritirate.

Se l'onorevole Martuscelli vi insistesse, si potrebbe anche fare questo. Ma l'importante è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

superare l'articolo 4, per cui l'onorevole Martuscelli pone rettamente la questione. Cioè, posto che l'onorevole Moro, con la sua dichiarazione favorevole al mantenimento del testo del Senato, sottrae, in certo senso, la materia del contendere, io posso chiedere alla Commissione se aderisce al parere dell'onorevole Moro ed egualmente al Governo. In seguito a ciò, non rimane che fare, da parte di chi lo desidera, una dichiarazione di voto, nella quale potranno trovar luogo quegli apprezzamenti politici che si riferiscono, piuttosto che all'articolo, alla discussione che sull'articolo è stata fatta.

MARTUSCELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella aderisce al punto di vista dell'onorevole Moro circa il ritorno al testo del Senato?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. E il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dissi già l'altra volta che ero d'accordo.

TARGETTI. Ma l'emendamento Codacci-Pisanelli rimane?

PRESIDENTE. No, l'onorevole Codacci-Pisanelli ha ritirato il suo emendamento.

SAILIS. Chiedo di parlare. Avendo firmato anch'io l'emendamento Codacci-Pisanelli all'articolo 4, vorrei spiegare perché lo ritiriamo e perché aderiamo alla nuova formula.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAILIS. Sarò estremamente obiettivo e sereno. Non mi affiderò alla polemica che spesso adombra l'essenza delle cose e pregiudica talvolta la serietà delle persone, specie quando si discutono argomenti di grande importanza e di indubbia levatura come questo.

Voglio anche dimenticare che sono uomo di parte e che ho di fronte a me una opposizione sistematica che adotta il metodo da tutti conosciuto e che non voglio definire.

Esiste una Costituzione, Carta fondamentale della nostra giovane Repubblica, che contempla organi fondamentali e funzioni fondamentali; organi e funzioni che non hanno nome e cognome di persone fisiche, che non riguardano soltanto il presente, ma anche l'avvenire. Avvenire che, per legge di natura, noi possiamo anche relativamente preparare, ma che a noi, figli del tempo, non spetta se non come previsione. Non farò apprezzamenti politici di nessun genere, ma mi voglio rigorosamente attenere alla più perfetta ortodossia giuridica e costituzionale.

Qui si è parlato della necessità e della opportunità di interpretare la Costituzione e, di questa, soprattutto l'articolo 135, che

specificamente ci riguarda. E in proposito si è detto, con assoluto fondamento, che un'interpretazione sicura e stabile della Costituzione, nel senso di escludere opinioni divergenti, una interpretazione cioè autentica, non può ottenersi se non con una legge costituzionale. La nostra è una legge ordinaria, che non ha altra pretesa se non quella di applicare una norma costituzionale.

Ma, a scanso di equivoci, io voglio dire, per quanto modestamente mi riguarda, che l'applicazione di una norma è una conseguenza che discende immediatamente dalla conoscenza esatta della norma applicabile, dal suo significato, quindi dalla sua esatta interpretazione. Bisogna pur sapere che cosa si deve applicare. E, questa, un'operazione logica e mentale inderogabile.

D'altra parte, qui ciascuno di noi ha il diritto di dire quel che seriamente vuole, quel che pensa, a motivazione e a giustificazione dei suoi atteggiamenti, e nessuno può contestare questo diritto, soprattutto quando l'esercizio di esso non vuole essere disgiunto da quelle norme di correttezza civile e politica che nascono da meditati e onesti propositi e che sono espressione di responsabilità in una materia — come la nostra — intollerante più che mai di parole inutili, di scoppietti di formule e di equivoca e passionale strategia parlamentare e di partito.

La fondata e legittima aspirazione che la Corte costituzionale entri subito in funzione è anche mia, è anche nostra. È di tutti. Quello che però non appare ammissibile è il proposito, da varie parti manifestato, che bisogna conseguire questo scopo a tutti i costi, come se si trattasse di piccola cosa e di materia di scarso interesse. Qui si tratta della Corte costituzionale, la cui fondamentale importanza non solo è *in re ipsa*, non solo discende dalla Costituzione, ma è dimostrata occasionalmente dall'unanime desiderio, qui e fuori di qui, di vedere attuato il funzionamento dell'organo. È nostro dovere di meditare bene sulle leggi che facciamo, soprattutto nel nostro caso particolare.

Sensibili alla duplice considerazione della pronta definizione della funzionalità della Corte costituzionale e dell'esigenza di far le cose bene, l'onorevole Codacci-Pisanelli ed io, pur facendo parte dell'apposita Commissione speciale, abbiamo ristretto a quel che ci sembra essenziale e necessario i nostri emendamenti, di cui alcuni, per la loro portata esclusivamente formale e di tecnica legislativa, non possono dar luogo a contrasti in questa assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Un solo emendamento ha un carattere sostanziale e politico, ed è quello che riguarda l'articolo 4.

Da noi si è ritenuto di non accogliere, in un primo tempo, il testo emendato dal Senato, secondo il quale i giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto, controfirmato dal Presidente del Consiglio. Contemporaneamente non si è ritenuto di insistere e di irrigidirci sul primitivo testo della Camera, che comportava un decreto di nomina del Capo dello Stato, su proposta del ministro di grazia e giustizia, controfirmato dal Presidente del Consiglio, poiché, sottoposta ad una più meditata e serena indagine, una siffatta procedura non sembra collimare, oltre che con una equilibrata valutazione politica, con una corretta interpretazione della Costituzione, la quale all'articolo 89 dice testualmente che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri « proponenti » che ne assumono la responsabilità.

Ci è sembrato, perciò, oltre che logico, più spedito e più aderente alla solennità dell'atto che la proposta fosse fatta, anziché dal ministro di grazia e giustizia, dal Presidente del Consiglio che, per l'articolo 95 della Costituzione, assume e riassume la responsabilità politica del Governo.

La norma dell'articolo 89 ha una portata vasta e onnicomprensiva, portata determinata e scolpita dalla Costituente, ed essa va posta sia in relazione con l'articolo 90, per cui il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, sia con l'adottato regime parlamentare, che non mette al primissimo posto, come disse l'onorevole Tosato, il Capo dello Stato, ma il Parlamento, ritenuto il più diretto e genuino esponente del popolo, al quale appartiene la sovranità secondo la formula usata nell'articolo 1 della Costituzione.

Perciò il Parlamento figura al titolo I della parte seconda della Costituzione, subito dopo i diritti fondamentali, e il Presidente della Repubblica figura, invece, al titolo II.

Qui non intendo fare in modo assoluto qualsiasi valutazione intorno alla opportunità politica ed alla bontà delle norme costituzionali riguardanti il Capo dello Stato. Meno che mai voglio rilevare che, pur nella adozione e nel rispetto del regime parlamentare, si potesse fare, e come io credo, si dovesse fare, dell'organo Presidente della Repubblica (che è sempre un organo fonamen-

tale e sovrano dello Stato italiano) una figura più incidente nella vita politica italiana. Noi siamo in sede di applicazione della Costituzione che è, ormai, quella che è, ed altro non possiamo fare che constatare, e solo constatare, per trarne le dovute conseguenze interpretative e applicative.

Ora, il principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 90, integrato con la disposizione dell'articolo 89 che rende responsabili degli atti del Capo dello Stato i ministri proponenti significa, nell'intendimento e nella logica costituzionale e politica dei costituenti, che tutti i decreti presidenziali, nessuno escluso, debbano essere atti complessi, derivanti, cioè, dal concorso e dalla fusione della irresponsabile volontà del Capo dello Stato e della responsabile volontà di un ministro proponente. Ma significa altresì, il combinato disposto degli articoli 89 e 90 della Costituzione, che sia stata inequivocabile intenzione dell'Assemblea Costituente che nessun atto del Presidente della Repubblica, pur restando necessariamente libero, fosse sottratto all'impulso esterno ed alla esterna eccitazione di una proposta ministeriale, nella convinzione, diametralmente opposta a quella del precedente regime parlamentare monarchico che consentiva al re una misurata spontaneità di iniziativa, che gli atti di prerogativa del Presidente — come pur si disse — cioè gli atti riservati al suo personale esclusivo giudizio senza una concorrente proposta, sarebbero stati in contrasto con il sistema di governo adottato dalla Costituzione. Quindi, il Capo dello Stato, per la sua irresponsabilità, non può da solo, cioè individualmente, compiere validamente alcun atto nell'esercizio delle sue funzioni. Ci vuole la firma di un ministro proponente.

Gli atti dell'Assemblea Costituente parlano chiaro attraverso le dichiarazioni di Vittorio Emanuele Orlando, che lamentò l'errore derivante dalla dominante paura — fondata, ma anche esagerata — dei costituenti contro l'eventuale cesarismo di un regime presidenziale, errore che portò a mitigare assai la posizione e la spontanea funzionalità del Capo di Stato, escludendolo dal potere legislativo, nel quale il re interveniva con la sanzione; estromettendolo, secondo alcuni, dallo stesso potere esecutivo, che statutariamente apparteneva al re; ed eliminando, nel campo giurisdizionale, la libera iniziativa del Capo dello Stato, già vigente in regime monarchico, con il prescrivere la delegazione del Parlamento per l'amnistia e per l'indulto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Gli atti dell'Assemblea Costituente parlano chiaro, attraverso le autorevoli dichiarazioni di Tosato, Perassi, Ruini ed altri, ed ancor più attraverso il fermo diniego ad una proposta importantissima ed in proposito risolutiva in contrario senso, dell'onorevole Benvenuti ed altri, proposta nettamente respinta dalla Costituente.

Ci è sembrato che onestà politica, corretta e precisa interpretazione della Costituzione, il rispetto formale e sostanziale che alla Costituzione si deve in questa sede, imponessero che non si facesse rientrare dalla finestra, per qualsiasi ragione, quel che la Costituente fece uscire dalla porta in modo così solenne e in piena libertà di coscienza.

Così, nella dinamica del nostro regime parlamentare, sembra esclusa la responsabilità del Gabinetto di fronte al Capo dello Stato oltre quella di fronte al Parlamento, dal momento che persino un venerato e venerando maestro di diritto pubblico, qual è da tutti riconosciuto Oreste Ranalletti, asserisce che dall'insieme delle disposizioni della nostra Costituzione, quella responsabilità (sono le sue parole) si possa riconoscere soltanto verso le Camere legislative, non verso il Presidente della Repubblica, non senza aggiungere testualmente, da parte del chiaro autore, che questi non ha un potere di revoca proprio, autonomo, del Presidente del Consiglio, revoca cioè determinata da propria sfiducia, indipendentemente da un voto di sfiducia della Camera, come aveva il re nel regime statuario precedente.

Io qui non voglio dire di più; non posso e non voglio richiamarmi alle varie e diverse norme costituzionali tutte cospiranti a questo fine. Farei torto alla intelligenza dei giuristi qui presenti e darei forse l'impressione, che sarebbe solo impressione, di fare l'ostruzionismo all'avvento della Corte costituzionale. In vista di ciò ritiro, come ha fatto l'onorevole Codacci-Pisanelli, l'emendamento che entrambi abbiamo presentato all'articolo 4 del testo della nostra Commissione speciale, nonostante che tale emendamento s'ispirasse all'opinione di insigni costituzionalisti ed alla armonica coerenza della Costituzione.

Noi riteniamo che i fini fondamentali dell'emendamento che ritiriamo si possano conseguire con certezza anche con la dizione proposta, e secondo cui la nomina dei cinque giudici attribuita al Presidente della Repubblica avvenga con decreto presidenziale controfirmato dal Presidente del Consiglio, che solo ne assume la responsabilità.

Dico subito che non siamo, così facendo, sostanzialmente incoerenti, pur nella innegabile diversità della formula adottata.

Anche la dizione da noi accettata, infatti, rende possibile la partecipazione, alla formazione della Corte costituzionale, dei tre poteri, che costituiscono il fondamento del regime parlamentare, il quale sta fra gli estremi del regime presidenziale e quello convenzionale o di Assemblea, ripudiati questi ultimi dall'Assemblea Costituente. Soltanto che qui, come in altri casi, l'intervento del potere esecutivo è temperato dall'effettivo, e non soltanto formale, intervento moderatore del Capo dello Stato.

Resta perciò inteso e stabilito che, così facendo, non si intende affermare che l'articolo 135 della Costituzione contempli una esclusiva prerogativa personale del Capo dello Stato italiano, attribuitagli dalla Costituzione repubblicana. Non si intende cioè, col ritiro dell'emendamento, affermare la legittimità di un atto personale, esclusivamente autonomo, del Presidente della Repubblica nella nomina dei cinque giudici della Corte costituzionale. Pur sparendo la proposta, e restando solo la controfirma del Presidente del Consiglio, permane la giuridica configurazione di atto complesso ineguale, nel quale la controfirma del Presidente del Consiglio è pure elemento essenziale, significa vera e propria assunzione di responsabilità dell'atto di nomina attribuito al Capo dello Stato, atto di nomina che è contemporaneamente e autonomamente voluto dal primo Ministro, così come è voluto dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio, insomma, con la controfirma, non autentica e non legalizza semplicemente un atto già perfetto e valido, il che porrebbe in campo la responsabilità del Capo dello Stato, ma partecipa — inderogabilmente, attivamente e sostanzialmente — alla formazione, alla perfezione, e, quindi, alla validità ed efficacia dell'atto di nomina del quale egli — ed egli solo — è il responsabile.

Questo atteggiamento è costituzionalmente inattaccabile. L'articolo 89 della Costituzione dice che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato da un ministro che ne assume la responsabilità, e l'articolo 90 dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In questo senso si attaglia anche al Presidente della Repubblica la formula, non sempre esattamente invocata, che «il re regna e non governa».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Nella seduta precedente si è parlato di iniziativa del Capo dello Stato nella nomina dei giudici. Ma, questo della iniziativa, è semplicemente un elemento procedurale che non intacca la natura giuridica di atto complesso dell'atto di nomina, in quanto non esclude, e non può escludere in forza della Costituzione, la necessaria essenziale partecipazione del Presidente del Consiglio.

Nello Stato moderno, e tanto più per la nostra Costituzione democratica e parlamentare, non è neanche pensabile un qualsiasi atto, sia pure attribuito al Capo dello Stato, senza che del medesimo atto vi sia un responsabile.

D'altra parte, non sarebbe morale né costituzionale, anzi neppure semplicemente giuridico, che una persona assuma la responsabilità di un atto altrui senza che egli voglia coscientemente l'atto e, quindi, senza che partecipi effettivamente alla formazione dell'atto.

Pensare diversamente significa capovolgere l'istituto giuridico della irresponsabilità del Capo dello Stato quale è concepita nello Stato moderno e dalla nostra Costituzione, la quale fa cessare questa irresponsabilità nei casi limite di attentato alla Costituzione e di alto tradimento.

È evidente un simile capovolgimento quando si ammetta, nel caso in esame, da una parte l'esistenza di un atto volitivo autonomo del Presidente della Repubblica e dall'altra parte un semplice atto di controllo formale e di mera esecuzione di chi controfirma. E ciò tanto più quando si considera che la Corte costituzionale è chiamata a giudicare, fra l'altro, lo stesso Capo dello Stato nella ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Il Capo dello Stato rappresenta la unità, continuità, maestà dello Stato. È supremo moderatore della vita e delle funzioni dello Stato. Deve essere perciò al di sopra di tutto, sottratto ad ogni fluttuazione della vita politica, e quindi ad ogni discussione e sindacato; è perciò irresponsabile ma coperto dalla volontà, coscientere sponsabilità di un ministro. Lasciare scoperta, anche minimamente, la sua figura, significa intaccarne il principio, la dignità, il ruolo costituzionale. Per il suo potere moderatore egli non adotta mai provvedimenti taglienti e definitivi. Egli, per esempio, può sciogliere le Camere, pur coperto dalla responsabilità del Governo, ma egli non decide definitivamente: solo, col suo supremo potere moderatore, deferisce il giudizio al popolo per riequilibrare i rapporti fra popolo, Parlamento e governo.

Questo meccanismo è parte essenziale del regime costituzionale più evoluto. E non si può dire che esso sia nuovo. Appartiene, anzi, alla tradizione monarchica e liberale italiana. Tutti sanno che dalla lettera dello statuto del regno non si desume affatto il regime parlamentare, che limita i poteri e conseguentemente esclude la responsabilità del Capo dello Stato, per addossarla al Gabinetto. Ma fino dai primordi dello statuto, e come interpretazione naturale e logica di esso, il regime parlamentare ebbe nascita e sviluppo in Italia in base all'idea liberale allora imperante. La Costituzione repubblicana del 1948 ha razionalizzato il regime parlamentare con norme positive, togliendolo in parte dal dominio della consuetudine, ma contemporaneamente ha creato una figura di Capo dello Stato non dirò simbolica e decorativa, il che sarebbe sicuramente inesatto, ma certamente meno effettiva ed incidente. Noi non possiamo andare, secondo me, oltre la cornice del quadro nel quale la Costituzione colloca il Capo dello Stato, se non con una revisione della Costituzione, del resto da molti auspicata.

La dizione da noi accolta sodisfa, comunque, queste esigenze morali, politiche e costituzionali, e perciò, e solo perciò, io ritiro l'emendamento all'articolo 4, per aderire alla nuova formulazione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martuscelli. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Moro, nel dichiarare che il suo gruppo accettava l'articolo 4 nel testo del Senato, ha contemporaneamente fatto una dichiarazione di notevole interesse e di grande portata politica, su cui l'opposizione non può fare a meno di manifestare il suo aperto dissenso e di innestare un dibattito di grande importanza costituzionale. Non che questo possa valere come elementod i interpretazione della Costituzione in un senso o nell'altro: i nostri non sono lavori preparatori della Carta costituzionale, e noi stiamo elaborando una legge di attuazione della Costituzione, una legge normale, per cui la nostra opinione è una opinione puramente personale nei confronti dell'esatta interpretazione del testo costituzionale.

Ma, onorevoli colleghi, io non posso astenermi dal manifestare quelle che sono le nostre convinzioni al riguardo, per sottolineare quale è la sorte che si prepara alle garanzie costituzionali, in base alle opposte opinioni dell'onorevole Moro; non posso astenermi dal rilevare che la stessa interpreta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

zione che si voleva rendere operante con questa legge (quella cioè di attribuire praticamente al potere esecutivo anziché al Presidente della Repubblica l'iniziativa della nomina di cinque membri della Corte costituzionale) viene trasferita in altra sede, ma non abbandonata.

L'onorevole Moro ha manifestato espressamente l'opinione che non vi sia diversità fra i testi: secondo lui, il testo abbandonato dalla Commissione e il testo del Senato — che aveva dato luogo a discussioni che si sono trascinate fino ad oggi e che hanno determinato anche il rinvio del disegno di legge da un'assemblea all'altra — sono praticamente uguali, e la questione tanto dibattuta è del tutto inutile. Ciò perché la controfirma non è una autenticazione della firma del Capo dello Stato, una specie di attestazione notarile, ma è invece l'espressione di una compartecipazione alla nomina stessa, di legittimità e di merito, così come dice il Guardasigilli, che si era espresso in tal senso al Senato (secondo quanto gli ricordammo quando gli fu chiesta da questi banchi la sua opinione a proposito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Moro).

Ma, evidentemente dall'autenticazione notarile alla partecipazione, vi è tutta una gamma e una serie ben lunga di gradazioni, per cui in simili termini la questione non è impostata in senso esatto. Non siamo qui, adesso, a valutare la portata della controfirma ministeriale agli atti del Presidente della Repubblica: siamo qui a disciplinare la forma di un atto che rientra nell'esercizio dei poteri del Capo dello Stato, e basterebbe questo per richiamare l'attenzione del paese, oltre che dell'Assemblea, sull'importanza del nostro dibattito che naturalmente non è limitato al punto che discutiamo, perché involge direttamente i poteri del Capo dello Stato, e indirettamente il fondamento costituzionale della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, specialmente dopo l'intervento dell'onorevole Sillis conviene che si tratti, sia pure brevemente, l'aspetto giuridico del problema che già fu posto e dibattuto e che oggi è stato trasferito in sede d'interpretazione a seguito dell'intervento dell'onorevole Moro.

Aspetto che, ripeto, se pure non si pone oggi con quel carattere di immediatezza con cui si poneva prima dell'abbandono formale del testo della commissione da parte del gruppo di maggioranza, tuttavia, è ugualmente di enorme interesse ed attualità, perché investe i poteri del capo dello Stato, trascendendo l'atto particolare della nomina dei

cinque giudici della Corte Costituzionale. È a proposito dell'articolo 135 della Costituzione, cioè di questo atto, che si solleva la questione, la quale ha assunto una portata così vasta ed ha suscitato un dibattito approfondito e appassionato nelle due Assemblee. Ricordo che fu proprio con l'emendamento Fumagalli che venne sollevata la questione dell'articolo 4. In quella occasione vi furono molti interventi, fra cui, notevole quello dell'onorevole Martino. L'onorevole Fumagalli aveva posto il problema dal punto di vista dell'articolo 89 della Costituzione, per il quale nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai proponenti. Mi pare che questa fu l'impostazione fondamentale dell'onorevole Fumagalli, il quale argomentava anche che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. L'onorevole Martino fece a questo punto una obiezione: allora, senza la controfirma ministeriale, nessuno degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica sarebbe valido. Ed anche oggi, abbiamo sentito ripetere la tesi Fumagalli anche dall'onorevole Sillis, per la quale tutti gli atti del Presidente della Repubblica non sarebbero validi se non sono controfirmati da un ministro.

FUMAGALLI. Tutti!

MARTUSCELLI. Io rimango estremamente sorpreso nell'ascoltare una simile affermazione. Ammetto che secondo la Costituzione italiana il Presidente della Repubblica è un organo il quale non ha gli stessi poteri che aveva il re (il quale partecipava dei tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario) ed anzi potremmo dire, con i costituzionalisti più autorevoli, che non è il capo di nessuno di questi tre poteri. Ma partendo da un'affermazione così assoluta, non dovrebbero essere mai validi gli atti che compie il Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, dato che tali atti, riguardando un potere diverso da quello esecutivo, non possono certo essere controfirmati! Ora, a me sembra che affermare che non sia valido senza controfirma ministeriale un atto compiuto dal Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sia una vera enormità. Evidentemente, per gli atti compiuti in questa qualità, il Presidente della Repubblica non ha bisogno della controfirma di un ministro. (*Interruzioni al centro e a destra*). E così quando il Presidente della Repubblica rinvia le leggi al Parlamento, perché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

sia adottata una nuova deliberazione, compie anche allora un atto che ripudia la controfirma, come ricordava anche l'onorevole Martino.

E vi è anche un atto caratteristico di governo, in cui fareste ridere, signori costituzionalisti dell'altra sponda — cioè della sponda limitatrice dei poteri del Presidente della Repubblica — a esigere la controfirma del ministro proponente; è un atto di governo tipico e autonomo del Presidente della Repubblica, che non ammette proposta; è l'atto delle dimissioni del Presidente della Repubblica, che, a simiglianza del diritto francese, può ritenersi l'unico vero atto di governo, che non ammetta la firma del ministro proponente.

Farebbe ridere un ministro, che sostenesse l'invalidità delle dimissioni non precedute dalla sua proposta al Presidente della Repubblica di dimettersi, in base alla tesi che tutti gli atti del Presidente della Repubblica debbano essere controfirmati dal ministro proponente.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella propone di sopprimere la controfirma?

MARTUSCELLI. Ho detto che la natura della controfirma è differente. Io parlo della proposta.

Ora, è evidente perciò, che vi sono atti, con cui il Presidente della Repubblica partecipa di poteri differenti da quelli di governo, e vi è perfino un atto di governo, in cui Egli non ha bisogno di proposta o di controfirma.

Cosa si può obiettare contro questo?

Se nessun atto è valido, questi atti non dovrebbero essere ammessi.

Vi è perciò una manchevolezza nella formulazione assoluta del testo costituzionale dell'articolo 89. Bisogna riconoscere difatti che, stando alla stretta lettera dell'articolo 89, sembrerebbe che, effettivamente, gli atti del Presidente dovessero tutti presupporre la proposta ministeriale; nessun atto è valido, se non controfirmato dal ministro proponente, significa che gli atti devono sempre presupporre una proposta e portare una controfirma.

Ma siccome abbiamo visto che vi sono atti, che rendono inconcepibile la proposta, ecco che il testo costituzionale, in questa interpretazione, è di impossibile applicazione.

Allora ricerchiamo, onorevoli giuristi dell'altra parte, un'interpretazione che sia possibile, che ammetta l'applicabilità dell'articolo 89 del testo costituzionale.

Credo che siamo tutti d'accordo che dobbiamo cercare di interpretare la norma nel senso di un'applicazione che sia possibile e vedere, perciò, che cosa si è proposto il legi-

slatore, anche perché quando la lettera non è d'accordo con lo spirito e la volontà del legislatore si dimostra chiaramente differente, il testo non chiaro perché la lettera è di applicazione impossibile deve ricevere una differente interpretazione che aderisca invece allo spirito della norma. Nel nostro caso, basterà vedere soltanto come si è formato l'articolo 89. E mi meraviglio che l'onorevole relatore ed i componenti la Commissione non siano risaliti all'origine dell'articolo 89, per avere una spiegazione del mistero e la chiave dell'interpretazione dell'articolo.

L'articolo 85 del progetto, che fu discusso ed approvato dalla I Sottocommissione, diceva: « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido, se non è controfirmato dal Primo ministro e dai ministri competenti, che ne assumono la responsabilità ».

TESAURO, *Relatore*. Questo è il concetto originario.

MARTUSCELLI. Ora, nessun giurista può negare che il testo dell'articolo 85 era qualcosa di ben diverso di quello dell'attuale articolo 89 e che con quel testo la questione non si porrebbe. Che l'atto deve essere controfirmato dal ministro competente vuol dire che, soltanto quando si tratti di atto che rientri nella competenza particolare di un determinato ministro, la controfirma è necessaria.

E se siamo d'accordo che un testo di questo genere sarebbe di applicazione possibile — nei casi in cui non vi è competenza di un ministro, e per i quali riconosciamo che non si pone la questione della prerogativa, in quanto il concetto delle prerogative è stato nettamente respinto dalla Costituente — dobbiamo convenire che con quel testo la questione non si poneva; quel testo era più esatto e aderente alla realtà, perché gli atti che non ammettono proposta non comportavano controfirma in quanto non rientravano nella competenza di alcun ministro.

Ma differente è il testo definitivo di quello che è oggi l'articolo 89. Nell'interpretare questo nuovo testo dobbiamo indagare quali sono i motivi per cui esso si è sovrapposto all'altro. Nella seduta dell'Assemblea Costituente del 23 ottobre 1947, l'onorevole Perassi propose un emendamento, corrispondente al testo attuale. Esaminiamo dunque con quali ragioni sostenne l'emendamento, che poi fu approvato dall'Assemblea. Vediamo, con ciò, se il legislatore si è proposto di modificare la concezione del ministro competente sostituendovi la formula del ministro proponente, allo scopo di prescrivere la controfirma anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

nei casi in cui non esista la competenza di alcun ministro.

Basta leggere l'intervento dell'onorevole Perassi per convincersi che questa concezione è esclusa. Egli, in sostanza, dichiarò: poiché voi stabilite con questo testo che ogni atto deve essere firmato dal Presidente del Consiglio e dal ministro competente, io osservo che questo è troppo pesante. Non tutti gli atti dovete far firmare dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma solamente gli atti più importanti. Pertanto il nuovo testo è essenzialmente pratico e diretto ad eliminare una norma eccessivamente pesante, cioè la doppia firma del ministro competente e del Presidente del Consiglio dei ministri. Ed aggiungeva: «Sembra opportuno di indicare certi atti particolarmente importanti del Presidente della Repubblica, per i quali sembra consigliabile e necessario costituzionalmente che oltre alla firma del ministro proponente vi sia anche la controfirma del Presidente della Repubblica». Il pensiero del proponente era quindi chiarissimo, cioè l'emendamento non era presentato per sostituire alla concezione relativa del ministro competente (concezione valida ed universalmente accettata) la concezione assoluta del ministro proponente, ma soltanto con lo scopo di eliminare la necessità della doppia firma per tutti gli atti del Presidente della Repubblica e di richiedere la firma del Presidente del Consiglio solo per gli atti più importanti, specificati nel capoverso dell'articolo 89. Ecco, chiarita da questo processo elaborativo, qual è l'interpretazione da ritenersi esatta e prevalente. E passiamo all'aspetto più grave delle dichiarazioni dell'onorevole Moro, cioè all'aspetto politico.

Qual è stata la volontà dei costituenti nel creare quest'organo sotto il titolo « Garanzie costituzionali »? Il legislatore costituente ha inteso creare un organismo a carattere politico o a carattere giurisdizionale? È pacifico che ci troviamo di fronte ad un organismo strettamente giurisdizionale, a somiglianza di quello esistente nella repubblica di Bonn.

Dice il collega Moro: noi, con la controfirma del ministro, pensiamo che si ponga in essere un atto complesso, in cui partecipano la volontà del Presidente della Repubblica e quella del Governo, che è responsabile di questi atti, perché la Corte costituzionale — sempre secondo l'onorevole Moro — deve essere uno strumento politicamente sensibile, e la Repubblica non deve trasformarsi in un governo di giudici.

Onorevoli colleghi, io avevo sempre saputo che il pericolo di trasformare uno Stato in un governo di giudici è insito proprio nella concezione opposta di quella invocata dall'onorevole Moro, cioè è insito nella concezione che un organismo di garanzia costituzionale di natura giurisdizionale si arroghi delle vere e proprie ingerenze di carattere politico, il che fatalmente conseguirebbe al vizio di origine, che desse un carattere politico alla sua creazione.

Chi invoca una sensibilità politica della Corte Costituzionale, deve invece pensare che solo se quest'organo si limiterà ad applicare obiettivamente la Costituzione, spogliandosi del tutto di ogni mentalità politica, (ad eccezione di quel minimo che occorra per interpretare la volontà del legislatore nelle questioni poste sotto giudizio) noi potremo evitare di avere un governo di giudici.

Dovremmo essere d'accordo in questo e sulla concezione che la salvezza è proprio nell'assenza di ogni ingerenza politica da parte della Corte costituzionale. Ed io mi sono meravigliato quando ho sentito l'onorevole Sallis, che, oltre a dilungarsi in vaste tesi di carattere giuridico, ha anche voluto esprimere la sua adesione alle dichiarazioni dell'onorevole Moro, perché l'onorevole Sallis era di opinione perfettamente opposta quando si è discusso questo provvedimento alla Camera la scorsa volta.

È dell'onorevole Sallis una frase come questa: «La Corte costituzionale può, perciò, essere ritenuta obiettivamente una misura di difesa politica della Costituzione, solo e in quanto però essa adempia alle sue finalità giurisdizionali e solo in quanto si adegui con metodo giuridico e non politico alla Costituzione nelle sue singole norme e nel suo spirito complessivo».

Lo stesso onorevole Tesaro — e lo richiamo non tanto per la sua opinione, per quanto illustre possa essere, ma più che altro perché egli si riferiva alla volontà unanime dell'Assemblea — citava le parole dell'onorevole Calamandrei che aveva affermato: «Di qui la necessità di fare tutto il possibile per togliere o quanto meno attenuare il pericolo — dico il pericolo — dell'ingerenza politica del giudice, che avrebbe potuto trasformare la democrazia italiana in governo di giudici». «Questo il pensiero dell'onorevole Calamandrei» — sono parole dell'onorevole Tesaro — «che fu anche il pensiero unanime dell'Assemblea Costituente, ed ebbe la sua solenne consacrazione nel testo costituzionale».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

È la preminenza, quindi, di sensibilità politica del giudice, come eufemisticamente la definisce l'onorevole Moro, o invece è proprio una assenza di questa « sensibilità » che potrà evitare il pericolo di trasformare la democrazia in governo di giudici?

Onorevoli colleghi, ma quale Corte costituzionale stiamo creando? Tutti gli appelli appassionati alla natura giurisdizionale della Corte costituzionale e alla necessità di tenerla al di sopra e al di fuori di ogni ingerenza politica dove sono andati a finire?

Tutti ricorderanno come, allorché si è trattato di stabilire come doveva avvenire la nomina dei giudici della Corte costituzionale, dopo che si era stabilito che cinque di essi dovevano essere nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dalla magistratura, la Commissione abbia ritenuto di invertire l'ordine di queste nomine, adducendo che attribuire al Presidente della Repubblica la nomina degli ultimi cinque giudici significava dare la possibilità all'organo che deve essere al di sopra e al di fuori dei partiti e delle coalizioni di esercitare il suo potere moderatore ed equilibratore di fronte alle nomine già avvenute da parte del potere legislativo e del potere giudiziario.

Ora, onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad una Corte costituzionale la quale sarà nominata innanzitutto, con cinque giudici scelti dalla magistratura. Io non voglio entrare nel merito di questo altro grave problema, ma, *per incidens*, domando all'onorevole ministro che cosa se ne sia fatto del Consiglio superiore della magistratura, che doveva attribuire autonomia e indipendenza a questo potere, il quale oggi non è, perciò, ancora né autonomo né indipendente. Segue a ruota, poi, la nomina dei giudici spettante al potere legislativo, da farsi dal Parlamento in seduta comune. La seduta comune e il *quorum* dei 3 quinti avrebbero potuto offrire anche una certa garanzia se non fosse intervenuta una certa legge elettorale ed una certa remora alla nomina, la quale consentirà — nel caso che si raggiunga quel famoso 50 per cento più uno — di eleggere con 3 quinti di maggioranza tutti e cinque i giudici di completo gradimento di una parte politica.

Ed ecco che veniamo alla nomina degli ultimi cinque membri, nomina che dovrebbe essere di pertinenza del potere equilibratore e moderatore del Presidente della Repubblica. Ma qui ci sentiamo dichiarare dal rappresentante del gruppo di maggioranza che la nomina deve essere controllata dal Governo.

Quindi, quel potere, che l'onorevole De Gasperi accettava che dovesse essere esercitato da chi per ultimo procedeva alla nomina, sarebbe attribuito al Governo? Ecco l'indipendenza politica dell'organo di suprema garanzia costituzionale della Repubblica italiana! È il Governo che esercita il potere moderatore ed equilibratore!

Allora, al vertice di queste dichiarazioni, si pone una domanda: perché volete nominare la Corte costituzionale? Volete un alibi per essere controllati da voi stessi? Noi sappiamo che la Corte costituzionale, così come è concepita, non potrà mai sovrapporsi politicamente al potere legislativo dello Stato, in quanto essa si limita ad applicare ed interpretare nei casi previsti le leggi e le norme costituzionali. Ma per adempiere alla sua funzione di interpretare queste leggi, è evidente che essa deve essere posta obiettivamente al di fuori delle ingerenze di parte. Obbiettività che dovremo ricercare affidandoci ancora una volta alla vostra esclusiva generosità, dopo che si è fatto scempio, quanto al sistema delle nomine, di queste garanzie costituzionali.

Fino ad oggi, in questi cinque anni di legislatura, si è avuta tutta una serie di atti, la cui legittimità, dal punto di vista costituzionale, è stata messa in dubbio.

Ogni volta che noi abbiamo sollevato questioni di incostituzionalità le avete risolte da soli, cioè vi siete giudicati da voi stessi. Ora si tratterebbe invece di giudicarvi indirettamente, cioè, invece di continuare a far decidere le questioni costituzionali dal Parlamento, di farle decidere da un altro organo, con una sentenza invece che con un voto. Ma noi non sappiamo che farci di garanzie siffatte. E se le leggi in uno Stato di diritto devono anzitutto garantire ed assicurare il rispetto delle minoranze e delle opposizioni, noi vi dichiariamo che le minoranze e le opposizioni non vedono grandi diversità fra le due forme di garanzia.

Fra le due forme vi è una differenza solo apparente e formale, ma nessuna delle questioni d'incostituzionalità che sono maturate potrebbe esser più portata con serietà alla discussione di una Corte costituzionale in cui voi arrogate al potere esecutivo il diritto di integrare l'opera del potere legislativo e ai due poteri assicurate la nomina dei due terzi dei membri della Corte. Eppure nei lavori preparatori della Costituzione è ben detto che dieci elementi dovevano essere di nomina indipendente da ogni organismo politico e solo cinque dovevano essere scelti dal potere legislativo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

La questione dei poteri del Presidente della Repubblica è anch'essa una questione fondamentale, la quale però in questo momento vien quasi ad impallidire di fronte alla gravità della questione dell'indipendenza della Corte costituzionale. Ma come si può esigere che voi sentiate il problema se, onorevole ministro della giustizia, la magistratura, nonostante tutte le proteste e le recenti dimissioni dei dirigenti dell'Associazione nazionale, non ha ottenuto, dopo cinque anni di vita del Parlamento, quella indipendenza assicurata dall'articolo 104 della Costituzione?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Da chi dipende?

MARTUSCELLI. Dipende in gran parte dal ministro per quanto riguarda le nomine e gli altri provvedimenti di cui all'articolo 105. Io non dico che i magistrati si lascino influenzare da questo, ma dico soltanto che il ministro fa le nomine e molto spesso nomina a capo dei supremi organi della magistratura personalità politiche.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è vero affatto! Ella, prima di fare queste affermazioni, deve dire quale uomo di parte è stato nominato.

MARTUSCELLI. Recentemente è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato un autorevole deputato democristiano.

TESAURO, *Relatore*. Che era consigliere di Stato. È una vergogna che vi abbandoniate a calunnie del genere.

MARTUSCELLI. È una vergogna la vostra! Voi dovreste vergognarvi di parlare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella sa meglio di me che il Consiglio di Stato non ha niente a che vedere con il Consiglio superiore della magistratura. Trovi un esempio diverso.

MARTUSCELLI. Anche il primo presidente della Corte di cassazione era un senatore democristiano.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Era il magistrato più anziano.

MARTUSCELLI. Onorevole ministro, io ho adempiuto al mio dovere di precisare. Ella parla di anzianità, ma evidentemente solo nel secondo caso la nomina coincideva con la maggiore anzianità di grado e di carriera.

TESAURO, *Relatore*. L'attuale presidente del Consiglio di Stato ha tutta una carriera che documenta come egli sia degno di occupare il posto che gli è stato conferito. Non si sente nemmeno il rispetto per altissimi magistrati che hanno dietro di sé tutta una vita di probità e di lavoro!

BOTTONELLI. Ella è un fascista. (*Proteste al centro e a destra*).

MARTUSCELLI. Come al solito, si riscaldano proprio coloro che non dovrebbero farlo, ed a vuoto, perché io ho premesso che non intendevo assolutamente toccare le persone dei magistrati nominati, nè escludere che esse siano le più degne.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella toccava la persona del ministro.

MARTUSCELLI. È proprio il ministro che volevo toccare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le risponderò.

MARTUSCELLI. Se il ministro ha il potere di nominare capo di una magistratura anche una persona che non sia la più anziana fra gli aventi diritto, evidentemente la magistratura non è più per tale aspetto autonoma. Intendiamoci, io ripeto che nei casi recenti le nomine possono essere cadute sulle persone più meritevoli: però resta il fatto che il ministro è arbitro della nomina ed è egli che può far cadere la sua scelta anche su un magistrato che non è il più anziano, o fargli scavalcare magistrati di grado più elevato del suo.

È evidente, onorevoli colleghi, che le sorti della democrazia sono affidate, come sempre, alla sensibilità della maggioranza la quale, anche se eletta democraticamente e quindi legale in partenza, non è più tale quando da questo spettacolo di ritardare cinque anni la costituzione di un organo di garanzia costituzionale o di attuarlo in una forma che evidentemente non dà nessuna garanzia.

Noi ci auguriamo, onorevoli colleghi, che il vostro modo di pensare, e di interpretare l'articolo 4 non prevalga e, in questo grave momento, siamo lieti di mandare un saluto al Presidente della Repubblica, saluto che concretiamo ricordando le parole scritte da un giurista commentatore della nostra Costituzione: « In ogni Stato autoritario federale c'è un Capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale attraverso la pluralità degli organi e delle funzioni: è l'organo che impersone la maestà, la continuità, la forza dello Stato, al di fuori e al di sopra delle mutevoli volontà di maggioranza di coalizioni, di partiti, di fazioni ».

Queste parole non devono essere dimenticate, nell'interesse della democrazia e di un avvenire migliore per il nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fietta. Ne ha facoltà.

FIETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul disegno di legge riguardante la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

composizione della Corte costituzionale ho poco da aggiungere, a nome del mio gruppo. Premetto che non posso per nulla condividere le solite accuse che sono state mosse al partito di maggioranza, unico responsabile secondo alcuni del ritardo impiegato nella redazione e approvazione della legge. Se anche ci fosse qualcosa di vero in queste accuse, non sempre disinteressate, dobbiamo riconoscere che era compito assai arduo quello di procedere alla costituzione e all'organamento di un istituto che trova per la prima volta da noi la sua applicazione; e che non meno difficile era sistemarlo in sapiente armonia cogli altri poteri dello Stato senza provocare pericolosi contrasti.

Noi che di questo nuovo istituto non abbiamo mai sentito la necessità in Italia, e che l'abbiamo anzi avversato in sede di Costituente, ora che sta per diventare una realtà concreta non possiamo che augurarne la massima e sollecita efficienza, così da farlo corrispondere veramente ai gravi compiti che gli sono affidati.

E nel riesaminare il testo di legge portato all'approvazione della Camera, dico subito che sulla maggior parte degli articoli, meritevoli a parere della Commissione speciale di qualche ritocco o rifinitura per motivi tecnici, stilistici o letterari al fine di renderne più chiara la dizione, non abbiamo nulla da osservare, trattandosi di rilievi di carattere formale che non incidono sulla sostanza. Non possiamo tuttavia lasciare senza commento due proposte di modifica che, pur non rientrando nelle principali, sono pur sempre di notevole importanza. L'una è quella contenuta nell'articolo 48 e che ci trova consenzienti col relatore onorevole Tesauro nel ritenere che, se fosse approvata secondo il testo che ci fu trasmesso dall'altra Camera, renderebbe in parecchi casi assai problematico il funzionamento della Corte stessa.

Invero recita l'articolo: « Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i ministri partecipano tutti i membri della Corte, ordinari e aggregati ». Ora è evidente che qualunque organo collegiale, per un complesso di ovvie ragioni, quasi mai può radunarsi al completo. Esigerlo in modo così tassativo e inderogabile significa non rendersi conto delle difficoltà pratiche che inevitabilmente si incontrerebbero con risultati quanto mai negativi ove almeno non fosse concesso, come giustificante dell'assenza, il legittimo impedimento. Difatti è assai probabile che la Corte sia composta di elementi che, se

non di età avanzata, certo supereranno la media normale, cosicché i legittimi impedimenti non mancheranno di verificarsi con relativa frequenza. Opportuno si presenta pure l'emendamento che fissa, in quei casi particolari, a 21 membri la composizione del collegio, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Dove ci sentiamo in disaccordo col relatore e coll'onorevole Moro è circa l'emendamento dell'articolo 7, che noi preferiamo nel testo approvato dal Senato; e cioè che « i giudici della Corte costituzionale, i quali sono impiegati dello Stato o di altri enti pubblici siano collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica, o fin quando raggiungono il limite di età per essere collocati a riposo ». Né risponde al vero sostenere che la disposizione non trova giustificazione, e che pregiudica gli interessi degli uffici e dei giudici che fossero impiegati di Stato. Quanto agli uffici, essi non sono mai costituiti da persone insostituibili; e quanto agli impiegati, se la Costituzione accorda ad essi di assurgere alle più alte cariche dello Stato, è giusto che debbano rinunciare alla loro abituale professione ed essere collocati in una posizione di assoluta indipendenza, al di fuori di ogni competizione, sia professionale sia politica.

Occorre una norma molto rigida che disciplini l'attività dei membri della Corte, i quali devono essere sotto ogni riguardo sottratti a qualunque vincolo gerarchico e a qualsiasi duplicità di funzioni. Altrimenti si ripeterebbe quanto succede in Parlamento, in cui tanti sono i casi di controllori controllati, e contro i quali è insorto più di una volta anche Don Sturzo. D'altra parte, noi che abbiamo promosso la legge sulle incompatibilità parlamentari, non possiamo essere favorevoli al cumulo delle cariche, soprattutto perché siamo convinti che non si possano contemporaneamente svolgere attività talvolta contrastanti e di solito assorbenti. Leggete l'articolo 134 della Costituzione, che determina la competenza della Corte, e vedrete come sia ponderoso il lavoro di quell'alta magistratura, composta di soli 15 membri; lavoro che diventerà ancor più complesso quando saranno costituite le regioni.

Le stesse considerazioni valgono anche per i professori universitari, ai quali non si devono creare ingiustificate posizioni di privilegio: si sappia che le alte cariche importano onori ed oneri, che non è lecito, e per nessun motivo, disgiungere a vantaggio personale di coloro che ne sono investiti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Ma ciò che ho detto rappresenta forse la parte secondaria della legge: la questione principale, che ha dato luogo ad un notevole contrasto di tendenze e che da noi si vuole obiettivamente affrontare al disopra di ogni possibilismo contingente, riguarda l'articolo 4. Essa scaturisce dalla lettura dei testi, in cui sono impliciti due diversi punti di vista: uno secondo cui la nomina dei 5 giudici da parte del Presidente responsabile dovrebbe avere la pura e semplice, direi quasi, documentazione notarile del Governo; l'altro invece secondo cui la nomina, o almeno la proposta iniziale dovrebbe essere fatta dal Governo stesso: punti di vista che possono avere conseguenze giuridiche e pratiche non trascurabili, soprattutto in caso di conflitto tra i due poteri. È stato anzi osservato che questa antitesi poteva originare una questione più grossa, quella cioè della definizione dei cosiddetti poteri autonomi della Presidenza della Repubblica, su cui la Costituente non è stata del tutto chiara, tanto che, in uno dei suoi ultimi scritti, Vittorio Emanuele Orlando ha osservato potersi sostenere la costituzionalità di ambedue le tesi: quella della piena potestà del presidente e quella della piena corresponsabilità del Governo, a secondo che si parte dal punto di vista per il quale la nostra Costituzione è a carattere cosiddetto presidenziale — in cui i poteri del Capo dello Stato sovrastano, sia pure in senso moderatore ed equilibratore, quelli del Parlamento — oppure da quello per cui essa è a carattere parlamentare, cioè crea uno Stato in cui tutti gli atti promanano dalla volontà del Parlamento, di cui anche il Governo è espressione.

Va detto che in genere politici e costituzionalisti sono di questo secondo avviso, che noi condividiamo. Ma nella discussione delle due tesi non mi pare il caso d'irrigidirsi troppo e rendere più vivo il contrasto, se non altro perché, anche ammessa per il caso specifico, la semplice controfirma del capo del governo alla nomina da parte del Capo dello Stato, si deve sempre tenere conto dell'articolo 89 della Costituzione, secondo cui nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri, che ne assumono la responsabilità. Il contenuto dell'articolo 89 rappresenta una estensione del concetto sancito dall'articolo 67 dello statuto albertino, per il quale soltanto i ministri erano responsabili, e le leggi e gli atti del governo non avevano vigore se non fossero muniti della firma del ministro; e un'altra estensione si può riscontrare nell'obbligo della controfirma del Presidente del Consiglio per

gli atti aventi valore legislativo. E la conferma della irresponsabilità del Presidente della Repubblica l'abbiamo nel successivo articolo 90, che indica tassativamente in quali casi soltanto egli deve rispondere dei suoi atti: il tradimento e l'attentato alla Costituzione.

In base a queste considerazioni, e quale che sia la redazione dell'articolo 4, che noi voteremo nel testo approvato dal Senato, è indubitabile — senza perdersi in sottigliezze accademiche e in faziosi sillogismi per accentuare o sminuire l'autorità del Capo dello Stato, che noi vogliamo riconosciuta in tutta la sua interezza — è evidente che un accordo non solo formale si rende necessario tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. In altri termini, occorre l'intervento di altri organi costituzionali per dare contenuto giuridico alla determinazione volitiva degli atti autonomi del Capo dello Stato. Ciò che d'altronde è già avvenuto per un caso analogo: quello della nomina dei senatori a vita. Nessuno può negare che la controfirma del Presidente del Consiglio ha come presupposto la preventiva consultazione o il concerto più o meno palesi, essendo anche implicita la responsabilità collegiale del Governo; e così pure è innegabile che l'atto complesso della controfirma porta necessariamente, per i presupposti indicati, ad un sottinteso concorso di volontà. E siccome la controfirma rappresenta un atto volitivo, non ci pare opinabile che chi assume una responsabilità in base all'atto stesso non debba esprimersi circa l'atto che firma.

Ogni altra interpretazione mi sembra illogica e assurda, oltreché contraria allo spirito della Costituzione; la quale nella caratterizzazione della Corte costituzionale è stata piuttosto schematica e succinta, evitando di particolarizzare, per cui non possiamo che riportarci ai principi generali. Neppure la Camera sarebbe autorizzata a dettare norme interpretative della Costituzione, discutendosi una legge ordinaria intesa a disciplinare gli organi della Corte costituzionale e a renderne possibile il funzionamento. E poi a me sembra che, una volta fissati i punti fondamentali in ordine ai due poteri, di cui abbiamo a lungo discorso relativamente all'articolo 4, la discussione, sotto certi aspetti, si presenti alquanto superflua e direi quasi prematura.

Non si può fin da oggi stabilire una prassi o una casistica per risolvere eventuali contrasti che potessero insorgere tra Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio: lasciamo che prima la Corte sia messa in grado

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

di funzionare, e quindi dal modo con cui si svolgeranno i fatti, si potrà ricavarne un concreto indirizzo normativo. Vale per altro l'accento, in via astratta e puramente ipotetica, che in caso di dissenso tra i due organi, Governo e Presidente della Repubblica, verrebbe ad aprirsi una questione di natura politica, che non potrebbe risolversi che in sede politica; poiché evidentemente la controfirma non può configurarsi soltanto come un controllo di legittimità costituzionale e come mezzo per introdurre l'atto nell'ordinamento giuridico e promuoverne la materiale esecuzione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, credete un po' al mio senso pratico, il quale mi convince a dirvi che le relazioni tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio sono rette non solo dalle norme costituzionali, ma soprattutto da quei principi politici, da quei rapporti di fiducia, di comprensione, di sensibilità, di stima reciproca che non sono scritti in nessuna legge, ma senza i quali nessuna legge è operante. Così grande è il senso politico degli uomini preposti alle più alte cariche dello Stato, che in un regime democratico costituzionale non è neppure concepibile che certe assurdità possano verificarsi: chi potrebbe pensare — perdonatemi l'esempio forse banale, ma assai significativo — che il Presidente della Repubblica voglia ripetere il gesto pazzesco di Caligola che innalzò al laticlavio il proprio cavallo?

LACONI. Ella vuole essere eletto, e sta facendo un servizio al Governo.

FIETTA. Deve sapere che io l'ho sempre rispettata perché non so nemmeno chi sia: lei rispetti me.

LACONI. Perché dà dei giudizi su chi non conosce?

FIETTA. Io l'ho sempre rispettata; rispetti almeno i miei capelli bianchi.

LACONI. Io sono un suo collega, ella è una persona non molto più conosciuta di me nonostante i suoi anni e i suoi capelli bianchi.

FIETTA. Questo almeno lasciamolo dire agli altri!

COPPI ALESSANDRO. È mancanza di buon gusto, non direi nemmeno di educazione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

FIETTA. Su questi criteri, espressi un po' alla buona poiché mi è mancato il tempo per una più accurata preparazione (sono appena di ritorno da un grave processo di assise a Pavia), credo che nessuno di noi possa sentirsi in serio disaccordo; perché le cose non vanno considerate da un punto di vista puramente astratto e dottrinario, né secondo l'esclusivo interesse del proprio partito, ma nella realtà pratica e umana nella quale soltanto trovano il loro svolgimento. Posta la questione anche sotto questi auspici, noi daremo il nostro voto favorevole al testo di legge approvato dal Senato, sapendo di contribuire alla realizzazione di uno degli istituti che stanno a base della Costituzione. (*Applausi a sinistra, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è inutile dire che per noi di questa parte della Camera, come per il collega ed amico onorevole Martino (non posso dire altrettanto per i colleghi del gruppo socialdemocratico, perché, nella discussione che avvenne qui due anni or sono su questo argomento, l'onorevole Arata si dimostrò addirittura concorde con noi, oggi il collega Fietta si è mostrato ispirato ad altri propositi, cioè ad una semplificazione della questione intesa a darle diversa soluzione per tutti noi), non poteva e non può che essere causa di un sincero compiacimento la modificazione che il Senato ha portato a questo articolo della legge, relativo alla composizione della Corte delle garanzie costituzionali. Questo perché — come la Camera ricorda — noi sostenemmo decisamente che la dizione adottata, d'improvviso, dalla Camera, nonché interpretare un po' meglio o un po' peggio una norma della Costituzione, violava la Costituzione stessa.

Oggi, a due anni di distanza, noi siamo costretti a ricordare quelle discussioni, e siamo costretti a fare questo perché sorpresi dalle dichiarazioni del collega onorevole Moro. Non ci avrebbe sorpreso un atteggiamento contrario della maggioranza ad accettare le modificazioni apportate dal Senato, perché, se ricordo bene (e se il mio ricordo non è esatto, l'onorevole Tesauro può correggermi) quando la questione tornò dinanzi alla Commissione speciale, noi ci sentimmo dire che la maggioranza intendeva non approvare le modifiche del Senato. Ce lo sentimmo dire in modo così chiaro che fui proprio io a dichiarare che, dinanzi a questo atteggiamento della maggioranza, a questa sua ricalcitrazione a rispettare la Costituzione anche dopo l'ammonimento del Senato, non intendevamo neppure partecipare all'elaborazione della norma. Ed io fui seguito anche dagli altri colleghi del mio gruppo e del gruppo comunista, nell'abbandonare i lavori della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Dunque, se oggi, venuti in aula, la maggioranza avesse mantenuto quell'atteggiamento, non ci saremmo sorpresi quanto ci siamo sorpresi delle dichiarazioni dell'onorevole Moro; dichiarazioni che ci costringono a mettere bene in chiaro non dico quale è il nostro modo di vedere (perché questo sarebbe poco e potrebbe essere materia di una semplice dichiarazione di voto), ma quale è la realtà delle cose, una realtà che non si può alterare secondo i propri desideri, i propri interessi di partito, con qualche artificio polemico.

Io ho ascoltato l'onorevole Moro e poi ho letto riportato il suo pensiero nel resoconto sommario. (I nostri resoconti sommari sono sempre fatti in modo esemplare. Questo va detto a onore degli egregi funzionari che sono adibiti a questa funzione tanto importante e tutt'altro che facile). Non posso, quindi, cadere in equivoci.

L'onorevole Moro, che mi aspettavo avesse addotto le ragioni che portavano lui e i suoi colleghi di gruppo a non accettare le modifiche del Senato, invece ha detto: noi le accettiamo come voi, perché per noi l'una formula vale l'altra.

Se l'argomento non fosse molto serio e grave, questa sua uscita ci metterebbe di buonumore. Ma come! Non ricordate la discussione che durò due o tre giorni, una discussione dalla quale risultarono chiare le due concezioni? Da una parte, con l'emendamento Fumagalli, si veniva ad attribuire al potere esecutivo (la realtà è questa, ed è inutile perdersi in elucubrazioni giuridiche per cercare di mascherarla) la nomina di questi cinque membri della Corte costituzionale. Quando voi dite che queste nomine si fanno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta di un ministro, voi dite la stessa cosa, voi indicate le stesse modalità che valgono per la nomina di alti funzionari, come ad esempio del presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Cassazione ecc. Infatti, gli alti funzionari dello Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica ma su proposta del ministro competente. Quindi, se si fosse accettata la formula alla quale si pervenne, ripeto, quasi di sorpresa, approvando l'emendamento Fumagalli (tanto di sorpresa che nella relazione dell'onorevole Tesauo erano chiaramente indicate le ragioni in favore di una tesi opposta), se si fosse accettata, ripeto, quella formula, la nomina di quei cinque membri della Corte costituzionale sarebbe stata attribuita al potere esecutivo. Su questa questione,

onorevoli colleghi, si potrebbe discorrere un giorno o anche una notte, ma i termini non si sposterebbero. Mentre la Costituzione, per ragioni, per considerazioni a tutti note, dispose che cinque giudici della Corte delle garanzie costituzionali venissero scelti dal Presidente della Repubblica, la Camera, con una maggioranza di pochi voti (ed anche questo ha un significato), con una maggioranza cioè di solo 28 o 29 voti approvò l'emendamento Fumagalli che trasferiva la nomina dal Presidente della Repubblica al Governo. Ma il Senato respinse senza esitazioni, decisamente questa formula. Risulta dagli atti, che se nella discussione in aula ci fu qualche voce dissidente, nella Commissione di giustizia il pensiero dei commissari fu unanime. Se dovessi essere in errore, avrei piacere di essere subito corretto, ma mi sembra di non sbagliare nelle mie affermazioni. Risulta dunque dalla relazione dell'onorevole Persico che il Senato unanimemente ritenne quello che noi con molto fervore, e diciamo pure con seri argomenti, avevamo qui sostenuto, insieme con l'amico e collega onorevole Gaetano Martino, che ha in questa materia non poca autorità. Sosteneremo, cioè, che adottando quella formula si sarebbe modificata la Costituzione.

Onorevoli colleghi, il concetto cui si ispira la Costituzione, è uno dei più chiari. Voi sapete che in un primo momento era stato proposto che tutti i quindici membri della Corte costituzionale avrebbero dovuto essere eletti dall'Assemblea, cioè dai due rami del Parlamento riuniti. Il testo del progetto disponeva in questo senso, con la restrizione, però, che tre quarti giudici il Parlamento dovesse sceglierli su un numero triplice di nomi indicati dalla magistratura, dal Consiglio superiore forense e dai corpi accademici delle università. Ma venuti alla discussione in assemblea, il collega Martino presentò una sua proposta che ebbe accoglimento (come del resto è più volte avvenuto durante i lavori della Costituente per suoi suggerimenti e proposte), che modificò del tutto il concetto che aveva adottato la Commissione della Costituente. La proposta fu che cinque membri fossero eletti dalle magistrature superiori, cinque dal Parlamento. A questo punto se si fosse stati nell'ordine di idee dell'emendamento Fumagalli, si sarebbe proseguito disponendo che gli altri cinque membri fossero scelti dal potere esecutivo.

Al contrario, si considerò che se i membri eletti dalle magistrature superiori possono dare affidamento di ispirare la loro opera a concetti giuridici più che politici, e se per i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

membri eletti dal Parlamento si può far sì che il metodo di elezione eviti che essi siano e si sentano vincolati all'indirizzo, agli interessi di un determinato partito, si ravvisò nella nomina degli altri cinque membri da parte del Capo dello Stato il mezzo più sicuro per neutralizzare od almeno ridurre l'influenza di correnti politiche nell'azione della Corte.

Noi abbiamo sentito delle disquisizioni, se non proprio profonde, piuttosto larghe sopra il carattere della nostra Repubblica parlamentare, si è detto e ripetuto a sazietà, e non presidenziale. D'accordo, onorevoli colleghi. Noi abbiamo fatto una Repubblica parlamentare, perché al Presidente non abbiamo conferito nessuno di quei poteri che caratterizzano la Repubblica presidenziale. Abbiamo conferito al Presidente delle facoltà specificatamente indicate e, diciamo la verità, per non allargarne i poteri gliele abbiamo molto limitate. Torneremmo ancora a farlo, perché questo corrispondeva e corrisponde ad un nostro convincimento. Ma non si può dire seriamente che quando si è concesso al Presidente della Repubblica di nominare cinque senatori a vita; quando gli abbiamo dato la facoltà di rinviare al Parlamento per un nuovo esame, prima di promulgarla, una legge che egli ritenga non conforme alla Costituzione o non regolarmente approvata o per ragioni di merito — salvo poi il caso in cui questo suo rinvio non porti a nessuna conseguenza, perché, come sapete se nonostante il suo messaggio le Camere insistono nell'approvarla, la legge deve essere promulgata — quando al Presidente, si è dato oltre questi due poteri, anche l'altro di nominare cinque dei componenti la Corte delle garanzie costituzionali; ciascuno può dormire sonni tranquilli, senza angustiarsi per la preoccupazione di aver creato in Italia una Repubblica non perfettamente parlamentare!

Questo è così chiaro che nessun artificio può riuscire ad intorbidarlo. Tant'è vero che per contestare la libertà di scelta in queste nomine del Presidente della Repubblica, non si è saputo far altro che ricorrere, sino alla noia, all'articolo 89 della Costituzione, diventato per questo famoso, il quale prescrive, negli atti del Presidente della Repubblica, la controfirma dei ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Ma questa norma non dice che non vi può essere un atto del Presidente che non sia stato proposto da un ministro. Dice, che quando vi è un ministro proponente questi deve controfirmarlo. Ma se il ministro

proponente non c'è perché la natura dell'atto non consente che vi sia, come si può seriamente sostenere che questa formula vuol dire che deve esservi la proposta di un ministro, in ogni caso? Ma vi sono dei casi in cui è persino ridicolo fare l'ipotesi che esista un ministro proponente dell'atto che il Presidente della Repubblica ha facoltà di compiere. Per esempio, il Presidente della Repubblica con suo decreto nomina il Presidente del Consiglio (*Interruzione del deputato Clerici*). A questo volevo arrivare. Mi si obietta che anche questo decreto è controfirmato. Ma è proprio così che si dimostra che la controfirma non presume una proposta giacché non si può certo dire che quel decreto sia proposto da quegli stessi che ha nominato. (*Commenti*).

Lo stesso avviene per lo scioglimento delle Camere che deve essere controfirmato ma che è un atto autonomo, che il Presidente compie, previa consultazione dei Presidenti delle due Camere, di sua volontà, per sua decisione.

SAILIS. L'articolo 89 dice che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti. Ella parte dall'espressione « ministri proponenti » per arrivare ad una certa conclusione; io parto invece dalle prime parole dell'articolo per dire che nessun atto è valido senza una proposta.

TARGETTI. Le ricordo che quegli atti cui si riferisce l'articolo 89 sono quelli di cui all'articolo 87, cioè gli atti che il Presidente della Repubblica deve compiere e non può compiere se non vi è un ministro proponente. In queste altre ipotesi, se il proponente non c'è, non è colpa mia ma dipende dall'atto stesso perché — ripeto — non vi può essere un ministro proponente la nomina del Presidente del Consiglio o lo scioglimento delle Camere o il messaggio, di cui all'articolo 74, col quale il Presidente chiede alle Camere una nuova deliberazione. (*Interruzione del deputato Sailis*). Ho ascoltato l'altra volta il suo intervento, onorevole Sailis, e anche il suo nuovo discorso, ma non mi ha persuaso né l'uno né l'altro. Sicché se i suoi argomenti ormai li conosco e sono stati esaurientemente confutati, com'è possibile che una sua interruzione basti per persuadermi? (*Si ride*). Dicendo che i suoi argomenti sono stati confutati, io intendevo riferirmi particolarmente, per prescindere da quanto è stato detto da questa parte della Camera, al pensiero esposto da oratori del partito liberale qui e della democrazia cristiana al Senato. A parte che la nostra tesi è anche condivisa da uomini che si sono occupati della questione non in sede pubblica ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

commentando la Costituzione. Sono cultori del diritto che trattando in genere dei poteri del Presidente della Repubblica, hanno dovuto riconoscere che vi sono degli atti che il Presidente della Repubblica compie senza che gli possano essere stati proposti né da un ministro né da un altro, perché per la loro natura non sono suscettibili di una proposta ministeriale.

Volete sapere chi sono almeno alcuni di questi giuristi che la pensano così? Vi è il professor Galeotti, dell'università cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale, in un articolo intitolato «Presidente della Repubblica e nomina dei giudici della Corte costituzionale», scrive: «L'interpretazione dell'articolo 135, ricostruita sistematicamente alla luce della configurazione della Corte costituzionale, in armonia con quella del Presidente della Repubblica, ci ha indotti dunque a concludere che la volontà della Costituente deve così precisarsi: un terzo dei giudici della Corte ha da essere nominato dal Presidente della Repubblica in quanto ciò si pone come istanza distinta e indipendente dagli organi politici». Mi sapete dire dove andrebbe a finire l'indipendenza dagli organi politici se il Presidente della Repubblica dovesse fare le sue nomine su proposta del governo?

Ed ancora più avanti il professor Galeotti dimostra come e perché egli sia persuaso che la proposta della nomina dei cinque membri debba unicamente partire dal Presidente della Repubblica senza ingerenza né di un ministro né di un altro.

E questo è un giurista autorevole, e non vi è da temere che il suo convincimento possa essere influenzato da falso socialismo o comunismo, giacché, come vi ho detto, insegna all'università cattolica di Milano.

Ma io ho letto anche uno scritto del professor Giuseppe Guarino — che non so a quale partito appartenga, ma non ho ragione di pensare che sia orientato verso di noi — dal titolo «Il Presidente della Repubblica italiana» (articolo pubblicato nella rivista trimestrale di diritto pubblico diretta da Guido Zanobini), in cui espressamente si dice: «Tipicamente presidenziali sono infine gli atti di nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali, nonché i messaggi. Per quanto riguarda i giudici costituzionali, l'estraneità della maggioranza, e quindi del governo, si dimostra sul fondamento stesso che la Costituzione specifica quale è la quota dei giudici la cui nomina è rimessa al Parlamento». Se io insisto su questo è perché ri-

sulta quanta è giustificata la nostra sorpresa nel sentire il collega onorevole Moro affermare che sono uguali due cose che invece sono opposte fra loro. Tanto diverse d'aver dato luogo a lunghi dibattiti e alla Camera dei deputati, due anni or sono, e, recentemente, al Senato dove, e non da noi, fu, tra l'altro, detto che per adottare la norma votata dalla Camera, sarebbe occorsa una revisione della Costituzione. Nessuno, però, deve credere che noi si attribuisca alla dichiarazione dell'onorevole Moro un valore di cui è assolutamente priva.

Se del nostro parere non può non essere il Guardasigilli che, valente avvocato, può ricordarci il valore molto relativo che si dà persino ai lavori preparatori di una norma di legge. Figuriamoci quale valore si può attribuire ad una dichiarazione che dovrebbe servire a giustificare la ragione politica per la quale un gruppo approva oggi una determinata formula dopo averla combattuta fino ad ieri. E come combattuta!

A sostegno della nostra tesi voglio, piuttosto, ricordare l'atteggiamento che hanno recentemente assunto anche giornali che di tutto possono essere sospettati meno che di simpatia per questa parte della Camera. Voglio riferirmi all'opinione espressa dal *Corriere della sera*, per la penna del suo direttore, e dalla *Gazzetta del popolo*, per la penna di un presidente di sezione della Corte dei conti, il quale, se insiste nel manifestare così liberamente i suoi pensieri, non farà certo rapida carriera, finché le cose non cambiano!

Il *Corriere della sera* ha detto che la prerogativa del Presidente della Repubblica non può subire nessuna menomazione. Anzi, manifestando un certo rinascimento che la Costituzione voglia questo — e questa è la prova della sincerità della sua opinione — ha concluso il suo articolo dicendo: «Dobbiamo pure restare ossequienti alla legge costituzionale». Proprio con accoramento dichiara di voler restare ossequiente alla Costituzione. Ma questo ossequio lo porta a riconoscere che dev'essere esclusa ogni limitazione della prerogativa presidenziale.

E quel presidente di sezione del Consiglio di Stato, a conclusione del suo lungo ragionamento, ha detto chiaramente: «Vi sono molti diritti di pura iniziativa del Capo dello Stato, e sono i diritti più delicati, quelli che caratterizzano l'altissima posizione costituzionale e la stessa supremazia potestà del Capo dello Stato». E fra questi diritti cita la nomina dei cinque componenti la Corte costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Si domanda, allora, a che cosa serva la controfirma. Vi sono stati alcuni favorevoli alla nostra tesi che hanno voluto ridurre troppo il significato della controfirma limitandola ad un atto di autenticazione. È stato facile, agli altri, rispondere che, in questo modo, la funzione del Presidente del Consiglio si identificerebbe, in questi atti, con quella del notaio. Ma tale limitazione non è giusta.

Controfirma — non so se l'ho notato, qui, io prima di altri in occasione della discussione di due anni or sono, ma recentemente è stato detto con più autorità al Senato — controfirma, dicevo, significa l'attestazione della conformità dell'atto alla legge costituzionale.

Mi si dirà: è possibile che vi sia un atto del Presidente della Repubblica non conforme alla legge costituzionale? Io rispondo che è possibile. Voi sapete che la Costituzione indica quali requisiti debbano avere i giudici della Corte, in quali categorie possono essere scelti. Fate l'ipotesi che il Presidente della Repubblica voglia nominare chi non rientri in queste categorie. Il Presidente del Consiglio non potrebbe controfirmare, perché, facendolo, accerterebbe che è conforme alla Costituzione un atto che non lo sarebbe. E tante altre ipotesi si possono fare relativamente sempre a queste facoltà che ha il Presidente della Repubblica. E quindi la controfirma è una attestazione della conformità dell'atti ai precetti della Costituzione. Così da una parte si spiega la ragione dell'obbligo della controfirma e dall'altra l'applicazione che questo istituto può avere. E quindi volersi ostinare a dire che la controfirma non può voler dire altro che proposta è una ostinazione che non ha giustificazioni.

MORO ALDO. Non lo abbiamo detto!

TARGETTI. Se non dite più questo, va all'aria tutta la vostra costruzione polemica. La vostra tesi è questa: controfirma vuol dire compartecipazione all'atto, concorso di volontà in quell'atto. Ma quando invece si dà alla controfirma il significato di attestazione della legittimità costituzionale dell'atto, si tiene del tutto estraneo il Presidente del Consiglio alla determinazione della volontà che crea l'atto. La scelta del giudice la fa il Presidente della Repubblica. La controfirma del Presidente del Consiglio si limita a dire che quella scelta corrisponde alla norma della Costituzione, perché cade su un cittadino, che può far parte della Corte appartenendo ad una categoria di eligendi dalla Costituzione indicati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La responsabilità resta del Presidente del Consiglio, però.

TESAURO, *Relatore*. Il Presidente del Consiglio sarebbe un organo di controllo costituzionale nei confronti del Presidente della Repubblica?

LACONI. Onorevole ministro, nella nomina dei senatori di diritto, la sua responsabilità in che cosa ha consistito?

TARGETTI. Onorevole Tesauro è una delle poche volte che sono d'accordo con lei. In questo caso si può proprio dire un organo di controllo.

TESAURO, *Relatore*. Ma come, il Presidente del Consiglio sarebbe un organo di controllo?

TARGETTI. Quella controfirma — è stato detto — è il controllo di legittimità costituzionale.

Onorevole Fumagalli, se ella ride di questo, si doveva addirittura sgangherare dalle risa quando ha steso il suo emendamento. (*Si ride*).

Del resto la nostra tesi è semplice. E siccome corrisponde ad una constatazione di fatto, è inoppugnabile. Si trattava di due formule antitetiche. Neppure su questo siamo d'accordo? E perché abbiamo discusso tante ore e tanti giorni? Fu al Senato che non si venne neppure ad una divisione di voti, né per appello nominale né a scrutinio segreto perché tutti finivano con l'essere d'accordo che bisognava abbandonare la trovata del collega Fumagalli e trasportare nella legge la norma della Costituzione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è completa la sua storia. La completerò io.

TARGETTI. Mi è stato detto che in Commissione ella fece delle eccezioni, ma non ebbero seguito.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'ero. V'è qualcun altro che ha sostenuto che le due formule erano identiche. Glielo dirò.

TARGETTI. V'è stato il senatore Giardina che ha sostenuto che le due formule erano identiche, mirando a raggiungere lo stesso scopo che vorrebbe raggiungere qui l'onorevole Moro, con la differenza, se ben ricordo, che al Senato si disse che le due formule erano identiche, ma si sostenne, dal senatore Giardina e da altri, che era meglio mantenere quella della Camera, mentre qui si insiste sulla identità, ma si accede alla formulazione del Senato. Ed è inutile dire le ragioni per le quali la maggioranza tiene questo atteggiamento. Ciascun partito pensa ai casi suoi, dirime le proprie controversie interne ed esterne come crede. L'avvenire e la cronaca, per non dire la storia, condanneranno gli atteggiamenti non ispirati a concetti di sincerità e di lealtà, e daranno torto a chi l'aveva e ragione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

anche a chi non l'ha potuta far valere a suo tempo. A noi basta che risulti chiaro che la diversità fra le due formule è insanabile e risplende di luce meridiana e che tutta la precedente discussione dimostra il divario profondo fra l'una e l'altra e che nessun significato può essere attribuito alla dichiarazione di un gruppo politico che afferma di leggere quello che non sta scritto. Che può importare all'interprete della legge il fatto che i rappresentanti di un gruppo, sia pure di maggioranza, dopo di aver sostenuto col maggior accanimento una determinata formula, ad un certo punto l'hanno abbandonata aderendo a quella che avevano sempre combattuto dicendo candidamente che si tratta della stessa cosa, come ha fatto qui con tono serafico il collega Moro? Ognuno potrà capire le ragioni prettamente — mi verrebbe fatto di dire meschinamente — politiche che dettano un siffatto atteggiamento, ma risulti chiaro che noi non ci prestiamo a questo giuoco di interpretazione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Clerici. Ne ha facoltà.

CLERICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che, giunti a questa fase della discussione, io possa, senza ufficiali investiture ma con la responsabilità di un deputato che parla alla Camera e, attraverso di essa, al paese, fare il punto della questione.

Anzitutto rilievo che qui si è fatto, per ragioni, forse lecite, ma di parte, un uso indiscreto ed eccessivo di quelle che sono state le peripezie di questa discussione, per la quale vale lo shakespeariano « molto rumore per nulla ». Quando, infatti, noi abbiamo votato l'emendamento Fumagalli, lo abbiamo fatto con perfetta responsabilità, convinti di restare perfettamente nello spirito della Costituzione e non abbiamo mai pensato di volere o potere forzare la mano alla Presidenza della Repubblica. Al Senato è parso, invece, che la formula non fosse felice e che potesse essere interpretata in modo che andasse oltre la volontà della Camera. Il Senato di conseguenza l'ha modificata per ragioni oggettive (onorevole Targetti, ella ne ha dato la dimostrazione un momento fa), e non già per considerazioni di parte, perché è pacifico che al Senato non si è fatta questione fra maggioranza e minoranza, fra democrazia cristiana ed opposizione socialcomunista, o fra democratici cristiani e liberali ed indipendenti, dal momento che l'onorevole Targetti stesso ha ricordato la unanimità, nella Commissione, di tutti i partiti e le espresse dichiarazioni anche in Assemblea di senatori

democristiani a favore del testo modificativo di quello votato alla Camera. Quindi, si trattava esclusivamente di una critica che la Camera alta ha fatto alla formula che la maggioranza di questa Camera aveva creduto aderente alla Costituzione, e che l'altro ramo del Parlamento ha creduto invece potesse interpretarsi come esorbitante dalla norma costituzionale.

La legge è quindi ritornata a noi, e qui vi è stato di nuovo libero dibattito. Qui e fuori di qui (come è giusto), nel paese. E siamo così arrivati a questa convinzione, onorevole Targetti e onorevole Martuscelli: che è meglio togliere di mezzo una frase equivoca, purché sia salvata la chiarezza da qualsiasi equivoco. Ma non credo che si possano ora creare artificiosamente nuovi equivoci per cercare di intorbidare quello che si vuole rettamente che sia chiaro.

E chiaro è questo: prima di tutto, che non vi è, non vi è stata, mai, non vi è in atto cioè, neppure adombrata, nessuna questione politica, perché una questione politica sorge nel momento in cui fra organi diversi dello Stato sorgano volontà contrastanti ed inconciliabili e occorra, perciò, a dirimerle una decisione sovrana, sia essa rimessa al Parlamento, sia in definitiva essa rimessa al popolo, nel quale risiede l'originaria sovranità. Ma qui non consta a nessuno, grazie a Dio, che vi sia, neanche in forma potenziale di ombra, una questione politica. Il Parlamento è, come supremo organo politico, chiamato a risolvere tutte le controversie politiche: quelle che eventualmente potessero sorgere fra il Gabinetto e il Presidente del Consiglio, quelle che eventualmente potessero sorgere entro il Gabinetto fra gli stessi ministri. Ma, finché una questione non è portata alla cognizione, e quindi al giudizio e quindi alla deliberazione e quindi alla decisione del Parlamento, che resta (credo che su questo siamo tutti d'accordo) l'organo sovrano in materia, finché questo non si verifica in concreto, noi facciamo dell'accademia; giacché discutiamo non di quello che è, ma di quello che potrebbe essere. Ma qui non siamo per fare dell'accademia, ma per decidere e risolvere questioni politiche, cioè questioni reali in atto, non ipotetiche e di studio.

Dio non voglia che si verifichi mai in Italia quello che si è verificato in Francia durante la terza repubblica 4 o 5 volte (non contando, oppure contando, fra i presidenti anche Thiers), cioè un contrasto non tanto fra Gabinetto e Presidenza della Repubblica, quanto un contrasto fra maggio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

ranza (fosse essa espressa o no in un Gabinetto) e Presidenza della Repubblica, contrasto che provocò 4 o 5 dimissioni di presidenti innanzitutto (e precisamente oltre Thiers; Mac Mahon, Grevy, Casimir Périer, Millerand), cioè di un terzo o più dei presidenti della repubblica fra quanti ve ne furono fra il 1870 e il 1939.

Ma finché una siffatta controversia, grazie a Dio, ripeto, da noi non si verifica, non esiste questione politica alcuna e non vi è pertanto luogo a discussioni e a delibere.

Vi era, invece, l'intenzione di specificare in una legge di applicazione della Costituzione quella che è e si riteneva fosse la norma costituzionale. Nel far questo si è forse ecceduto? Può darsi. E può darsi che si sia sbagliato; nessuno di noi è infallibile. Ma, appunto, è stata inventata la discussione per correggerci mutuamente, per persuaderci mutuamente. Per cercare di convincersi l'un l'altro — cioè, e non già per far semplicemente di questo nostro anfiteatro una arena o un palco per dei monologhi più o meno educati, esclusivamente ad uso esterno senza che vi sia mai fra l'una e l'altra parte la possibilità di permeazione e di persuasione.

Proprio da quel banco, da chi oggi rappresenta lo Stato, e proprio immediatamente dopo la nostra elezione, venne detto, come supremo elogio del sistema parlamentare, che niente dà maggior soddisfazione al parlamentare che l'essere portato a mutare, attraverso la discussione, la propria opinione.

Ora, qui, che opinione si è mutata? Diciamolo apertamente. Si è mutata l'opinione sulla convenienza, sulla adeguatezza, sulla opportunità e sulla perspicacia della formula proposta dall'onorevole Fumagalli e votata da noi, rispetto alla norma costituzionale.

In omaggio ad alcune delle ragioni esposte contro tale formula, qui e nell'altro ramo del Parlamento, si ritiene di abbandonare la formula stessa; ma si ritiene di abbandonarla per quale motivo? Questo mi pare il punto fondamentale. Si ritiene di abbandonare la formula per quella che è la volontà espressa tanto dall'autorevole rappresentante del gruppo democristiano, quanto dall'onorevole Martino, che ha parlato, nientemeno, che in nome del partito liberale. Sopra i dissensi particolari tra i democristiani ed i liberali un punto, onorevole Targetti, mi pare sia rimasto fermo in questa discussione — chiamiamola così — punto fermo e concorde della maggioranza costituzionale, che cioè la nomina dei cinque membri di spettanza del Presidente della Repubblica costituisce un atto

complesso, e concorrono due volontà libere e rispettabili. È vero che si è parlato, ed erroneamente a mio avviso — me lo perdoni l'onorevole Martino — di una volontà primaria e di una volontà secondaria. Secondo me è stato detto malamente; perché nell'atto complesso non vi è possibilità di distinguere il primario e il secondario; è complesso perché tanto l'una quanto l'altra volontà è necessaria, ma non è sufficiente. Non sono un medico e non posso competere con lei, onorevole Martino, che è un grande medico, ma neppure ella mi sa dire se nel concepimento di un figlio è prevalente e primario il padre oppure la madre. Non sono un fisico, ma so che nessuno potrebbe dirci se nel formare l'acqua sia prevalente l'idrogeno o l'ossigeno. So che in questi casi — e naturalmente debbo parlare per analogia e per quanto l'analogia si possa applicare a concetti giuridici — sono indispensabili entrambi i due elementi ed entrambi nella stessa misura; tutte e due necessari, ma nessuno dei due è sufficiente senza l'altro. Ed è appunto su questa affermazione che io ritengo si sia formato l'accordo e il consenso non soltanto del gruppo della democrazia cristiana e dei liberali, ma di tutti coloro che io chiamerei la maggioranza costituzionale della Camera, e, aggiungo, del paese. È un concorso di volontà, che avviene in forma segreta, mistica, talché è indiscreto, oltre che assurdo, andare a sindacarne il divenire, l'iter dell'incontro delle due volontà, così come non è possibile scendere a delle casistiche in proposito.

Come si potrebbe fare delle casistiche, infatti, sulle molteplici e quasi innumerevoli modalità con cui si attua il concorso di volontà dei ministri in un gabinetto, i quali naturalmente discutono perché non possono aver sempre inizialmente la stessa opinione; o come si potrebbe far altrettanto casistiche sulle modalità con cui si esercita la presidenza di un'Assemblée verso l'Assemblea stessa? La legge detta i principi, segna i limiti politici, indica il risultato finale. Ma è la pratica, è la vita quella che con norma costante fa trovare per strade diverse l'accordo. Se per sciagura una volta l'accordo non si verifica, ecco sorgere la crisi. Crisi sulla quale l'Assemblea deciderà con criteri politici. Ma fintanto che un dissenso non si produca, una crisi non si verifichi, noi dobbiamo fermarci sulla soglia di queste autorità, alle quali la legge ha affidato di concertarsi e di deliberare concordemente. A me non pare si debba dare eccessiva rilevanza all'espressione di ministro « proponente », che si legge nella norma costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Se dovessimo restare alla lettera della Costituzione, si potrebbe dire che è necessaria una proposta iniziale, cioè un *prius*, una iniziativa da parte del ministro, da sottoporre così al Capo dello Stato successivamente. Ma la proposta può avvenire in mille modi diversi, non occorre un *prius*; basta che fra i due uomini investiti di così alta autorità si effettui un accordo. È come — mi si permetta il paragone, che può essere efficace anche se volgare — in un fidanzamento; importa poco chi è stato il primo; quello che importa è che la volontà sia concorde nell'intenzione di unirsi per tutta la vita.

Il risultato finale è quello che importa nell'atto complesso; ed è appunto ciò che vuole la Costituzione: che non vi sia atto di Presidente senza il consenso perfetto del Gabinetto, e che non vi sia volontà di Gabinetto senza il consenso perfetto, non con volontà mortificata o comunque deficiente, da parte del Presidente; il quale non è affatto un autonoma, che debba sottoscrivere ed accettare ad occhi chiusi tutto quello che vuole il Gabinetto. Ma il Gabinetto ha la responsabilità politica. È questa la ragione per la quale egli deve necessariamente intervenire in qualsiasi atto del Presidente. È responsabile, perché esso è libero; e per esser libero deve consentire alla controfirma con piena coscienza e convinzione; per fare questo non ha che da invocare la sua responsabilità, perché sarebbe il colmo che si assumesse responsabilità degli atti nei quali non concordasse pienamente. Ecco perché ritengo completamente artificiosa tutta la costruzione giuridica degli onorevoli Martuscelli e Targetti, la quale per di più è viziata del vostro tipo di opposizione. E non crediate che io voglia offendervi, se osservo e rilevo che dai vostri banchi si usano di volta in volta gli argomenti più strani e stravaganti, soprattutto strani e stravaganti nei confronti delle vostre dottrine, dei vostri precedenti e della vostra storia. Ciò mi capita, in verità di sentire delle volte anche dai banchi dell'estrema destra. Ma io resto sempre stupito quando sento dall'estrema sinistra proposizioni del più puro nazionalismo, del più puro militarismo, della più pura statolatria. Sento per compenso alle volte monarchici esprimere dottrine anarchiche! Evidentemente questi sono giudizi miei personali. Posso sbagliare. Ma io vi dico che il vostro farvi sostenitori di un potere personale, di un potere di prerogativa da parte del Capo dello Stato, in opposizione alla tesi nostra, dimostra, a mio avviso, che voi agite sotto considerazioni ed influenze contingenti.

LACONI. Noi sosteniamo la Costituzione. Voi sostenete la tesi che vi conviene volta per volta.

CLERICI. Io non offendo mai nessuno: ritengo quindi di aver il diritto di pretendere di essere rispettato da lei. Mantengo le discussioni su un tono di mutuo rispetto. Non credo di poter essere aggredito da nessuno, nemmeno da lei. Dicevo, dunque, che a mio avviso (e mi si consentirà, spero, un giudizio politico sulla vostra azione) voi siete sempre soggetti a quello che è il contingente. Ed ecco che ora voi oppugnete la nostra opinione, benché questa sia conforme alla più comune e incontrastata interpretazione della norma costituzionale, e vi fate a sostenere la dottrina del potere personale del Presidente. Ma io vorrei vedervi, onorevoli colleghi dell'opposizione, quando vi trovaste nell'avvenire ad avere un Presidente marcatamente democristiano, un Presidente marcatamente cattolico, per non dire, come dite voi, clericale; vorrei vedere se in tali circostanze, fra qualche anno, sosterrate ancora la tesi che oggi voi sostenete. Voi avete sempre la suprema abilità (ed è d'altronde vostro diritto di farlo) di mutare e capovolgere le vostre tesi secondo il mutare delle circostanze e delle convenienze. Così, ad esempio (non vi offenda il ricorso), avete durante la Costituente sostenuto che il *referendum* non è applicabile in materia di leggi elettorali.

LACONI. Io so che abbiamo davanti a noi la Costituzione. Essa vale per tutti, dovrebbe valere per tutti.

CLERICI. Eppure questa volta sulla norma costituzionale avete cambiato parere.

LACONI. Veniamo alla Costituzione.

CLERICI. Io ho fatto una semplice constatazione; che non è offensiva, mentre è inoppugnabile: che voi mutate parere appena lo riteniate politicamente conveniente per la vostra azione. Ora voi fate delle affermazioni, che sono tremendamente pericolose, specialmente per voi, più assai che per la maggioranza. Perché l'affermare un potere personale e di prerogativa da parte del Presidente della Repubblica, così come ha espressamente sostenuto l'onorevole Targetti, non è solamente uscire dai limiti e dalla lettera della Costituzione, ma è capovolgere la Costituzione; vale a dire non soltanto ciò che in essa non è scritto ma il contrario di ciò che in essa è scritto. È il colmo dell'assurdo, onorevole Targetti, sostenere che non sia applicabile la norma dell'articolo 89 al caso della nomina dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Presidente della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Repubblica, perché tale norma è contemplata in un articolo successivo. Basti osservare in contrario che soltanto dopo la votazione di tutti gli istituti e di tutte le norme contenute nella Costituzione, si è addivenuti durante la Costituente ad una sistemazione dei singoli articoli ed alla loro più conveniente collocazione. Ma tutti gli articoli della Costituzione, così come, del resto, di qualsiasi legge, formano un tutt'uno inscindibile. Non vi è un articolo precedente che possa essere negato da un articolo susseguente.

Ed è certo che, quando la Costituzione all'articolo 89 stabilisce con inequivocabile chiarezza che nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dal ministro proponente, il quale ne assume la responsabilità, stabilisce una norma generale, che non è suscettibile di eccezione veruna. Ora se, come già ho detto, può discutersi circa il valore del termine « ministro proponente », è certo (e lo hanno detto tanto l'onorevole Targetti quanto l'onorevole Martuscelli), che nel testo presentato dalla commissione non vi era la parola « proponente », ma invece la parola « competente », e che l'Assemblea ha deciso di sostituire alla prima la seconda espressione, ed è altresì certo che la Costituente ha accolto e votato la parola « proponente » dopo ampia discussione, e per quelle ragioni che tutti sappiamo. Ed allora sostituzione di parola a parola, discussione, votazione sono elementi, di cui non si può trascurare il valore interpretativo. Ho già detto, del resto, che la « proposta » non va intesa nel senso materiale, come se il ministro portasse un nome ed il presidente altro non possa fare che accettarlo o respingerlo creando in tale seconda ipotesi una crisi. No, il termine « proposta » va inteso nel senso e nello spirito dell'istituto e delle norme costituzionali nel loro complesso. Ma, onorevoli colleghi dell'estrema, tutto il castello delle vostre interpretazioni cade davanti ad una inoppugnabile constatazione: il Presidente della Repubblica resta sempre irresponsabile, per norma di Costituzione, mentre ogni responsabilità spetta ai ministri. Questa è la disposizione fondamentale.

E questa affermazione della legge non è sorta per la prima volta, *ex abrupto*, né si legge per la prima volta nella nostra Carta costituzionale; essa non è stata affatto una novità. Essa altro non è stata che la codificazione di un principio generale, il quale, a sua volta, è stato il travaglio ed il risultato di tre secoli di vita costituzionale europea; non soltanto sotto la monarchia, ma anche

in regime repubblicano. Mi permettano i colleghi liberali di ricordare loro quale sia la inconfondibile loro essenza, quella appunto per la quale sotto la loro azione vennero formandosi in Inghilterra ed in Francia i due basilari principi della irresponsabilità del Capo dello Stato ed invece della responsabilità dei ministri, e della indispensabilità, in ogni caso, della controfirma ministeriale per la validità di qualsiasi atto sovrano. È stata la costante azione, e l'essenza del liberalismo stesso, che riuscì a ridurre e ad abolire il potere personale. Regio, direte voi? Ma io vi rispondo di no, perché lo stesso è avvenuto in Francia per il presidente della repubblica. Se in Inghilterra la lotta liberale ha portato attraverso 3 o 4 secoli alla condanna ed alla morte di parecchi ministri, alla decapitazione di un re, all'esilio di suo figlio, cinquant'anni dopo, se essa ha progredito sulla medesima direttrice attraverso tutte le generazioni, sino all'ultima, sino a quella di Edoardo VIII, l'attuale duca di Windsor (leggete le sue memorie recentissime, e vedrete quale sia ancora il potere del Gabinetto e della maggioranza parlamentare, se valsero a costringere all'abdicazione una tanto forte personalità); se tutto ciò è vero, qual è in definitiva l'essenza del contrasto fra Camera dei comuni e Corona? Quale è stato il principio che ne è risultato, che si è stabilito? È stato il principio che non vi possa essere atto di qualsivoglia natura da parte della Corona, il quale non coinvolga la responsabilità dei ministri, e come tale sia sottoposto al giudizio del Parlamento. Per conseguenza la Corona, appunto perché è irresponsabile, non può avere mai volontà contrastante e distinta da quella dei ministri; ed ogni pretesa in contrario anche quando non portò alla suprema sanzione, come nei casi tragici di Carlo I e di Giacomo II, fu sempre vinta e superata.

Quando poco fa sentivo l'onorevole Targetti sostenere che non sempre la controfirma del ministro implica assunzione e responsabilità dell'atto sovrano; e ho sentito portare a prova del suo assunto la firma del Presidente del Consiglio che subentra, apposta in calce al decreto del presidente che dimette il precedente Gabinetto, mi ricorreva alla mente come nel 1700, sotto Giorgio III, si sia verificata nei Comuni una memoranda discussione, la quale fissò il principio di questa particolare controfirma ministeriale. Un ministero — quello del Grenville — era stato dimesso dal re; il presidente del Consiglio nominato, Portland, venne interpellato dai deputati per tale fatto e chiamato a rispon-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

dere della sostituzione; invano egli tentò scagionarsene, sostenendo che egli non poteva rispondere di un atto, cioè del licenziamento del suo predecessore, perché compiuto prima della sua nomina. Gli fu risposto (e tutti sanno che con i suoi precedenti il parlamento inglese costituisce via via la norma costituzionale, che, appunto perché non scritta, nasce dalle varie circostanze e relative deliberazioni), che il nuovo ministero aveva potuto essere nominato in quanto il precedente era stato dimesso, e che l'accettazione della carica implicava tutta la responsabilità anche dell'atto precedente, e cioè la assunzione delle responsabilità politiche del cambiamento del Gabinetto. La sostituzione del precedente Gabinetto col suo era stata possibile, perché il sovrano sapeva di trovare il consenso dei nuovi ministri. Così nacque l'istituto della controfirma del nuovo Presidente del Consiglio al decreto sovrano, che accetta le dimissioni del Gabinetto precedente. Ed io mi permetto di ricordarvi non soltanto che questo istituto venne sempre rispettato dalla nostra tradizione monarchica dal 1848 in poi, ma ancora che soltanto per virtù di questa fu possibile legalmente a Vittorio Emanuele III di revocare Mussolini. E cioè perché il suo decreto ebbe la controfirma di Badoglio. È appunto la controfirma, che rende valido questo atto sovrano, come qualsiasi altro, il quale, altrimenti, sarebbe carente di qualsiasi effetto. Potrei aggiungere, continuando in questa rapida rievocazione di precedenti storici, che il medesimo principio vige ed è sempre valso non solo in Inghilterra, ma in Francia, nel Belgio e negli altri paesi costituzionali. Potrei dirvi, ancora, che i ministri in tutti questi paesi rispondono in Parlamento in luogo del sovrano non solamente degli atti di lui in senso stretto giuridico ed amministrativo, ma altresì di tutto il comportamento personale del sovrano. Citerò due esempi. Sotto la regina Vittoria e nei primi anni del suo regno venne stabilito, e proprio per volontà di un Gabinetto conservatore, niente di meno che da Robert Pitt, spalleggiato da Wellington, che la regina non potesse conservare come dame di corte se non quelle approvate dal Consiglio dei ministri, perché non si poteva ammettere che accanto alla sovrana stessero persone che, con opinioni diverse di quelle del Gabinetto, potessero influenzarla. Dirò ancora come molti anni dopo, allorché il Parlamento volle lagnarsi del fatto che la regina se ne stesse in lutto vedovile troppo lontana da Londra e dal suo

popolo, e si voleva che essa ritornasse a Londra e riprendesse le abitudini di un tempo, altro non si seppe fare che dar corso con un ordine del giorno alla censura contro i ministri, perché non avevano consigliato alla regina la opportuna condotta. Si votò, cioè, un ordine del giorno di censura del gabinetto, considerato responsabile della condotta della sovrana.

PAJETTA GIULIANO. Che cosa c'entrano questi pettegolezzi sulla regina Vittoria?

CLERICI. Onorevole Pajetta, io sto dicendo delle cose estremamente serie. Sto sostenendo cioè che la retta e costante prassi costituzionale sottopone alla responsabilità, e, quindi, al controllo del Gabinetto il comportamento del sovrano. E quando re Edoardo VIII si trovò in contrasto... (*Interruzione del deputato Pajetta Giuliano*).

COPPI ALESSANDRO. È tutta la pratica costituzionale italiana dal 1848 ad oggi!

PAJETTA GIULIANO. Non parliamo della regina Vittoria e del suo cuoco! Non veniteci a dare lezioni di storia!...

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, basta!

CLERICI. Ma, onorevole Pajetta, io non pretendo di darle lezione alcuna, nè io sto istruendo lei o i colleghi, sto esponendo alla Camera, come è mio diritto e mio ufficio, le ragioni del mio voto. Sto richiamando alla memoria degli onorevoli colleghi fatti, che essi di certo conoscono ma che è opportuno che essi non dimentichino. Dicevo, dunque, che Edoardo VIII dovette abdicare per una sola ragione: perché egli non volle sottomettersi alla volontà della maggioranza della Camera, che esigeva non già che egli non sposasse una certa signora (la quale, fra l'altro, in quel momento non era nemmeno «sposabile» perché era ancora legata da altro matrimonio nè era stato espletato il giudizio del divorzio), ma che egli si impegnasse per l'avvenire a nulla fare o a promettere a tal proposito senza il consenso del gabinetto. Questa è la pratica inglese; questa è stata sempre la pratica francese, anche in repubblica. Questa è stata sempre la pratica italiana, signori; perché mai sotto i Savoia alcuno sostenne che vi fosse un qualsiasi atto sovrano che non fosse necessariamente accompagnato dalla responsabilità della controfirma, anche se questo principio non fosse chiaramente espresso nello statuto albertino. E, come già ho ricordato l'altro giorno, fu proprio Vittorio Emanuele Orlando a sostenere la necessità della controfirma anche per la nomina dei cavalieri dell'Annunziata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Ma perché ho fatto questa lunga storia? Per dimostrarvi che quanto fu scritto nella nostra Costituzione all'articolo 89 non fu affatto l'effetto del caso, ma fu il frutto e la sintesi della storia costituzionale nostra e di tutti gli altri paesi simili al nostro, così come essa si era maturata in tutti i paesi costituzionali. Si è voluto, in altri termini, codificare nella nostra Costituzione repubblicana quello stesso principio che sotto la monarchia dei Savoia già si leggeva all'articolo 67 dello statuto albertino, e cioè la necessità della controfirma ministeriale; principio che aveva trovato poi applicazione dettagliata in una legge speciale, che la Camera ben conosce. Per queste ragioni fu sancito che nessun atto del Presidente della Repubblica sia valido senza la controfirma ministeriale.

Concludendo, onorevoli colleghi — ed in questo senso va interpretato il mio voto e quello dei colleghi del mio gruppo, ed in tal senso credo vada interpretato altresì quello degli stessi liberali — è cosa certa (come ha ricordato bene l'onorevole Sallis poco fa) che ben tre volte la Costituente, votando, ha respinto proposte, le quali erano intese a stabilire diritti e prerogative personali del Capo dello Stato, e cioè atti suoi che non abbisognassero della controfirma. Tre proposte in tal senso furono allora avanzate da tre amici del mio gruppo; dall'onorevole Dominedò, nei confronti dell'istituto dello scioglimento della Camera, dall'onorevole Codacci-Pisanelli, per l'istituto delle sanzioni alle leggi, e dall'onorevole Benvenuti, come tesi generale, allorché egli propose un emendamento, proprio all'articolo 89, inteso ad escludere dalla controfirma gli atti di prerogativa. Ma l'onorevole Ruini, presidente della Commissione, l'onorevole Tosato, relatore, l'onorevole Orlando, ed altri (tra i quali mi sia permesso ricordare me stesso), si opposero tutte e tre le volte. E la Costituente respinse i tre emendamenti, e con ciò stesso esclude espressamente un qualsiasi potere personale. Ho ricordato tutto questo, perché penso che la lunga controversia possa oramai risolversi e concludersi; politicamente non vi è, e non vi è stato, contrasto; né la Camera può occuparsi se non dei contrasti in atto. Dal punto di vista giuridico e costituzionale, aderisco pienamente alla tesi espressa, così autorevolmente, da altri oratori di mia parte, e cioè che con questa legge noi non possiamo modificare la Costituzione; non possiamo nemmeno interpretarla; non possiamo aggiungerle nulla. Noi invece — e ciò deve risultare chiaro — non possiamo che rendere omaggio alla Costitu-

zione; ad essa fare riferimento; lasciare impregiudicato l'avvenire e ad esso riservare ogni possibile futura questione. Secondo me gli errori, che qui o al Senato sono stati esposti da qualche oratore — e che forse derivano da zeli eccessivi o da personali interpretazioni — scompaiono davanti alla volontà della Camera (alla quale voi dell'opposizione potete anche non partecipare, se lo credete) di restare nei limiti della Costituzione; di nulla aggiungere e di nulla togliere. Niente di più della Costituzione; ma anche niente di diverso da quello che sta scritto nella Costituzione. (*Applausi al centro e a destra*).

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Data l'ora tarda, signor Presidente, faccio formale proposta di rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, tanto più che non mi sembra opportuno continuare nella discussione con una Camera così deserta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

È iscritto a parlare l'onorevole Laconi. Ne ha facoltà.

LACONI. Onorevoli colleghi, a dire il vero io non avevo intenzione d'intervenire in questa discussione, perché nello svolgere la sospensiva, in sostanza, ho già affrontato il problema di merito.

Devo anche confessare che quella sospensiva non mi convinceva troppo, in se stessa. Ma le dichiarazioni dell'onorevole Moro costituivano un fatto politico nuovo. Era quindi necessario contrapporre, sia pure attraverso espedienti procedurali, un altro atto politico che rimarcasse e sottolineasse questo fatto e ponesse la Camera dinanzi alle sue responsabilità. Non avevo, quindi, intenzione d'intervenire in questa discussione, perché l'argomento di merito, sia pure attraverso un certo espediente procedurale, l'avevo già affrontato.

Tuttavia parlo volentieri in questo dibattito, perché lo trovo singolare sotto molti aspetti. La stranezza di questa seduta notturna, convocata alle ore 21 all'improvviso, in modo quasi clandestino... (*Interruzioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ma che cosa dice? Lo argomento è al secondo punto dell'ordine del giorno. Evidentemente, la devo invitare a meditare sul significato delle parole.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

LACONI. È clandestina una seduta, signor Presidente, che ella convoca alle 21, senza aver preventivamente avvertito nessuno...

PRESIDENTE. Ma questa non è una seduta nuova: è un prolungamento della seduta di oggi, annunciato alle ore 20, e al quale nessuno si è opposto!

LACONI. Tutti hanno il diritto di credere che la seduta pomeridiana termini regolarmente alle 20, come termina ogni sera. Ella a un certo punto, di suo arbitrio, sospende e riprende i lavori: indice in realtà una seduta notturna di cui non vi è stato alcun preannuncio.

PRESIDENTE. Ella fa delle osservazioni perfettamente intonate alla sufficienza con cui usa dispensare la sua verità. (*Proteste all'estrema sinistra*).

LACONI. Mi spiace di non aver sentito le sue parole coperte da quelle di altri colleghi. Tuttavia non capisco cosa ella possa obiettare alla mia osservazione.

PRESIDENTE. Ho fatto avvertire in tempo, cioè un'ora prima che fosse sospesa la seduta, che si sarebbe avuto un prolungamento da dedicare all'esame del disegno di legge sulla Corte costituzionale, visto che era interesse di tutti che si accelerasse la discussione di questo provvedimento.

LACONI. Vediamo le sedute normali riempite di ridicole proposte di legge presentate da deputati al termine della legislatura al solo scopo di attirarsi i voti degli elettori, proposte di legge che ella si fa cura di porre al primo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione. Non ho mai rifiutato lo svolgimento di una proposta di legge a nessun deputato, di qualsiasi parte della Camera.

LACONI. Come si può parlare di accelerare la discussione sulla Corte costituzionale, quando questa legge era stata presentata alla Camera perfino prima della riforma elettorale? Vi è stata sollecitudine da parte della Presidenza per la legge elettorale, non certo per la legge sulla Corte costituzionale.

Ora s'improvvisano le sedute notturne alle ore 21 e si fa seduta fin oltre la mezzanotte, con quattro colleghi che ascoltano, ostentando chissà quale urgenza! Che fretta ritardata, che scrupoli strani sorti così in ritardo! Singolare cosa, signor Presidente, che ella mi abbia interrotto quando ho parlato di seduta clandestina.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, venga all'argomento.

LACONI. Si discute di uno degli argomenti fondamentali della nostra Costituzione

senza che si dia modo di intervenire a quei colleghi che dovevano intervenire. Uno è l'onorevole Gullo, che non si può costringere per le sue precarie condizioni di salute a partecipare alle sedute fino alla mezzanotte: egli avrebbe portato il suo autorevole parere in questa discussione. (*Commenti al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

Altrettanto si dica dell'onorevole Costa, parlamentare anziano ed autorevole. Si tratta di colleghi di esperienza, che dovevano portare a questa discussione il loro contributo e che non possono rimanere fino all'una di notte per discutere. Adesso v'è il vezzo, introdotto con la legge elettorale, di tenere sedute interminabili, che non si sa quando cominciano né quando finiscono. Perciò quando ho parlato di seduta clandestina ho detto poco.

Ma non è questa soltanto la ragione per cui intervengo, non è solo per la singolarità della procedura che sempre si accoppia alla singolarità del merito. Sembra un destino: tutte le volte che affrontiamo delle discussioni incostituzionali e delle leggi che stravolgono il nostro regime democratico, tutte le volte che compiamo una cosa illegittima, questo deve avvenire col favore delle tenebre attraverso una procedura stravagante, strana ed inconsueta. Sembra una coincidenza, ma non lo è se consideriamo le diverse responsabilità che si connettono in decisioni di questo genere.

Ma non è solo questa — ripeto — la ragione per cui intervengo in questa discussione; quel che mi induce a parlare è anche il modo come la discussione è stata affrontata dai colleghi, è l'ipocrisia — questa parola è già stata usata altre volte in quest'aula, quindi posso usarla anch'io — che ha dominato la discussione. Ed una delle manifestazioni più singolari di questa ipocrisia è il rammarico perché la discussione sia stata aperta sull'interpretazione del testo del Senato.

Tutti si rammaricano di questo: perché è stato posto in discussione questo tema? Esso non si doveva neanche discutere. L'ha detto perfino il ministro, l'ha detto l'onorevole Fietta, che non mi fa l'onore di conoscermi, ma che io conosco per quello che vale e che pesa. Anche l'onorevole Clerici si domandava perché questa discussione fosse stata aperta, e mostrava di ritenere che essa non dovesse aver luogo.

Ma chi ha aperto questa discussione? Forse l'abbiamo aperta noi? Siamo noi che abbiamo dato una certa interpretazione che ha suscitato il dibattito alla Camera?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

La discussione è stata aperta dall'onorevole Moro, ed io non credo che ciò sia stato fatto a caso, per distrazione. È stata aperta, perché se noi togliamo il velo di ipocrisia che copre questo dibattito, noi vediamo che — come ho detto durante il discorso che ho fatto nel proporre il rinvio della discussione alla Commissione — il tema che sta davanti a noi non è giuridico. E inutilmente discettano di problemi giuridici gli onorevoli Tesaro, che illuminano e illustrano questa Camera, perché il tema che in questo momento si dibatte è di carattere politico, è politico nel più basso dei sensi, come ha rilevato poco fa l'onorevole Targetti.

Direi che, in fondo, questa legge risente della recente discussione della legge elettorale, e, per quel che conta, è anch'essa una legge elettorale: come quella che abbiamo discusso il mese scorso tende a costituire una determinata configurazione del potere legislativo, così la legge in discussione tende a costituire l'organo giurisdizionale supremo che dovrà giudicare della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nel nostro Stato.

È una seconda legge elettorale, e anch'essa risponde all'intento della maggioranza, di predeterminare la formazione interna degli organi fondamentali che devono dirigere la vita nel nostro paese.

Chi è che si lamenta perché la discussione è stata aperta? È curioso che quelli che si lamentano sono o quelli che non hanno capito il giuoco o quelli ai quali questo giuoco è scomodo. Si lamentano i rappresentanti dei partiti minori. Si è lamentato, mi pare, anche l'onorevole Martino; se ne lamenta soprattutto l'onorevole Fietta...

MARTINO GAETANO. Non me ne sono lamentato affatto!

LACONI. Avrò sbagliato nell'interpretare le sue parole. Penso che l'onorevole Martino, anche se non si è lamentato, avrebbe preferito che la discussione non fosse stata aperta, perché in questo caso sarebbe rimasta l'interpretazione reale e logica.

A me pare però che la scomodità di questa discussione — che se non ha avuto una eco attraverso l'onorevole Martino l'ha avuta attraverso i giornali di parte liberale — sia stata avvertita soprattutto dai rappresentanti della corrente di opinione liberale e della corrente socialdemocratica.

Il fastidio che dà questa discussione sta nel fatto che si deve in questo momento manifestare — e in un argomento di non secondaria importanza — un dissenso fra i partiti minori e la democrazia cristiana.

E direi che tutto questo è connesso con la sostanza stessa della discussione, col tema politico che sta al centro del nostro dibattito. In sostanza, da che cosa è determinata la presa di posizione dell'onorevole Moro e del gruppo di maggioranza? Da che cosa sono determinate tutte le preoccupazioni che avete intorno alla Corte costituzionale?

La Corte costituzionale, se non vado errato, viene costituita attraverso tre fonti.

Una fonte è costituita dai magistrati, verso i quali non credo che abbiate ragione e motivo di esprimere la vostra diffidenza: la classe dirigente italiana e i partiti che si dicono democratici — quelli che costituiscono il blocco della maggioranza — non credo che possano aver motivo di diffidare dei magistrati. È difficile che i magistrati designino alla Corte costituzionale un comunista o un socialista. Con tutta probabilità, designeranno un liberale, un conservatore, un uomo di destra: comunque, una di quelle figure che, per i suoi legami con la tradizione passata del nostro paese; per l'orientamento culturale e per la preparazione dottrinale può essere definito un conservatore di istinto. Ecco chi sarà il giudice eletto dai magistrati.

La seconda fonte è la Camera. E voi avete fatto le cose in tal modo che deciderete tutto voi.

La terza parte della Corte viene eletta dal Presidente della Repubblica. Che diffidenza volete avere nei suoi confronti? È forse, un comunista o un socialista? È un uomo lontano da noi; si trova proprio all'estremità opposta. È un uomo del quale si può dire che ha avuto una attività politica — difatti è stato membro dell'Assemblea Costituente e sedeva sul banco opposto al mio alla Commissione dei 18 — ed è un uomo che sta dall'altra sponda. E allora di che cosa diffidate? Perché non la costituite, questa Corte costituzionale? C'è pericolo forse che ne facciano parte comunisti o socialisti?

Il fatto è che voi diffidate di qualunque corpo non sia espresso integralmente da voi. Il fatto è che voi diffidate perfino di un corpo eletto da voi quando pensate che deve rimanere dodici anni in carica.

Voi non vi fidate di nessuno: questa è la realtà. Eppure, siete voi che designate queste persone; l'opposizione potrebbe tutt'al più influire sulla nomina di un solo membro dei cinque che dovranno essere designati dalla Camera. Malgrado ciò, voi rinviare dalla Camera al Senato questa legge da ben tre anni. È perché avete paura di costituire in Italia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

un corpo che non sia interamente controllato da voi.

Di chi non vi fidate? Dei comunisti e dei socialisti? Ma costoro sono dei liberali, sono dei conservatori! Ma voi non vi fidate di chiunque non sia uno di voi: direi che non vi fidate neanche di voi stessi. Questa è la sostanza del dialogo che si è svolto qui in questi giorni.

A che cosa tendeva la dichiarazione dell'onorevole Moro?

Qui non si tratta di dare un'interpretazione ad una clausola della Costituzione o ad una legge che domani debba essere applicata dal magistrato o dal funzionario. Questa legge deve essere applicata, domani, soltanto da due persone; deve essere interpretata ed applicata dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio. E voi tentate, attraverso questa interpretazione, di dare un avallo al Governo perché se ne serva e faccia pressioni sul Presidente della Repubblica. Questo è il senso della legge e soprattutto dell'interpretazione che voi ne date. Voi volete ricattare il Presidente della Repubblica!

Non amo l'ipocrisia; so bene che è raro, che è strano che argomenti del genere vengano trattati in seduta pubblica, e per questa ragione, a suo tempo, avevo proposto che la discussione fosse continuata in Commissione. Se voi aveste avuto un minimo di rispetto per la persona alla quale vi rivolgevate, un minimo di riguardo per il problema grave che trattavate avreste dovuto accettare la mia proposta; ma ciò vi avrebbe impedito di conseguire il vostro scopo. Voi volevate dare questo avallo al Governo, sostenerlo in questa vergognosa pressione che farà domani nei confronti del Presidente della Repubblica, attraverso un dibattito pubblico. Direi che è lo stesso stile per cui per la prima volta nella storia d'Italia il Presidente del Consiglio dà volgarmente del « tu » al Presidente della Repubblica (c'è, a dire il vero, il precedente di Mussolini, quando attraverso la nomina a collare dell'Annunziata divenne cugino del re).

MORO ALDO. Quando il Presidente del Consiglio avrebbe dato del « tu » al Presidente della Repubblica?

LACONI. Nei telegrammi, in atti ufficiali. Perché lo fa? Non credo che l'onorevole De Gasperi sia così scorretto, così maleducato da ignorare che al Presidente della Repubblica, quand'anche si abbia con lui una dimestichezza, una relazione privata, si dà del lei in ogni pubblica manifestazione. Non credo che sia questione di educazione, ma di

qualche cosa di peggio: credo che vi sia la volontà di ricordargli che fu in un Gabinetto presieduto da De Gasperi in posizione di subordinazione, in fondo seguendo quella stessa linea che vi guidava a designare invariabilmente al posto di Presidente della Repubblica uomini che avevano avuto questa posizione e ad escludere gli altri.

Credo che vi sia la volontà di mostrare la vostra autorità, il vostro peso, che si esprime nelle forme che prima citavo e che qui si denuncia nel modo più plateale. Perché in questo solo modo ci si può spiegare per quale ragione la discussione sia stata suscitata, per quale ragione sia stato condotto tutto questo dibattito attraverso un equivoco e per quale ragione sia stata ribadita da parte degli oratori della maggioranza, pur attraverso frasi ipocrite, questa continua affermazione: che la volontà del Presidente della Repubblica non deve nemmeno più considerarsi primaria rispetto alla volontà del Governo. Così diceva l'onorevole Clerici, e parlava del rapporto tra due fidanzati. Curiosa cosa! Non riesco a vedere un fidanzamento tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica in ordine alla gestazione ed alla generazione dei giudici della Corte costituzionale. È un connubio così al di fuori del comune, con fini così curiosi, che mi pare che il paragone sia, almeno, infelice. Ma il fatto sostanziale è questa posizione di parità in cui si pongono due figure che non sono pari né dal punto di vista dell'autorità e del prestigio, che nell'una è infinitamente maggiore, e neanche dal punto di vista della forza materiale, che è inversamente proporzionale all'autorità e al prestigio. Dicevo l'altro giorno che il Presidente della Repubblica come tutela del suo diritto non ha altro che questa Carta, non ha altro che la lettera della Costituzione, e sta al Parlamento difenderla. Il Governo ha altro: il Governo ha la rinnovabile fiducia della Camera, in caso di una crisi politica che si apra, il Governo ha il conforto della sua maggioranza tutte le volte che lo voglia. Il Presidente della Repubblica ha soltanto la lettera della Costituzione. E perfino questa lettera della Costituzione si vuole oggi travolgere, calpestare, in modo che non abbia più alcun significato. A questo punto un problema si presenta davanti a noi. È un problema formale, che non è senza senso e significato ed è, questo, l'equivoco di questo dibattito.

Noi abbiamo fatto una discussione che è la più strana del mondo e ci siamo serviti di quella strana procedura che ormai, da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

quando abbiamo discusso la legge elettorale, è consueta nei nostri lavori: la Commissione fa proprio sostanzialmente un determinato testo proposto in aula, ma non lo accetta formalmente per non fare una riunione di più. È quella nuovissima procedura che si è sovrapposta al regolamento appunto in occasione della legge elettorale e che ormai fa testo: il relatore (il solito onorevole Tesauero, relatore a vita) fa senz'altro sua l'interpretazione dell'onorevole Moro, ma tuttavia rimane formalmente fedele al testo della Commissione. Tutti sappiamo che l'onorevole Tesauero voterà a quattro mani la tesi dell'onorevole Moro, e così farà tutta la maggioranza; ma, di fatto, dinanzi alla Camera rimane il testo della Commissione che, all'articolo 4, emenda la formulazione del Senato. Che ipocrisia! Persino nella procedura rimane la maschera dell'ipocrisia!

TESAURO, *Relatore*. Ma ella, onorevole Laconi, ha letto la mia relazione?

LACONI. Ne ho letto una, quella che andava al di là del tempo e dello spazio; e mi è bastato.

TESAURO, *Relatore*. Legga anche questa ed avrà la spiegazione che chiede.

LACONI. Per i miei gusti, onorevole Tesauero, ella è troppo profondo.

TESAURO, *Relatore*. Allora, se non vuol leggere gli atti, ella non ha il diritto di fare degli addebiti alla Commissione o al relatore.

LACONI. Ma il testo della Commissione quale è? L'articolo 4 della Commissione è uguale a quello del Senato?

TESAURO, *Relatore*. Nella relazione sta scritto così: « Per la modifica all'articolo 4, relativo alla nomina dei giudici, è a rilevare che la questione non fu sollevata dalla Commissione, ma fu affrontata con grande ampiezza dall'Assemblea plenaria e, quindi, sembra doveroso e opportuno, da parte della Commissione, rimettersi completamente all'Assemblea per il riesame ».

LACONI. Ma quale testo ha presentato la Commissione? Comunque, non faccio la questione della sua relazione, che è un documento che non mi interessa: quello che conta è il testo che la Commissione presenta e che si diversifica da quello del Senato. Se la Commissione accettava l'articolo del Senato doveva presentare lo stesso testo.

PRESIDENTE. Il relatore le ha detto che la Commissione, pur mantenendo il proprio testo, si rimetteva all'Assemblea. È sempre accaduto che, quando la Commissione ritenga di rimettersi all'Assemblea, per un determinato articolo, non faccio proprio alcun

testo. In altre parole, la Commissione, pur precisando il pensiero della sua maggioranza, rinuncia a sostenerlo, per rimettersi alla decisione della Camera.

LACONI. Allora la Commissione non ha nessuna ragione di essere e dovrebbe ritirarsi.

PRESIDENTE. Poiché la questione fu sollevata in Assemblea, la Commissione ha creduto di usarle deferenza rimettendole la decisione anche dopo il ritorno della legge dal Senato.

LACONI. La Commissione doveva allora rinunciare perfino alla sua relazione e presentare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Ma non dica queste cose, onorevole Laconi! Si è fatto molte volte: la Commissione ha un proprio pensiero, però non intende sostenerlo dinanzi alla Camera e, pur esponendolo, dice che si rimette alla decisione dell'Assemblea.

Perché ella deve trovare strano un atto di procedura che è consueto nella discussione delle leggi?

LACONI. Non trovo strano che la Commissione si rimetta alla Camera. Lo trovo normale, salvo il diritto di sostenere o di mantenere una sua tesi. Ma quello che mi interessa sapere è il testo sul quale la Camera discute.

TESAURO, *Relatore*. Si discute sul problema e si vota sul testo del Senato, visto che non vi sono emendamenti.

PRESIDENTE. Credo, onorevole Tesauero, che sia in certo senso inutile continuare questa schermaglia procedurale. Quando si pongono questioni così artificiose — scusi, onorevole Laconi — credo che la discussione sia superflua, perché non è conclusiva. È una procedura cui si è ripetutamente ricorso senza nessuna obiezione.

LACONI. Comunque, è una procedura stravolta. Che si sia usata altre volte o no, fatto è che a un determinato momento la Commissione, che ha presentato un suo testo, non lo sostiene più.

PRESIDENTE. Non a un certo momento! È precisato nella relazione scritta!

LACONI. Non insisto; parlavo di questo soltanto perché ciò che mi preoccupa è il voto. Noi votiamo infatti un testo di cui diamo due interpretazioni divergenti e opposte: all'unanimità? Cosa vorrebbe dire una cosa del genere?

CLERICI. Voti contro.

LACONI. Questa è una mia facoltà. Io esprimo le mie perplessità. Non sono così meccanico che tutte le volte che voglio di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

stinguermi da lei voto contro quello che vota lei!

CLERICI. Faccia una dichiarazione di voto.

LACONI. Se mi sembrerà opportuno. Ma, se mi consente di esprimere tutte le mie perplessità, le sarò grato.

CLERICI. Non intendevo vietarglielo, non la violentiamo...

LACONI. Questo lo so bene! Ma vorrei esaminare in modo chiaro, sia pur brevemente, la questione. Qui esiste, da una parte, una posizione del Senato e una formulazione del Senato. Questa formulazione è, per una parte considerevole della Camera, noi compresi, accettabile. A un certo momento ci si mette di mezzo un baro, il quale giuoca anche questa volta come usa giuocare, con carte false, e dà una interpretazione falsa di questa formulazione. Cosa assolutamente senza valore. Hanno ragione tutti coloro che hanno detto che una interpretazione in questa sede non ha valore alcuno. Però, senza valore in astratto. In concreto, l'interpretazione che è stata data qui dall'onorevole Moro è l'interpretazione che fa sua il Governo nei confronti del Presidente della Repubblica; è una interpretazione; quindi, che, se non ha da parte sua il diritto, ha dalla sua parte la forza, la forza del Governo, il potere del Governo. A questo punto, in sostanza, ci troviamo dinanzi ad un testo scritto in inchiostro simpatico, come si suol dire con linguaggio risorgimentale, che ci è rimasto un po' nella lingua. È scritto con inchiostro simpatico. Si legge una determinata cosa, ma esposto alle fiamme o guardato in trasparenza ne dice o intende dirne un'altra.

Se la discussione fosse stata politicamente onesta — diciamo la verità — questo equivoco non sussisterebbe. Chi vota oggi il testo del Senato saprebbe di votare onestamente per l'opinione del Senato. Non vorrei che noi dessimo un avallo, sia pure formale, ad una legge della quale è stata data una determinata interpretazione. Non so come il mio gruppo intende votare. Penso che noi avremo modo di rifletterci e quando questo modo non ci fosse concesso, faremo in modo di ottenerlo. Ma quello che è grave è quello che dicevo, in sostanza, nell'intervento che ho fatto a proposito della sospensiva e che mi consentirete di ripetere: quello che è grave è che si tenta di diminuire o di menomare anche il mezzo normale che rimane al Presidente della Repubblica, quello del rinvio della legge, col metterlo davanti ad un voto unanime della Camera, che è ottenu-

to attraverso un'interpretazione falsa, attraverso un trucco, attraverso un imbroglio, e si tende a rendere più difficile l'atteggiamento che egli potrebbe prendere in una situazione di questo genere, sia nel primo esame della legge, sia nella sua successiva applicazione, giocando una prima volta attraverso un'interpretazione falsa, capziosa, ed una seconda volta servendosi di questa interpretazione con tutto il peso, con tutta la forza che il Governo può avere in un dibattito di questo genere.

Questa è la preoccupazione che io ho a questo punto. Ancora una volta noi vediamo che dalle questioni di forma, dal disordine della discussione, dalle cose mal messe e mal condotte, dall'intrigo, dal modo così disonesto e complicato con il quale le cose sono state condotte e con cui le questioni vengono poste, viene fuori per la Camera un equivoco e, direi, una nuova minaccia al sistema ed al metodo della democrazia, al metodo stesso del lavoro parlamentare.

Desideravo esprimere queste perplessità in quest'aula e, nella eventualità che dovesse subire una modificazione qualunque il nostro atteggiamento rispetto a quello che i nostri colleghi hanno avuto al Senato, sia chiaro che gli atteggiamenti diversi sono in relazione con diverse circostanze politiche; ma la sostanza rimane la stessa. Noi rimaniamo ancora favorevoli all'atteggiamento che è stato assunto dai nostri colleghi al Senato per una ragione molto semplice (quella che dicevo all'onorevole Clerici nelle numerose interruzioni che gli ho fatto), perché noi riteniamo che questa sia l'onesta interpretazione della Costituzione.

Sono dibattiti inutili quelli che si son fatti qui, se la Costituzione configuri una repubblica presidenziale o una repubblica parlamentare. Sono proprio questioni tirate fuori solo — scusate — per celare la mancanza d'argomenti seri. Così l'onorevole Fietta ci viene a parlare di repubblica presidenziale; ma tutti sappiamo che questa è una repubblica parlamentare e non presidenziale. Tuttavia, al Presidente si son voluti conferire determinati poteri. Sono pochi e limitati questi poteri: tuttavia vi sono. Così gli si diede la facoltà di nominare dei senatori e il Governo in quella occasione non rivendicò diritti particolari. Ugualmente si volle attribuire una facoltà al Presidente per quanto riguarda i giudici della Corte costituzionale. Si era voluto rimettere questo potere alla più alta autorità dello Stato, non come rappresentante del potere esecutivo, ma come rappresentante dello Stato nel suo complesso in modo che da un armonico concorso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

di forze, di scelte e di vagli da parte del Parlamento, da parte del Consiglio superiore della magistratura e da parte del Presidente della Repubblica nascesse questo massimo organo giurisdizionale, che doveva presiedere la vita costituzionale e legislativa del paese. Questo si voleva fare allora.

Noi non eravamo entusiasti della Corte costituzionale alla Costituente. Ma il rimprovero che voi ci fate nei confronti di una serie di istituti e di disposizioni che compaiono nella Costituzione è per noi la prova di una nostra coerenza morale e politica. Quando noi vi diciamo che sosteniamo la Costituzione e ci battiamo per la Costituzione, voi dite che tutto questo è falso, che noi mentiamo. Se questo fosse vero, noi sceglieremmo nella Costituzione quello che ci conviene, quello che ci è piaciuto anche ieri. Oggi invece ci vedete difendere la Costituzione parola per parola perché, non dico alla forma, non dico alla lettera materiale, ma alla Costituzione nel suo complesso, per il valore che le riconosciamo di intesa tra gruppi e gruppi politici e gruppi e gruppi sociali, noi ci manteniamo fedeli, anche se determinati istituti non furono approvati da noi e non fu condivisa la necessità della loro istituzione allorché la Costituente li votò. Anche se vi era del dissenso da parte nostra, oggi riteniamo che uno Stato democratico debba vedere nella Costituzione un patto onestamente stipulato e che deve essere onestamente osservato. Da qui viene la nostra lealtà costituzionale e la nostra fedeltà agli istituti costituzionali. Voi non considerate la Costituzione come un patto, ma come un pezzo di carta. Al momento che vi è convenuto, avete scritto delle parole impegnative, avete delineato tutta una serie di istituti, avete tracciato tutta una linea democratica per lo sviluppo del nostro paese, e al momento in cui questo non vi conviene più, voi stracciate questa Costituzione, vi dimenticate della sua esistenza e dimenticate gli istituti fondamentali che vi sono contemplati. È in questo senso che noi, oggi, riteniamo ancor più nostro dovere quello di difendere le prerogative stabilite nella Costituzione. L'onorevole Clerici dice che noi contraddiciamo ai nostri ideali, e vogliamo stabilire precedenti pericolosi, dare dei poteri esorbitanti al Presidente della Repubblica. Noi non vogliamo esorbitare da nulla. Non sosteniamo principi che possano avere conseguenze al di là della Costituzione. Sosteniamo la Costituzione, quello che vi è scritto. La Costituzione configura la Repubblica parlamentare, e noi sosteniamo

la Repubblica parlamentare e il Parlamento eletto con voto eguale dal popolo sovrano. La Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica abbia determinati poteri. Ebbene, questi poteri che il Presidente della Repubblica ha oggi, non sono i poteri del monarca assoluto. Onorevole Clerici, non faccia paragoni storici così bislacchi. Oggi il problema in tutti gli stati moderni è quello di limitare i poteri del Governo e lo è specialmente in uno Stato come quello italiano, in cui il Governo tende a diventare fonte autonoma di poteri e a nominare esso i giudici, esso il Parlamento, esso a investire tutte le cariche dello Stato. Oggi si tratta di limitare questa vostra fame di potere, questa tendenza a diventare la fonte unica di tutti i poteri dello Stato. Oggi lì è il pericolo. Al momento nel quale si trattava di lottare per limitare i poteri dei monarchi assoluti i buoni democratici lottavano in questo senso. Oggi si tratta di limitare i poteri dell'esecutivo, che tende a schiacciare tutti gli altri poteri; e l'esecutivo è concretamente rappresentato dal vostro Governo.

Noi siamo quindi dalla parte della libertà, dalla parte del liberalesimo tradizionale. Noi difendiamo in questo caso le prerogative del Presidente della Repubblica contro il tentativo del Governo di esautorarlo completamente e ridurlo a un'ombra vana. Questa è la nostra posizione, coerente alla Costituzione, coerente agli ideali della democrazia e del liberalesimo. Voi ancora una volta, su questo problema, calpestate la Costituzione, esprimete la vostra sfiducia alla più alta autorità dello Stato, che voi stessi avete investito di quel potere; e gli esprimete oggi la vostra sfiducia e la vostra diffidenza, mossi dal desiderio di creare piano piano uno Stato in cui il Governo riassume esso tutti i poteri.

Queste, onorevoli colleghi, sono le ragioni che ci inducono ad opporci alla vostra interpretazione. Quale conseguenza ne discende per il voto? Lo diremo al momento in cui al voto si verrà. Importante è che le nostre posizioni siano nettamente differenziate dalla vostra e che sia chiaro in ogni caso il senso del nostro voto. L'importante è che la vostra posizione appaia veramente, se puramente formale o personale, almeno come il pronunciamento di una parte della Camera, che dopo avere voluto svuotare lo stesso Parlamento, togliergli i suoi poteri, predeterminare il Parlamento di domani a sua immagine e somiglianza, vuole oggi limitare nella sfera della sua competenza più ristretta, nelle sue prerogative più peculiari, i poteri del Capo dello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

Stato. Appaia anche questo di fronte al paese e sia chiaro come anche in questo caso voi fate un passo in avanti nel rinnegare gli ideali della democrazia e del liberalismo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*; legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere se sia a conoscenza della situazione creatasi a Piombino a seguito dei licenziamenti effettuati dalle direzioni degli stabilimenti « Ilva » e « Magona » e della minaccia di nuovi licenziamenti; e se non ritenga legittima la preoccupazione della popolazione di Piombino, espressa nelle forme consentite dalle leggi vigenti e illegittimo l'intervento delle forze di polizia, che si è esercitato in forme brutali ed incivili come ha ampiamente documentato la stampa.

(4589)

« JACOPONI, BOTTAI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga contrario alla Costituzione e alla legge il sistematico divieto di ogni pubblica manifestazione, quale si è avuto per 26 comizi preavvisati per le domeniche 18 e 25 gennaio, 1° e 8 febbraio 1953, in altrettante diverse località della provincia di Reggio Calabria, indetti al fine di rendere note le deliberazioni del XXX congresso del Partito socialista italiano, e tutti egualmente vietati per « motivi d'ordine pubblico » non meglio specificati e certamente non sussistenti in tutte le località interessate; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare tali abusi e tale continuativa violazione dei diritti democratici.

(4590)

« LUZZATTO, GERACI, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga contrario alla Costituzione e alla legge il divieto di un comizio pubblico preavvisato per lunedì 23 febbraio 1953 in Monfalcone, in cui avrebbe dovuto parlare l'interrogante, nell'esercizio del suo dovere parlamentare di riferire del suo mandato ai suoi elettori, divie-

to disposto dalla questura di Gorizia con lo specioso motivo che in prossimità dei cantieri navali possono tenersi, come si sono tenuti senza alcun disordine, comizi sindacali, ma non comizi politici: arbitrario apprezzamento che da sé smentisce sussistessero effettivi motivi di ordine pubblico, d'altronde né specificati, né tanto meno comprovati; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché non si ripetano simili abusi, e sia garantito l'esercizio dei diritti democratici di tutti i cittadini e dei doveri dei deputati.

(4591)

« LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza della grave situazione venutasi a creare in Piombino a seguito dei numerosi licenziamenti effettuati dagli stabilimenti « Ilva » e « Magona » e della minaccia di altri licenziamenti che dovrebbero seguire i primi; quali provvedimenti intendono prendere per salvaguardare la possibilità di lavoro per tanti operai, dai quali dipende, oltre che il benessere delle loro famiglie, anche quello indiretto di numerose categorie economiche di quel centro industriale, e se non ritengano illegittimo l'intervento delle forze di polizia che si è esercitato in forma brutale contro i lavoratori e la popolazione, la cui composta protesta, nelle forme consentite dalla legge, è derivata dalla più che legittima preoccupazione delle ripercussioni economiche che i suddetti licenziamenti avranno per Piombino.

(4592) « BALDASSARI, BELLUCCI, DIAZ LAURA, BERNIERI, AMADEI LEONETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, in merito alla scomparsa del sindaco di Battipaglia, scomparsa che da oltre un mese tiene sospeso nell'angoscia l'animo, non solo dei famigliari del sindaco, ma benanche l'animo generoso della intera popolazione di Battipaglia, la quale teme fortemente che l'accaduto, rimasto finora inspiegato, malgrado le indagini delle nostre numerosissime forze di polizia, sia da ricollegarsi a un atroce delitto.

(4593) « AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero, per conoscere se non ritengano dannoso alla economia agricola nazionale il preannunciato provvedimento di sgra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

vio doganale dei semi oleosi, e non ritengano più opportuno determinare le quantità di detti semi che possono essere importati nei limiti consentiti dal fabbisogno nazionale.

(4594)

« LECCISO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno indotto le questure di Roma, Bologna, Modena, Firenze ed altre ad intervenire per impedire che fossero tenute conferenze di informazione sull'U.R.S.S. in locali pubblici di quelle province per i quali la legge non fa alcun obbligo agli organizzatori di richiesta di licenza alle autorità di pubblica sicurezza; e, comunque, per sapere se tali interventi siano conformi a direttive del ministro, o se egli intenda assicurare la Camera che simili divieti non si ripeteranno.

(4595)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere come si concilino le ripetute assicurazioni circa la limitazione di importazione di bestiame col fatto che nel solo mese di gennaio — via Prosecco e Pontebba — sono entrati ben 3270 capi bovini e 994 suini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.825)

« SCHIRATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intenda dare disposizioni perché gli archivi sub-economici, consegnati in base ai trattati del Laterano alle prefetture, e molte volte accatastati nelle soffitte di dette prefetture, vengano opportunamente riordinati affidandoli alle biblioteche civiche, e ciò al fine di poter conservare documenti di indubbio valore storico e di poterli rendere accessibili alle ricerche degli studiosi in materia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.826)

« CREMASCHI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali al concorso per esami a 520 posti di alunno di segreteria (seconda categoria, ruolo amministrativo, grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono partecipare le persone in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e non anche quelle in possesso del diploma di abilitazione tecnica (ragioneria).

« Per conoscere altresì se ciò non sembri strano, tenendo specialmente presente che le due prove scritte verteranno su nozioni di diritto amministrativo e di diritto privato e le tre prove orali del pari su nozioni di diritto amministrativo e di diritto privato, oltre che sulla legislazione sociale, materie tutte che, mentre non sono studiate nei licei classici e scientifici, formano oggetto di studio negli istituti tecnici (sezione ragioneria).

« Per conoscere altresì se non ritenga la esclusione degli abilitati in ragioneria ancor più grave, dal momento che è noto come la maggior parte di coloro che hanno il diploma di maturità classica e scientifica proseguono gli studi universitari ed hanno aperte, perciò, le vie di altri concorsi, mentre — di solito — i ragionieri non proseguono negli studi universitari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.827)

« LOPARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere a quali conclusioni sia pervenuto o intenda pervenire in merito alla revisione dello stato giuridico ed economico degli assistenti di ruolo degli Istituti tecnici di Modica, Cagliari, Melfi, Sassari e Udine, mantenuti in servizio a carico dello Stato a mente dell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

« La presente interrogazione viene fatta con riferimento alla risposta data dal Ministro del tempo, onorevole Gonella, ad analoga interrogazione dell'onorevole Marotta e pubblicata nel resoconto stenografico della seduta del 10 ottobre 1950.

« A parere degli interroganti costituisce invece una ingiustificata sperequazione il fatto che i predetti assistenti siano considerati appartenenti al gruppo C, mentre i loro colleghi degli altri istituti appartengono al gruppo B, e che per giunta la loro carriera si svolga dal 13° all'11° grado, laddove il personale appartenente allo stesso gruppo nelle altre Amministrazioni dello Stato raggiunge il grado ottavo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.828)

« GUERRIERI EMANUELE, MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non intendano adottare adeguati ed urgenti provvedimenti, perché vengano svincolati e resi alla coltura quei terreni del comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) in località Pietrebian-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

che, irrazionalmente ed arbitrariamente occupati dal rimboschimento eseguito dal cantiere di lavoro, che arriva a poche centinaia di metri dall'abitato, rinchiudendo in un cerchio di miseria e di disoccupazione centinaia di contadini poveri, i quali già avevano rinsaldato e migliorato i terreni stessi; e se non ritengano invece di disporre per la località montana Pietrebianche quei lavori utili e necessari, quali strade ed opere igieniche, da decenni richieste dai cittadini. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.829)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere l'esito della inchiesta disposta sulla gestione tecnica ed amministrativa delle tramvie provinciali di Napoli. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.830)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non crede opportuno estendere alle città di Boscoreale e Boscotrecase (già facenti parte della città di Torre Annunziata) i termini per gli sfratti in atto per la detta città di Torre Annunziata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.831)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere come si possa risolvere l'attuale mancata applicazione dell'accordo sindacale riguardante l'aumento degli assegni familiari in agricoltura, in quanto esiste malcontento grave fra i contadini. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.832)

« ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere la situazione riguardante le domande presentate alla Cassa integrazione guadagni dalle ditte bresciane: Lanificio Marzotto, Manerbio; Cotonificio Ottolini, Villanuova; Cotonificio Olcese, Cagno; Cotonificio Olcese, Boario; Cotonificio De Angeli Frua, Roè Valciano; Manifatture tessili Rossi, Concesio; Calzificio Ferrari, Ospitaletto; Calzificio Ferrari, Paderno; Trafileries laminatoi di Villa Corcina, sperando che tali istanze siano accolte. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.833)

« ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per avere ragguagli circa la demolizione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di alcuni manufatti sulla linea ferroviaria Fossombrone-Fermignano: demolizione che è in contrasto con gli affidamenti dati per la riattivazione della linea stessa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.834)

« CAPALOTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per sapere se non ritenga opportuno prendere i necessari accordi con il ministro dei lavori pubblici perché sia provveduto alla ricostruzione dei silos sulle banchine numeri 8 e 9 del porto di Bari smantellate nel 1944 a causa della guerra.

« I silos distrutti hanno funzionato per un trentennio con piena soddisfazione e la loro ricostruzione è reclamata anche dalla importanza del porto di Bari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.835)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali fino ad oggi non è stato provveduto alla ricostruzione dei silos esistenti sulle banchine numeri 8 e 9 del porto di Bari e smantellate nel 1944 per esigenze di guerra.

« Il ministro è a conoscenza che i silos distrutti rappresentavano il frutto del lavoro dei portuali di Bari, giacché essi furono costruiti con l'esclusivo apporto e con gravi sacrifici sui modesti salari dei portuali stessi. Il ministro è a conoscenza anche che i silos distrutti hanno funzionato per un trentennio con piena soddisfazione e recando un sollievo ai lavoratori del porto di Bari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.836)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non ritenga che debbano essere ammessi agli esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo senza riguardo al limite di età stabilito dall'articolo 3 del decreto 20 marzo 1952 anche coloro che, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti, non sono in grado di produrre l'« autorizzazione » ivi richiesta per aver compiuto il prescritto periodo di imbarco prima della istituzione dell'Alto Commissariato; e, nel caso negativo, se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

non ritenga equo di provvedere, con nuovo decreto, alla parificazione della posizione di costoro, nel senso che, riaperti i termini, anch'essi siano ammessi all'esame di cui trattasi senza riguardo al limite di età. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.837)

« TANASCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché anche nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso), tanto tormentato dagli eventi bellici, sia costruito un lotto di case popolari, di cui quella popolazione ha davvero urgente indeclinabile bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.838)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere in qual modo si intende provvedere all'alimentazione idrica di Pizzone (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.839)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere in qual modo si intende provvedere alla alimentazione idrica di Cerro al Volturmo (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.840)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra, presentata ormai da diversi anni da Cardarelli Giuseppe fu Antonio, da Pozzilli (Campobasso), ex militare della classe 1922 e del distretto militare di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.841)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale sia l'attuale posizione di stato del professore Pesce Lamberto fu Nicolò, già ordinario di scienze nel Liceo scientifico di Lucca, sospeso dal servizio e dallo stipendio il 1° novembre 1945, in attesa di ulteriori comunicazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.842)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se, di fronte alle richieste di finanziamento pervenute ai Banchi meridionali, molte delle quali non è stato possibile soddisfare per mancanza di fondi, non ritenga necessario:

1°) disporre uno stanziamento adeguato alle richieste ed al loro flusso;

2°) disporre urgenti provvedimenti per aumentare le somme a disposizione dei Banchi stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.843)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga necessario sollecitare la Cassa per il Mezzogiorno perché i progetti allestiti dalla Cassa stessa siano resi esecutivi con urgenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.844)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che l'hanno indotto a disporre una diversa decorrenza, agli effetti economici, per gli insegnanti elementari provvisori nominati per il 1952-53 nelle scuole di nuova istituzione (circolare 11. novembre 1952 n. 4518/62), rispetto agli insegnanti elementari provvisori nominati per il 1952-53 nelle altre sedi vacanti.

« All'interrogante pare che la decorrenza agli effetti economici, debba essere il 1° ottobre 1952 per tutti gli incaricati provvisori, nominati in posti istituiti o vacanti alla stessa data 1° ottobre 1952, anche se l'effettivo servizio è stato iniziato — non per colpa degli incaricati — dopo tale data e non oltre il 31 ottobre 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.845)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intenda disporre a che vengano aperti cantieri-scuola nel comune di Angera (Varese) per l'esecuzione dei seguenti lavori:

1°) sistemazione ed allargamento della strada Uppono-Ranco;

2°) costruzione di una strada di congiungimento fra la stazione Suara e la stazione delle ferrovie dello Stato;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

3°) costruzione di una strada per il congiungimento della frazione Uppono con il cimitero. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.846)

« GRILLI, BENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere le ragioni per le quali non viene data completa applicazione, da parte di tutte le amministrazioni sia centrali che delle provincie, alle disposizioni che riguardano la « legge del quinto ».

« Nelle condizioni di depressione in cui si trova il Mezzogiorno la non applicazione completa della legge lo priva anche di questo piccolo aiuto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.847)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali, sino ad oggi, non è stata ancora resa disponibile la somma di tre miliardi di lire, somma che dovrebbe servire a finanziare il « Fondo incremento edilizio ». (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.848)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno, per senso di equa giustizia, adottare, nei confronti degli insegnanti orfani di guerra delle scuole secondarie statali, gli analoghi provvedimenti usati con le vedove di guerra ammesse nei ruoli — anche senza il possesso della abilitazione, ma con servizio scolastico di almeno tre anni — in base al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, onorando così chi per la Patria diede il meglio di se stesso.

« L'interrogante fa presente che molti insegnanti orfani di guerra hanno le responsabilità di capi-famiglia e per i quali si impone un provvedimento che li rassereni, nel dolore per la perdita del padre, per il loro avvenire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.849)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di dovere prontamente sottoporre all'esame del Parlamento il preannunziato disegno di legge tendente a sistemare nei ruoli i professori supplenti delle scuole

medie, quando concorrano le seguenti tre condizioni:

1°) non abbiano superato i normali limiti di età;

2°) abbiano prestato servizio di supplente per almeno 5 anni;

3°) abbiano superato una prova o un esame pratico, in sede di ispezione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.850)

« BOLDI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, entro i limiti della competenza degli organi della Presidenza del Consiglio, sono o meno allo studio provvedimenti rivolti a moralizzare e legalizzare l'attività calcistica nazionale, la quale, nel quadro delle attività sportive e spettacolari, è venuta assumendo di fatto una importanza preminente; e in particolare per conoscere il pensiero e le intenzioni della Presidenza del Consiglio:

a) sulla necessità di dare una figura giuridica alle società di calcio e alla loro federazione;

b) sulla opportunità di una regolamentazione amministrativa dei fondi a disposizione della F.I.G.C., con particolare riguardo a quelli provenienti dal Totocalcio;

c) sulla definizione dei rapporti professionali fra le società di calcio e i giocatori e in specie per quanto riguarda i gravi problemi del vincolo, dei rapporti economici e della immissione dei giocatori stranieri.

(867) « ARIOSTO, MATTEOTTI MATTEO, ZAGARI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 0,40 di venerdì 27 febbraio 1953.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Modificato dal Senato*). (469-B). — *Relatore* Tesauro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952. (*Approvato dal Senato*). (3030).

3. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, *per la maggioranza*; Grazia e Venegoni, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

9. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesaurò.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

16. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

17. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

18. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

19. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1953

ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notizie da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore* Melloni.

20. — *Discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

Relatore Rapelli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI